

TUTT'EGUAL SONG 'E CRIATURE?

Primo Rapporto sulle
condizioni di detenzione
dei minori in Campania



ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE



**PRIMO RAPPORTO SULLE CONDIZIONI DI
DETENZIONE DEI MINORI IN CAMPANIA**

CARCERI MINORILI E COMUNITÀ PENALI

BIENNIO 2022-2023



www.antigone.it

In copertina:
disegno di Giulia Morra
ig: [@gimo_illustrations](https://www.instagram.com/gimo_illustrations)

SOMMARIO

1. Introduzione al primo Rapporto minorile regionale di Antigone Campania, biennio 2022/2023.....	4
2. Gli Istituti Penali Minorili campani: esigenze educative e trattamento sanzionatorio	
2.1 La composizione della popolazione detenuta.....	9
2.2 Le fattispecie di reato.....	14
2.3 Scheda di rilevazione dell'I.P.M. di Nisida.....	18
2.4 Scheda di rilevazione dell'I.P.M. di Airola.....	25
3. Nodi critici e problematici	
3.1 Le strutture penali minorili in Campania.....	33
3.2 Icam: voce del verbo custodire.....	42
3.3 Il rispetto del principio di territorialità per i minori stranieri nel braccio dell'esecuzione penale.....	47
3.4 La tutela della salute mentale dei minori ristretti: prospettive generali e nodi problematici.....	51
3.5 Affettività detenuta.....	60
4. Le comunità minorili: dati e tendenze recenti	
4.1 Schede di rilevazione delle comunità visitate.....	64
4.2 La vita in comunità - alloggio.....	72
4.3 Considerazioni intorno alla messa alla prova.....	78
4.4 Considerazioni inerenti al sistema delle comunità penali per minori e giovani adulti.....	84
4.5 Intervista a tre neo-maggiorenni in comunità.....	93
5. Prospettive future	
5.1 Dopo il decreto Caivano. L'imputabilità dei minori oltre l'emergenza....	102
5.2 La conversione in legge e le prime applicazioni della normativa. Due questioni di legittimità.....	108
5.3 Al vaglio della Corte Costituzionale la c.d. "messa alla prova semplificata" di cui all'art. 27-bis del D.P.R. n. 448/1988, recentemente introdotto dal D.L. Caivano.....	110
6. Note sulle autrici e sugli autori.....	114
7. Glossario.....	115

*a Davide Bifulco
Ugo Russo
Luigi Caiafa*

vittime dell'efferatezza del controllo penale e della violenza poliziesca

1 Introduzione al primo Rapporto minorile regionale di Antigone Campania, biennio 2022/2023

Paolo Conte

La pubblicazione di questo lavoro vede la luce all'indomani di due eventi particolarmente significativi: la condanna in primo grado a venti anni di reclusione di un ragazzo diciassettenne per l'omicidio di un giovane nel centro di Napoli e l'arresto di tredici agenti di polizia penitenziaria – e l'interdizione dal servizio di altri otto – per numerose accuse di torture, maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e falso che sarebbero stati perpetrati ai danni di minori e giovani reclusi nell'istituto penale minorile “Beccaria” di Milano.

Due eventi – l'applicazione della pena massima per un minore e la prima grande inchiesta per gravi violenze commesse in un carcere minorile – che, al di là del rilievo di cronaca e del vaglio giudiziario cui entrambi sono ancora sottoposti, impongono all'ordine del giorno una riflessione approfondita sulla direzione intrapresa dalle politiche amministrative, legislative e giudiziarie, nonché dall' “opinione pubblica” sugli argomenti della devianza minorile, della sicurezza, della giustizia e della politica criminale.

Se il cd. decreto Caivano – convertito nella legge n. 159/2023 – costituisce l'ultimo tassello della recente politica legislativa in materia, tra l'altro, di devianza minorile, i due eventi richiamati suggeriscono una declinazione delle medesime pulsioni securitarie sul piano giudiziario ed amministrativo.

Come si evidenzierà nella raccolta di interventi di cui questo lavoro si compone, il suddetto decreto ha infatti già prodotto tangibili ed allarmanti risultati in termini di forte incremento del numero di adolescenti e giovani detenuti e “ospiti” delle comunità per minori, omettendo di apprestare significativi interventi di politica attiva volta alla prevenzione della devianza ed all'aggravazione delle condizioni di disagio e marginalità in cui la stessa matura.

1142 nuovi ingressi nei 17 istituti penali minorili del Paese nel 2023, a fronte dei 1051 del 2022 e degli 835 del 2021: l'ultimo dato ufficiale disponibile alla data di pubblicazione di questo lavoro, è di 571 persone detenute nelle carceri per minori al 30.04.2024.

340 ragazzi in misura cautelare nel 2023, a fronte 243 nel 2022: il recente incremento della popolazione detenuta negli IPM è determinato quasi totalmente dal crescente ricorso a misure cautelari custodiali.

La fascia di età di gran lunga maggiormente rappresentata è quella degli adolescenti tra i 16 e i 17 anni: si tratta di 312 adolescenti, che sommati ai 49 nella fascia di età compresa tra i 14 e i 16 anni, costituiscono il 63,22%, così superando di gran lunga il numero di giovani adulti negli IPM.

La presenza media giornaliera negli IPM nel 2023 dà conto di un altro dato allarmante: per oltre la metà si tratta di adolescenti e giovani stranieri. Solo alcuni giorni fa tre esperti indipendenti dell'ONU, nell'anticipare il contenuto di un rapporto sul razzismo nella giustizia italiana che verrà pubblicato a settembre 2024, hanno evidenziato una certa preoccupazione relativa alla sovrarappresentazione della popolazione straniera nelle carceri per adulti: in Italia, infatti, gli stranieri costituiscono circa il 31% degli adulti detenuti, pur costituendo gli stranieri soltanto l'8,5% circa del totale della popolazione del Paese; nelle carceri minorili il dato è di gran lunga più preoccupante, se solo si considera che nel 2023 gli stranieri costituivano il 50,59% delle presenze medie giornaliere negli IPM.

Il cd. decreto Caivano, però, non si pone certo in controtendenza rispetto ad una politica securitaria che non risparmia neanche adolescenti e giovani. Basti ricordare soltanto le più recenti proposte e discussioni in materia di abbassamento della soglia di età per l'imputabilità, oppure persino l'estensione ai minori condannati per alcuni tipi di reato della disciplina prevista dall'art. 4-bis o.p., che impedisce ai detenuti adulti l'accesso alle misure alternative ed agli altri ccd benefici penitenziari, cui ha dovuto porre un argine la Corte Costituzionale.

L'inasprimento della repressione e del controllo penale nei confronti dei minori – nell'ambito di una più ampia e corrispondente tendenza anche per gli adulti – risponde infatti ad una politica che si nutre di paure ed insicurezze, al contempo alimentandole a scopo elettorale e nel tentativo di tenere insieme i pezzi di un sistema sociale in forte crisi.

Di questa politica sono al contempo artefici e vittime anche la magistratura e le varie articolazioni amministrative dell'esecuzione penale minorile e non solo.

La prima è chiamata ad adempiere ad un mandato istituzionale che è sempre più piegato alla necessità di fornire risposte quanto più adeguate è possibile alla sete di vendetta delle vittime e della società, terrorizzata dal poterlo diventare o comunque alla ricerca di responsabili del peggioramento delle proprie condizioni materiali.

La magistratura inquirente, giudicante e di sorveglianza, quindi, è così a sua volta fortemente sottoposta al giudizio securitario che, costretta ad adempiere al mandato vendicativo, se ne fa talvolta portatrice consapevole. D'altra parte il magistrato – sebbene incaricato di un diverso mandato istituzionale e dotato degli strumenti culturali che dovrebbero consentirgli di non cadere nei tranelli del populismo penale – non è del tutto immune alle pulsioni securitarie e, come ciascuno che non indossi la toga, può aderirvi nel timore di restarvi schiacciato o diventarne fautore per convinzione personale.

Le complesse articolazioni del potere amministrativo – dai servizi territoriali, agli operatori negli istituti penali minorili e nelle comunità per minori, alle forze di polizia interne ed esterne ad IPM e comunità –, allo stesso modo, tendono ad adeguarsi alle direttive della politica senza la possibilità di opporvi efficaci resistenze, oppure talvolta assumendo consapevolmente e favorevolmente un mandato vendicativo, nella consapevolezza di godere del consenso dei vertici istituzionali e di una certa impunità.

Della politica securitaria è certamente complice l'Informazione che – anziché contribuire alla corretta ricostruzione dei fenomeni di devianza giovanile e non – amplifica una narrazione distorta fondata esclusivamente su eventi di cronaca nera e sulla rappresentazione esasperante del punto di vista della vittima di reato, determinando una domanda sempre maggiore di sicurezza e alimentando ulteriormente la spirale securitaria.

Se la narrazione *mainstream* della devianza non contempla e non descrive mai il contesto materiale, sociale, economico, culturale in cui la stessa matura, collocandosi il narratore sempre al di sopra ed al di fuori di tali contesti, nella narrazione della devianza minorile, all'incomunicabilità per estrazione sociale si aggiunge un problema di incomunicabilità e distanza generazionale: il disagio adolescenziale – che può sfociare in devianza – risulta generalmente non comprensibile a chi lo racconta, perché ai giorni nostri la distanza da chi vive i bisogni e le dinamiche relazionali, sociali, lavorative, culturali giovanili attuali e chi, invece, ne racconta alcuni effetti, è siderale.

Così, ad esempio, nascono le narrazioni esasperate sulle *baby gang*; così si alimenta l'argomento populista secondo cui i giovani di oggi sarebbero più consapevoli e quindi maggiormente suscettibili e meritevoli di punizione rispetto al passato; è così che si finisce per assolvere anticipatamente il poliziotto che non abbia avuto remore nel puntare un'arma e fare fuoco su di un ragazzino che, viceversa, non si è avuta nessuna difficoltà ad etichettare come *babyrapinatore*, *babycriminale* o *babyboss*.

La verità è che i giovani di oggi sono di gran lunga maggiormente sottoposti al controllo istituzionale ed esposti alla repressione penale rispetto alle generazioni passate.

Non v'è chi non veda, ad esempio, come un quarantenne oggi, nel corso della sua adolescenza, avrebbe potuto assentarsi da scuola senza essere sottoposto al controllo del registro scolastico elettronico – con annessa solerte comunicazione alla famiglia –, o avrebbe potuto partecipare ad una zuffa all'uscita dalla scuola senza essere sospeso o denunciato, oppure avrebbe potuto passare la notte dal proprio compagno o la propria compagna – dando false giustificazioni alla famiglia – senza essere costantemente monitorato sulle attività e la posizione grazie ad uno *smartphone*, oppure ancora avrebbe potuto fumarsi una *canna* con gli amici senza essere attratto dal circuito della giustizia penale, oppure, infine, avrebbe potuto litigare aspramente con i genitori senza il pericolo di essere denunciato e condotto in carcere per l'accusa di maltrattamenti.

Se è vero, come spesso si dice, che non esiste una generazione che non abbia etichettato quella successiva come peggiore da sé, è anche vero che, probabilmente, le – per così dire – “generazioni dirigenti” di oggi appaiono come le peggiori di sempre: propongono a ragazzi e ragazze i più spregevoli modelli culturali e sociali di “successo”, culto dell’immagine, aspirazione alla ricchezza, cultura della prevaricazione e della violenza, restando poi distanti ed incapaci di comprendere il disagio esistenziale e materiale degli adolescenti come mai nessuno prima di loro.

È dunque per tentare di fare un po’ di chiarezza in un dibattito dominato dal populismo securitario che il lavoro qui svolto si pone l’obiettivo di approfondire i numeri, i meccanismi e le dinamiche sottese al sistema penale minorile, provando ad evidenziarne le criticità e quelle iniquità che disvelano precise logiche di contenimento delle marginalità.

Attraverso gli interventi in cui si articola questo primo rapporto, si è voluto porre l’accento sulle disparità interne al sistema di Giustizia Minorile, con particolare attenzione alle recenti riforme normative che incidono ancora negativamente sulle fasce maggiormente disagiate della popolazione, nonché all’implementazione di un sistema di gestione degli IPM fortemente sbilanciato verso un approccio premiale e alla delega al privato sociale nella gestione delle comunità per minori e giovani adulti. Elementi, questi, che contribuiscono alla riproposizione di notevoli disparità di trattamento, accentuando le condizioni di marginalità economica, sociale ed ambientale che avevano indotto al comportamento deviante.

L’unica risposta sociale apprestata a quest’ultimo – lungi dall’aggreddire le condizioni di marginalità, terreno di coltura della devianza – alimenta l’emarginazione con il marchio dell’irrecuperabilità assoluta, disattendendo qualsivoglia aspettativa educativa e di reinserimento sociale che dovrebbe contraddistinguere il sistema penale minorile, portando a chiederci, appunto, se davvero *“Tutt equal song e criatur”*.

Gli interventi in cui si articola il presente lavoro sono il frutto di due anni di osservazione, analisi e studio, praticati attraverso visite negli istituti penali minorili e nelle comunità per minori in area penale campani da parte dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione dei minori di Antigone, ed approfonditi grazie ad una elaborazione collettiva resa possibile dal contributo di tante persone che partecipano alla comunità di Antigone Campania.

All’indomani della presentazione del VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli istituti penali per minorenni, questo lavoro costituisce il primo – speriamo di una lunga serie – Rapporto di Antigone Campania sulle condizioni della detenzione dei minori nella nostra regione.

Senza alcuna pretesa di esaustività, speriamo che il nostro possa essere un contributo utile all'approfondimento sui temi della giustizia penale e della devianza minorile.

2 Gli Istituti penali minorili campani: esigenze educative e trattamento sanzionatorio

2.1 La composizione della popolazione detenuta

Marika La Pietra

Analizzare la composizione della popolazione minorile detenuta in I.P.M. così come di quella collocata presso le comunità alloggio significa comprendere un tratto essenziale degli utenti con cui ci si rapporta e per cui si opera, anche al fine di valutare la compatibilità e la idoneità delle legiferazioni rispetto alle esigenze connesse alle esperienze pratiche di relazione e di vita *intramoenia*.

È bene preliminarmente sottolineare che, a livello nazionale, in termini prettamente numerici, le presenze delle persone minorenni collocate in IPM sono in rapida ascesa e ciò sebbene il numero di commissione dei reati sia rimasto piuttosto invariato dal 2007. Ad eccezione degli anni 2020-2021 in cui si era visto un netto calo dovuto certamente all'emergenza sanitaria Covid-19 (320 presenze medie giornaliere)¹, le presenze medie negli Istituti erano piuttosto costanti dal 2012, ciò prima che l'ennesima controproducente previsione normativa contemplasse istanze repressive completamente contrarie alle tendenze più garantiste dell'ultimo trentennio².

Aumenti che si registrano con una velocità da primato storico: ricordiamo che solo al 15 gennaio 2024 i ragazzi, minori e giovani adulti, detenuti nei 17 Istituti penali per minorenni del nostro paese erano 496 di cui 13 donne (il 2,6% dei presenti), e 254 stranieri (il 51,2% dei presenti)³.

Al 31 marzo 2024, sono già 531 le presenze medie giornaliere in tutti gli I.P.M. nazionali; gli Istituti Penitenziari Minorili Campani, ospitano 63 unità Nisida e 29 Airola, numeri già in crescita rispetto alla chiusura dell'anno 2023 in cui nell'Istituto di Nisida si registravano 51 presenze e, in quello di Airola, 24⁴. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 15 aprile 2024⁵, sono 554 le unità presenti negli I.P.M. di cui 21 donne (il 3,8% delle presenze).

Il bilancio è ancora più infausto se si leggono i dati relativi alla posizione giuridica. Al dicembre 2023, le posizioni definitive (dunque con sentenza passata in giudicato) senza ulteriori procedimenti a carico erano pari a 5 unità su 288 per i minorenni e 23 su 207 per i giovani adulti.

Già al 31 marzo 2024 i numeri sono diversi, ciò che resta immutato è l'irrisorio numero di posizioni giuridiche definitive.

¹ Sezione statistica del Ministero di Giustizia- Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

² Cfr. decreto legge 15 settembre 2023 n. 123 (cd. Decreto Caivano)

³ <https://www.ragazzidentro.it/i-numeri-degli-istituti-penali-per-minorenni/> a cura di Alessio Scandurra


⁴ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/IPM_anno_2023.pdf

⁵ Sezione statistica del Ministero di Giustizia- Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

I dati di cui sopra ci consentono anche di compiere un'altra riflessione: i ragazzi detenuti in IPM sono in media più giovani che in passato e, prevalentemente, hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni.



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

Le attività dell'Osservatorio Minorile Regionale per il biennio 2022-2023 si sono concretizzate in una visita l'anno presso ciascun I.P.M. Campano (Nisida e Airola), raccogliendo taluni dati


dell'anno precedente (con riferimento ad es. agli eventi critici) ed altri di quello in corso (n°presenze, condizioni strutturali interne ed esterne, laboratori, ecc.) al fine di consentire lo studio della variazione o della stabilizzazione dei dati raccolti.

Al momento dell'ultima visita, a chiusura dell'anno 2023, l'IPM di Nisida accoglieva 55 ragazzi detenuti. Nonostante la capienza regolamentare, secondo il Ministero della Giustizia, sia di 70 posti (di cui 14 sarebbero teoricamente riservati al reparto femminile), la Direzione dell'Istituto ha riferito che oltre le 45/46 presenze risulta difficile operare in buone condizioni. Dei 55 ragazzi presenti, 16 erano di origine straniera.


Al momento della visita non vi era nessuna ragazza presente: la sezione femminile infatti viene a tutt'oggi utilizzata per ospitare ragazzi detenuti provenienti prevalentemente da Istituti del Nord Italia, dei quali in gran numero stranieri neo-maggiorenni e minori stranieri non accompagnati, tutti per lo più di origine africana. Rispetto alla condizione giuridica dei singoli soggetti, 21 versavano nella duplice posizione di condannati e imputati.

L'Istituto di Airola, al momento dell'ultima visita nel dicembre 2023, accoglieva 26 ragazzi detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 42 unità. Di questi, 11 maggiorenni, 4 stranieri (3 dei quali di seconda generazione, uno di origine afghana minore straniero non accompagnato).

Il dato sopra considerato a livello nazionale circa l'abbassamento dell'età delle persone detenute, viene confermato anche a livello regionale.




Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

In entrambi gli Istituti è stato riferito l'incremento del numero di persone straniere provenienti da carceri del Nord Italia che, perlopiù per motivi di sicurezza, operano richieste di trasferimento in altri Istituti.



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

Dalla lettura del grafico, emerge un altro dato allarmante: tutti i trasferimenti che sono stati operati da altri istituti verso quelli campani, non hanno nulla a che vedere con le esigenze educative o con le opportunità formative/lavorative delle persone trasferite, i cui numeri si attestano sullo zero, quanto piuttosto per ragioni altre. Viene da chiedersi se i trasferimenti da un istituto all'altro tengano

in considerazione le finalità educative e/o di opportunità, oppure se queste ragioni siano totalmente pretermesse e sacrificate in favore di esigenze di altro tipo, finendo anche con l'irrigidire possibili esiti positivi dei programmi trattamentali predisposti.

Il timore è ovviamente quello della criminalizzazione dei processi di crescita attraverso la predisposizione di strumenti inadeguati rispetto alla concreta presa in carico dei minori.

2.2 Le fattispecie di reato

Marika La Pietra

Guardare ai delitti a carico delle persone minorenni significa operare una serie di riflessioni che dovrebbero orientare poi le scelte della politica criminale.

Nell'abbracciare la teoria dell'azione deviante comunicativa⁶ o, utilizzandone alcuni concetti come parametri di orientamento delle azioni da predisporre in via preventiva per evitare l'accesso del minore nel circuito della devianza, quest'ultima può leggersi come la forma più estrema e potente di comunicazione che la persona minorenni agisce nei confronti della società. Atto comunicativo che sarà pregno di rinvii alla storia personale del piccolo autore, al senso soggettivo che l'agire deviante compone rispetto alla continuità del Sé, ai processi che, a partire da una singola azione, possono condurre a uno stile di vita orientato in senso deviante.

La traduzione pragmatica di questa teoria ricade indiscutibilmente sul vagliare scelte operative che incidano in una fase preventiva rispetto al compimento dell'atto deviante, ma ci interrogano anche sulle risposte istituzionali che vengono date successivamente al suo verificarsi e sino alla fase dell'esecuzione penale. Ciò in quanto è normativamente previsto che i programmi trattamentali pensati per i minorenni autori di reato anzitutto rispettino il processo educativo in atto e la loro personalità in divenire e, per questo, che siano individualizzati oltre che individualizzanti.

L'obiettivo è tentare un bilanciamento tra le risorse individuali e i fattori di specifici che conducono il minore al compimento dell'atto deviante.


In secondo luogo, ciò condurrà a valutare quali fattispecie di reato conducono più frequentemente in carcere e se effettivamente questo venga utilizzato quale *extrema ratio*.

Nel VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni "Prospettive Minori"⁷ avevamo visto come ci fosse stata una significativa crescita delle presenze in I.P.M. dall'anno 2022 e sino al dicembre 2023 e, più specificamente successivamente all'entrata in vigore del Decreto Caivano nel settembre 2023. Avevamo segnalato che i nuovi ingressi fossero in gran parte da imputare ad un maggiore ricorso alla custodia cautelare e, dall'altro, all'innalzamento delle pene per la violazione del testo unico degli stupefacenti, anche nei casi di lieve entità, entrambi espressione diretta delle statuizioni del richiamato Decreto.

E' bene dunque ricordare quei dati – anno 2023 – prima di operare un raffronto con quelli più recenti e raccolti sino al 31 marzo 2024.


⁶ DE LEO G., PATRIZI P. (2002), *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma

⁷ https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/PROSPETTIVE%20MINORI_cartella%20stampa.pdf



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM


Di questi, vanno ricordate le prime cinque fattispecie delittuose a carico dei minorenni e giovani adulti entrati negli I.P.M. per l'anno 2023.



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

Si osserva anzitutto la prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di rapina e furto. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie.

**Delitti a carico dei minorenni e giovani adulti
Stranieri entrati negli IPM, nell'anno 2023.
Prime cinque frequenze. Valori percentuali.**



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

Nel caso dei minorenni e giovani adulti stranieri, viene mantenuto il primato dei reati contro il patrimonio, tuttavia c'è un significativo abbassamento in termini percentuali dei delitti in tema di stupefacenti, in pari percentuale con i casi di estorsione e violenza, resistenza, oltraggio.

C'è infine da aggiungere un altro elemento abbastanza allarmante: la maggior parte dei reati di violenza, resistenza e oltraggio, così come quelli di danneggiamento, sono perlopiù commessi all'interno degli I.P.M. Delle due l'una: o al carcere si attribuisce una connaturata violenza o la gestione e la regolazione dei rapporti interni non risponde ai criteri secondo cui il carcere dovrebbe avere una funzione riabilitante.

Delitti a carico dei minorenni e giovani adulti entrati negli Istituti penali per i minorenni secondo la categoria. Anno 2024 - fino al 31 marzo



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

Anzitutto, si osserva che le cinque medesime fattispecie di reato risultano maggiormente poste a carico dei ragazzi e delle ragazze; in significativo aumento il numero di delitti contro il patrimonio, perlopiù di ipotesi di rapina in quanto la percentuale dei furti resta invariata.

Ad eccezione delle violazioni del Testo Unico sugli stupefacenti, che vedono un minore ricorso alla custodia cautelare, è possibile verificare un aumento minimo in termini percentuali anche del resto dei delitti posti a carico dei minorenni e giovani adulti in I.P.M.

Per gli anni 2022/2023, presso gli Istituti Campani, si è però registrato un maggior numero di delitti contro la persona posti a carico dei presenti al momento della visita.

Dei 314 minori e giovani adulti presenti nei 17 I.P.M., al 31 marzo 2024, 258 unità sono presenti in misura cautelare, i restanti per esecuzione pena.

Al 15 gennaio 2024, si è registrato che gli stranieri fossero più spesso in custodia cautelare (il 75,6% contro il 61,2% degli italiani) pur avendo commesso generalmente reati meno gravi: per il 63,9% sono detenuti per reati contro il patrimonio contro il 47,2% degli italiani.

Questo dato dipende perlopiù dalla dichiarata impossibilità di collocarli altrove: di fatto, molto spesso si tratta di minori stranieri non accompagnati per i quali, non avendo un posto in cui dimorare o adulti di riferimento, si fa più fatica a trovare una sistemazione diversa sia per le misure cautelari custodiali che, principalmente, per le misure penali di comunità.

2.3 Scheda di rilevazione dell'I.P.M. di Nisida

Osservatorio Minorile

Indirizzo: Via Nisida 59, 80124 Napoli

Telefono: 08 16192111

Email: ipm.nisida.dgm@giustizia.it

PEC: ipm.nisida.dgm@giustizia.it

Tipologia: Istituto Penale per i Minorenni maschile e femminile

Dislocazione: zona extraurbana

Centro per la Giustizia Minorile (CGM) di riferimento: Napoli

Tribunale per Minorenni e Ufficio di Sorveglianza di riferimento: Napoli

Ufficio Servizi Sociali Minorenni (USSM) di riferimento: Napoli

L'Istituto in sintesi

L'Istituto Penale per Minorenni di Nisida è uno degli Istituti minorili che ospitano sia ragazzi che ragazze. Ciò nonostante, al momento della visita non vi era nessuna ragazza presente, mentre i ragazzi erano 55, di cui 16 di stranieri. La sezione femminile viene attualmente utilizzata per ospitare ragazzi detenuti prevalentemente provenienti da Istituti del Nord Italia, soprattutto stranieri e minori stranieri non accompagnati. Una sezione è inoltre inagibile, nonostante la richiesta per ottenere il finanziamento per cominciare con i lavori di ristrutturazione sia stata inoltrata già 5 anni fa. Una delle maggiori criticità presentate dalla struttura, oltre al fatto che questa si trova collocata in un isolotto difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, riguarda la vetustà sia delle sezioni che delle celle. In generale, la struttura presenta grossi problemi di umidità, presenza di muffe, mobilio inservibile, neon non funzionanti. Anche il riscaldamento non è sempre funzionante, così come l'acqua calda in cella non è sempre garantita. Inoltre, in aperto contrasto con lo spirito dell'ordinamento di giustizia minorile, non è prevista la "socialità a celle aperte". Difatti, negli spazi interni, anche le aree di socialità si svolgono in stanze chiuse dall'esterno; solo il reparto dedicato ai ragazzi in art. 21 O.P., unicamente nelle ore serali, gode del regime di celle aperte. Infine, secondo quanto riferito dalla Direzione, il disagio psichico tra i ragazzi si configura come una problematica sempre più preoccupante, a fronte della quale si registra una massiccia somministrazione di psicofarmaci al bisogno, non necessariamente all'interno di un percorso terapeutico.



Struttura

L'Istituto Penale per Minorenni di Nisida è isolato dal contesto urbano. Lo è al di là del senso figurato del termine: si trova in cima a un isolotto. È difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. In macchina, dalla stazione di Napoli, ci si arriva in circa 40 minuti. L'isola e l'area che lo circonda sono di rara bellezza, tanto che da anni si pianifica un trasferimento dell'Istituto per far posto a strutture turistiche. L'ultimo piano in ordine di tempo prevede il suo trasferimento a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli. L'isola di Nisida fu un tempo proprietà del duca di Amalfi. Nel corso degli anni ha conosciuto varie trasformazioni: negli anni Trenta da lazzaretto è diventata casa di rieducazione, poi Istituto di pena per minorenni. La struttura è composta da vari fabbricati, dislocati in una zona verde e a picco sul mare; uno di questi ospita gli uffici della Direzione e del personale amministrativo, in altri si trovano i reparti detentivi. La struttura si presenta in ottime condizioni esterne, in particolare negli spazi dedicati allo sport ed alle aree verdi. L'accesso alle sezioni presenta panchine con maioliche, murali colorati, tale per cui la manutenzione delle aree più esterne può definirsi ottima. Le sezioni, invece, sono carenti, sia sotto un profilo strutturale, sia dal punto di vista di una idonea vivibilità, essendo presenti crepe nei muri e, soprattutto, una grossa presenza di muffe. Attraversando internamente la struttura, si notano neon malfunzionanti e un mobilio rotto, spesso inservibile.



Spazi detentivi

L'istituto si articola in 4 sezioni. Le prime 3 funzionano con meccanismo di progressione se i programmi educativi vengono espletati in modo ottimale, garantendo un avanzamento solo in caso di buon esito e completo rispetto delle prescrizioni del programma. Attualmente, la prima sezione è collocata presso l'ex sezione femminile. Ad oggi, infatti, la sezione femminile è sospesa per la necessità di ospitare nuove persone detenute, provenienti da altre carceri, specie del Nord Italia. Prevalentemente si tratta di persone straniere, minori non accompagnati, privi di regolarità. È poi presente una terza sezione distaccata dal complesso principale, dedicata alle persone in art. 21 O.P., ovvero per coloro che lavorano all'esterno e che si gestiscono in maniera più autonoma. Questa sezione può ospitare non più di 6 ragazzi essendo composta da 2 camere grandi da 3 posti ognuna. Oltre alle camere di pernottamento la sezione è composta da spazi per le lavorazioni e i laboratori artigianali. La quarta sezione è totalmente inagibile; la direzione ha riferito che circa 5 anni fa è stata inoltrata la richiesta per ottenere un finanziamento, sebbene l'inizio dei lavori non sia previsto prima della fine del 2024, previo ulteriore sopralluogo. In generale, le celle visitate presentano grossi problemi di umidità, presenza di muffe, mobilio inservibile, spesso visibilmente riadattato per consentire il suo utilizzo come armadio e/o dispensa di generi alimentari. In una delle celle visitate, erano detenute 4 persone nonostante non vi fossero i requisiti garantiti per legge. Il resto delle celle ospitava 3 detenuti ciascuna. Eccetto un caso, in tutte le celle visitate sono garantiti i 3 metri quadri calpestabili. La dotazione delle celle invece è risultata essere totalmente inadeguata. Le brande appaiono completamente usurate e arrugginite; inoltre, all'interno delle celle è presente una sola anta destinata alla conservazione dei generi alimentari e due altri scomparti, privi di ante,

utilizzati per riporre gli indumenti. Il wc è collocato in un ambiente separato della cella, mentre si segnala che lo spioncino esterno è collocato in corrispondenza della doccia. Secondo quanto riportato dalla direzione, a causa della vetustà degli impianti, il riscaldamento non è sempre funzionante, così come l'acqua calda in cella non è sempre garantita.

Spazi comuni

Una delle maggiori criticità ravvisate, in aperto contrasto con lo spirito dell'ordinamento di giustizia minorile, non è prevista la "socialità a celle aperte". Negli spazi interni, anche le aree di socialità si svolgono in stanze chiuse dall'esterno. Viene riferito che solo il reparto dedicato ai ragazzi in art. 21 O.P., unicamente nelle ore serali, gode del regime di celle aperte. All'interno delle sezioni si trovano sale dedicate alla socialità che si presentano come stanze di circa 20 mq, dotate di un biliardino ed alcuni suppellettili. La socialità interna si svolge, tuttavia, sempre in regime di celle chiuse dall'esterno. Presso l'istituto è presente una biblioteca e anche spazi specifici destinati a laboratori attivi presso l'IPM, oltre ad aule esclusivamente dedicate alla scuola e alla formazione. Tra gli spazi comuni vi è un campo sportivo per la pallavolo, uno per il calcio e 2 per il basket, che vengono utilizzati anche per attività che coinvolgono realtà esterne. I giochi di squadra vengono preferiti all'allenamento individuale in palestra.

Ragazzi detenuti

Al momento della visita l'IPM di Nisida accoglieva 55 ragazzi detenuti, non essendovi, invece, alcuna ragazza detenuta. Nonostante la capienza regolamentare sia di 70 posti (di cui 14 sarebbero teoricamente riservate al reparto femminile), la direzione dell'Istituto ha riferito che oltre le 45 presenze risulta difficile operare in buone condizioni. Dei 55 ragazzi presenti, 16 sono stranieri. Rispetto alla condizione giuridica dei singoli soggetti, 21 versavano nella duplice posizione di condannati e imputati. Sebbene il giorno della visita non vi fosse alcun ragazzo in isolamento, quest'ultimo di norma viene realizzato presso l'infermeria. Inoltre, ove possibile, l'istituto cerca di collocare i minori e giovani adulti in celle separate, mentre invece tutte le attività si svolgono in comune. All'ingresso in carcere, viene consegnata la "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati" di cui all'art. 69 co. 2 O.P. Viene spiegata al colloquio di primo ingresso, alla presenza dell'educatore. In caso di persone straniere, è previsto l'affiancamento di un mediatore culturale.

Personale

Vi è un Direttore incaricato solamente dell'IPM di Nisida, mentre rispetto al 2021 manca la figura del vicedirettore. Per quanto concerne lo staff della polizia penitenziaria sono effettivamente

presenti in istituto 94 agenti (a fronte di 99 previsti in pianta organica): 78 agenti uomini e 20 agenti femmine. Rispetto all'area educativa, gli educatori che lavorano presso l'IPM sono 10, sebbene non tutti siano operativi. I mediatori culturali non sono previsti, invece, in pianta organica, ma accedono all'istituto grazie ad una convenzione retribuita con l'Associazione Less. Oltre al cappellano cattolico, entrano in istituto anche ministri di culto islamici ed ortodossi. Per quanto riguarda le associazioni di volontariato, la lista è molto ampia, essendo circa 30 le persone che entrano in IPM con questo scopo. Il Magistrato di Sorveglianza fa visita all'Istituto circa ogni 2 mesi.

Sanità

In Istituto vi sono 2 medici e 6 infermieri in orario diurno, mentre invece non vi è un presidio medico notturno. Le 2 psicologhe che operano in Istituto coprono a rotazione l'orario mattutino; lo psichiatra è presente circa 18 ore a settimana, nonostante il disagio psichico continui a rappresentare una delle maggiori criticità presso l'IPM. Secondo quanto riferito dalla Direzione, sebbene non vi sia alcuna diagnosi psichiatrica, si registra una massiccia somministrazione di psicofarmaci al bisogno, non necessariamente all'interno di un percorso terapeutico. In particolare, circa la metà dei ragazzi presenti in Istituto assumono sedativi o ipnotici, oltre a stabilizzanti dell'umore, antipsicotici, antidepressivi. Rispetto al trattamento delle dipendenze, il SerD facente capo all'ASL NA1 interviene solo previa chiamata, non fornendo quindi percorsi terapeutici più strutturati. Anche in questo caso il trattamento si riduce prevalentemente alla somministrazione di psicofarmaci.

Eventi critici e sistema disciplinare

Durante i primi 9 mesi del 2023 si sono verificati 3 casi di autolesionismo e 2 tentati suicidi; quest'ultimi durante il 2022 furono 4. Si tratta di dati particolarmente allarmanti considerando le presenze in Istituto e il fatto che i portatori di queste tendenze autolitiche sono ragazzi giovani. In ogni caso, in Istituto è operativo il "Protocollo di prevenzione del rischio suicidario". Per quanto concerne gli atti eterolesionistici, comprese le aggressioni – sia quelle rivolte verso il personale, sia verso altri detenuti – ne sono state registrate 3 fino ad ottobre 2023 e 2 durante il 2022. Sono stati altresì registrati 2 tentativi di evasione e 1 nei primi 9 mesi del 2023.

Scuola, lavoro e formazione professionale

Secondo quanto riportato dalla Direzione, circa l'80% dei ragazzi partecipa a corsi di alfabetizzazione primaria e scuola media gestiti dal Centro provinciale per l'Istruzione degli adulti; inoltre, dovrebbe essere attivato a breve un corso di scuola alberghiera. Attualmente sono 4 i ragazzi che lavorano; 2 di loro hanno un contratto part-time per laboratori di ceramica con la

Cooperativa Nesis, 1 si occupa di riparazione auto con contratto a tempo indeterminato ed infine 5 ragazzi sono inseriti in un percorso professionale “parrucchiere, cucina e pizzeria” ex art. 21 O.P. Nei progetti educativi presenti nell’Istituto è coinvolto il 65% dei detenuti. Il progetto educativo consiste principalmente nella cura degli spazi comuni dietro corresponsione di un premio educativo (non retributivo) che può andare dai 2 agli 8 euro per attività svolta.

Attività ricreative, culturali e sportive

La città è sicuramente la realtà con collegamenti più intensi con l’Istituto attraverso fondazioni, cooperative ed associazioni che gestiscono diverse attività quali ad esempio laboratori di pizzeria, pasticceria, street food, lavorazione della ceramica, artigianato e restauro edile. Particolarmente apprezzati dai ragazzi sono inoltre il laboratorio teatrale e il laboratorio politico, il quale permette un confronto con la città e il dialogo con attori, cantanti, politici su tematiche di particolare rilevanza sociale. Inoltre, è attivo sia un percorso incentrato sul riconoscimento della vittima del reato e sullo sviluppo di sentimenti di empatia nei suoi confronti, sia sull’agito violento e coinvolge pertanto ragazzi che sono ricorsi alla violenza in maniera ingiustificata nella commissione del reato. Circa l’attività sportiva, sono attivi corsi di pallavolo, calcio e pallacanestro.





Giornata tipo

7.30: sveglia

9.00: colazione

9.30 – 13.00: attività scolastiche/formazione professionale

13.00: pranzo

13.30 – 15.00: pausa da eseguire all'interno della camera di pernottamento

15.00 – 17.00: attività scolastiche/formazione professionale

17.00 – 19.00: passeggio/attività sportiva

19.00: cena

20.00: rientro in camera

2.4 Scheda di rilevazione dell'I.P.M. di Airola *Osservatorio Minorile*

Indirizzo: Corso Montella, 16 – 82011 Airola, Benevento

Telefono: 0823-716620

Email: ipm.airola.dgm@giustizia.it

PEC: ipm.airola.dgm@giustiziacert.it ; prot.ipm.airola@giustiziacert.it

Tipologia: Istituto Penale per i Minorenni maschile

Dislocazione: zona urbana

Centro per la Giustizia Minorile (CGM) di riferimento: Napoli

Tribunale per Minorenni e Ufficio di Sorveglianza di riferimento: Napoli

Ufficio Servizi Sociali Minorenni (USSM) di riferimento: Napoli

L'Istituto in sintesi

La collocazione urbana dell'IPM di Airola lo rende facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La struttura è un palazzo storico del Settecento che necessita di importanti interventi di ammodernamento e ristrutturazione, che sono stati previsti per i primi mesi del 2024. Quando questi cominceranno, il numero dei ragazzi che l'Istituto potrà accogliere diminuirà drasticamente, determinando con ogni probabilità trasferimenti degli ospiti presso altri IPM. Al momento della visita, un'area dell'istituto era completamente inagibile e un'altra era stata chiusa a seguito degli ultimi eventi critici avvenuti. Le celle presentavano grossi problemi di umidità, presenza di muffe, tubazioni a vista; inoltre, il riscaldamento era funzionante solamente nell'80% degli ambienti dell'Istituto. Particolarmente preoccupante è il numero di eventi critici avvenuti negli ultimi 2 anni, essendo stati registrati nel 2023 13 casi di autolesionismo, 2 tentati suicidi e 2 evasioni. A causa di tali eventi la Direzione ha optato per eliminare la socialità a celle aperte; la socialità si realizza, infatti, in sale comuni ubicate all'interno delle sezioni detentive, comunque sempre chiuse a chiave dall'esterno. Ampia e variegata risulta invece essere l'offerta di attività culturali, ricreative ed educative a cui i ragazzi dell'IPM possono partecipare.



Struttura

L'edificio che ospita l'IPM è situato al centro della città. A 5 km vi è la stazione ferroviaria da cui si possono prendere linee urbane per raggiungere la struttura. È un palazzo ducale del Settecento donato con lo scopo di assistenza ai minori disagiati; fu prima un riformatorio femminile per lascito testamentario e dal 1988 è divenuto un IPM.

La struttura si presenta in condizioni esterne ed interne estremamente fatiscenti, necessitando di urgenti lavori di ristrutturazione che sono stati calendarizzati per la primavera del 2024. Durante i lavori sarà mantenuto attivo un solo reparto dell'Istituto che consentirà la permanenza di 12 ragazzi oltre ad altri 4/5 che alloggeranno presso la sezione dedicata a coloro in art. 21 O.P. Al momento della visita, realizzata a dicembre 2023, il quarto reparto era completamente vuoto a causa di alcune problematiche (incendio di una cella, evasione di 2 detenuti, presenza di cubicoli schermati, malfunzionamento degli impianti). Vi era poi un'intera area della struttura completamente inagibile.

Spazi detentivi

Quindi, sono presenti 4 sezioni detentive oltre ad una quinta dedicata esclusivamente ai ragazzi detenuti lavoratori *ex art. 21 O.P.* Le prime 2 sezioni sono situate al primo piano, una di fronte all'altra. La terza era destinata al trattamento avanzato con meccanismo di premialità. Al momento della visita, la destinazione trattamentale avanzata risultava però sospesa per decisione della nuova Direttrice. Al momento della visita tutte le celle occupate ospitavano 4 ragazzi, ad

eccezione di una che ne ospitava solamente 2. Minorenni e giovani adulti vengono collocati, se possibile, in celle separate. Le celle visitate presentavano grossi problemi di umidità, presenza di muffe, tubazioni a vista. In tutte le celle visitate, comunque, sono garantiti i 3 mq a persona; in ogni cella è presente la doccia, mentre il wc si trova in un ambiente separato. Il mobilio è nuovo tendenzialmente in tutte le celle; inoltre, non sono presenti schermature alle finestre. Mentre il riscaldamento è funzionante nell'80% delle sezioni detentive, grazie agli interventi di ristrutturazione da poco terminati, non è invece sempre garantita l'acqua calda a causa della vetustà degli impianti.

Spazi comuni

All'interno delle sezioni sono previste delle sale comuni dedicate alla socialità; si presentano come stanze di circa 25 mq dotate di biliardino. È da segnalarsi il fatto che non è prevista la "socialità a celle aperte", nel senso che i momenti di condivisione si svolgono sempre in sale chiuse a chiave dall'esterno. Al momento della visita, nella seconda sezione detentiva tali momenti di socialità sono stati sospesi in conseguenza dell'ultima evasione da parte di un ragazzo attraverso un cunicolo nel muro. L'IPM offre ai ragazzi la possibilità di frequentare la cappella, il teatro e la biblioteca. La struttura all'esterno è dotata di un campo da calcio, un ampio giardino con piscina e un orto. Inoltre, vi è un'area verde da utilizzarsi nei mesi estivi per i colloqui con la famiglia.

Ragazzi detenuti

Con una capienza regolamentare di 42 posti, al momento della visita l'IPM di Airola ospitava 26 ragazzi detenuti. Di questi, 11 maggiorenni; generalmente, minori e giovani adulti sono separati nelle stanze detentive mentre svolgono insieme tutte le attività. I ragazzi stranieri presenti erano 4: 3 immigrati di seconda generazione, 1 minore straniero non accompagnato di origine afghana. Per quanto riguarda lo status giuridico dei ragazzi, 21 stavano scontando una condanna definitiva, con posizione giuridica mista. I ragazzi in art. 21 O.P. erano invece 4. Durante il 2023 gli ingressi totali sono stati 88.



Personale

Da settembre 2023 la Dott.ssa Eleonora Cinque è la nuova Direttrice dell'IPM di Airola. La Direttrice precedente dell'IPM lo era anche della Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi; l'attuale Direttrice invece è a capo solamente dell'Istituto per minorenni. Il personale di polizia penitenziaria conta attualmente 42 agenti in servizio, mentre il numero degli agenti previsto in pianta organica è di 49. L'area educativa ha perso numerose risorse umane negli ultimi anni. Fino a qualche tempo fa gli educatori in istituto erano 8, ma a causa di alcuni trasferimenti in altre sedi gli educatori attualmente operativi in Istituto sono 4. Tra questi, 3 seguono regolarmente i ragazzi, mentre una quarta funge da coordinatrice dell'area tecnica. Sono inoltre presenti 2 esperti ex art. 80 O.P. e un mediatore culturale che accede in Istituto una volta la settimana; una presenza che dovrebbe essere incrementata. Sfortunatamente, non è prevista la possibilità per i ragazzi di interfacciarsi con ministri di culto diversi dal cappellano cattolico. Infine, il Magistrato di Sorveglianza solitamente fa visita all'IPM circa una volta al mese.



Sanità

Il personale sanitario è composto da 2 medici che garantiscono continuità di servizio dalle 8 alle 20 (nelle ore notturne non è quindi previsto il servizio medico), 2 infermieri in orario diurno e 1 che si occupa di somministrare le terapie farmacologiche a partire dalle ore 20. La psicologa è presente in Istituto per 38 ore settimanali, mentre per quanto riguarda lo psichiatra, in caso di bisogno, viene contattato un neuropsichiatra infantile in servizio presso l'ASL di Montesarchio. Se nel 2022 presso l'IPM non erano presenti ragazzi detenuti che facevano uso di sostanze, nel 2023 ve ne sono stati tra i 5 e i 10, solo uno dei quali seguiva la terapia con somministrazione di metadone per dipendenza di eroina. Al momento della visita 2 ragazzi erano in carico del SerD e 3 avevano ricevuto una prima valutazione da quest'ultimo. Un ragazzo presentava una diagnosi psichiatrica. Durante il 2023 l'IPM ha accolto altre 3 ragazzi con questa tipologia di diagnosi. Inoltre, solo un ragazzo faceva regolarmente uso di psicofarmaci. Ci viene riferito, inoltre, che i ragazzi stranieri spesso fanno richiesta di Rivotril (benzodiazepina) e Lyrica (antiepilettico), a volte utilizzati per sballarsi.


Eventi critici e sistema disciplinare

Negli ultimi 2 anni il numero di eventi critici avvenuti presso l'IPM è preoccupante; durante il 2022 sono stati 10 i casi di autolesionismo e 20 gli episodi di aggressione nei confronti di altri ragazzi o del personale penitenziario. Sempre durante il 2022 si è registrato anche un tentato suicidio, 2 evasioni ed una evasione sventata. Per quanto riguarda le infrazioni disciplinari sono

state 115 quelle commesse durante il 2022; in 44 casi la sanzione che è seguita all'infrazione è stata l'esclusione dalle attività in comune, ad eccezione delle attività formative. Di conseguenza la misura dell'isolamento coincide con l'esclusione temporanea dalle attività, non essendo previsto il trasferimento presso una cella individuale. Nel 2023 gli eventi critici sono addirittura aumentati, essendo stati registrati 13 casi di autolesionismo, 2 tentati suicidi (di cui un tentativo di impiccagione), 7 aggressioni a danno del personale penitenziario, 20 aggressioni a danno di altri ragazzi detenuti, 179 infrazioni disciplinari, 49 provvedimenti di isolamento disciplinare, 11 sequestri di telefoni cellulari, 5 sequestri di sostanze stupefacenti, 2 evasioni (un ragazzo è stato poi nuovamente arrestato mentre l'altro al momento della visita era ancora latitante), 1 evasione sventata.

Scuola, lavoro e formazione professionale

I corsi organizzati dal Centro Provinciale di Istruzione per Adulti (CPIA) disponibili al momento della visita sono un corso di alfabetizzazione, un corso propedeutico al primo periodo della durata di 200 ore, un corso di primo periodo, un corso secondo periodo (corso A e B) e l'ampliamento tutoring per apprendenti con titoli scolastici superiori al biennio delle superiori. Al momento della visita sono 4 i ragazzi autorizzati al lavoro all'esterno *ex art. 21 O.P.* nello specifico un'azienda di import/export con la Cina, un'azienda agricola, una ditta che si occupa di tinteggiatura e un panificio. Presso l'IPM sono attivi anche un corso professionale di giardinaggio e uno di panificazione/pizzeria.



Attività ricreative, culturali e sportive

Per quanto riguarda le attività ricreative, le principali sono 3 laboratori teatrali, un laboratorio di sceneggiatura e scrittura musicale (rap), un'attività incentrata sulla street art (IPM street art project), un corso di alfabetizzazione musicale con percussioni, un corso di lettura e catalogazione libri della biblioteca, un corso di giornalismo e un corso di ceramica. Il legame tra IPM e territorio è molto stretto; è infatti stato attivato anche un progetto culturale di conoscenza e scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. “Fammi vedere la luna” è invece il primo videogioco realizzato in un carcere italiano, che è stato realizzato presso l'IPM di Airola all'interno di un progetto di empowerment e preparazione alla vita in libertà. La principale attività sportiva svolta è il calcetto, giocato ogni giorno nel campetto dell'Istituto e in alcune occasioni i ragazzi hanno potuto partecipare ad alcuni tornei di calcio all'esterno della struttura con gli studenti di un liceo scientifico. Infine, i ragazzi hanno la possibilità di intraprendere percorsi di mediazione penale vittima – autore di reato e anche di partecipare al progetto “Ascoltiamoci” a cura dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania.

Giornata tipo

7.30: sveglia

8.00: colazione

9.00: lavori domestici

10.30: corsi scolastici / attività

12.00: pranzo nella mensa

14.30: corsi scolastici /attività

17.00: passeggio e attività sportive in palestra o nel campo da calcetto

19.00: cena nella mensa

19.30: rientro presso le camere e pulizia degli ambienti

21.00: tv in camera

Contatti con l'esterno

I colloqui in presenza si svolgono 2 volte la settimana, il martedì e il sabato, in orario mattutino fino alle ore 15. È garantita la possibilità di prenotare il colloquio telefonicamente. Secondo quanto ci viene riferito durante la nostra visita, solitamente tutti i ragazzi italiani svolgono i colloqui in presenza, mentre i ragazzi stranieri che spesso hanno i propri familiari nel Nord Italia comunicano con questi ultimi solamente tramite videochiamate. Circa i 3/4 dei ragazzi effettuano video chiamate, che solitamente si realizzano il lunedì ed il venerdì e la cui durata è tra i 20 e i 40 minuti. A differenza di altri Istituti, presso l'IPM di Airola le videochiamate non sono alternative ai colloqui in presenza, ma si aggiungono a questi ultimi. Nei periodi estivi ai ragazzi è offerta la possibilità di effettuare visite prolungate con i propri parenti nel cortile dell'istituto attrezzato con dei giochi per bambini e gazebo. Le famiglie possono portare il cibo dall'esterno e passare insieme l'intera giornata.

3 Nodi problematici e critici

3.1 Le strutture penali minorili in Campania

Riccardo Falcone e Carolina Bottone

Il presente articolo si pone come obiettivo quello di fornire uno sguardo di insieme sulle strutture del sistema penale minorile in Campania, andandone ad evidenziare le principali criticità emerse mediante l'osservatorio penale minorile nel biennio 2022/2023, cercando anche di fornire un quadro di quelli che sono gli interventi previsti dalla pubblica amministrazione per provare ad arginare le problematiche di un sistema che, a causa dell'inadeguatezza delle strutture e dell'incremento dei numeri degli ingressi in I.P.M risulta essere sempre più in affanno nel preservare il rispetto della dignità e del diritto alla rieducazione e al reinserimento sociale nell'interesse del minore⁸.

L'allarmante dato, riportato dal Rapporto nazionale 2023 di Antigone sulla detenzione minorile, che vede rovesciare la pressoché costante tendenza dal 2007 al 2020 nel calo dei numeri riguardanti le presenze in IPM, con un netto incremento dei numeri negli anni 2022 e 2023, fino ad arrivare a 496 detenuti tra minori e giovani adulti al 15 gennaio 2024, numero di presenze mai raggiunto nei precedenti 10 anni, ci invita dunque a porre particolare attenzione sullo stato di salute degli I.P.M nella nostra regione, la seconda sul territorio nazionale sia per numero di istituti penali minorili (2) sia per presenze, che ammontano a 78⁹.

Dati

In particolare, per ciò che riguarda gli IPM campani – sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – si segnala, al 2022, una presenza media di 31 detenuti per Airola e 46 per Nisida. Nel corso del 2022, su un totale di ingressi pari ad 80 detenuti, 48 risultano essere italiani e 32 stranieri. I dati più significativi riguardano i minori detenuti in custodia cautelare, per un totale di 20 ingressi, 14 italiani e 6 stranieri. Per quanto riguarda Nisida, su un totale di ingressi pari a 143 detenuti, gli italiani risultano essere 84 (80 uomini, 4 donne) mentre gli stranieri 59 (53 uomini e 6 donne). Qui, il dato più rilevante riguarda i minori provenienti dai centri di prima accoglienza, per un totale di 60 detenuti (7 italiani e 53 stranieri); immediatamente a seguire dal punto di vista numerico si pone il numero di minori provenienti dalle comunità e trasferiti per aggravamento della misura cautelare¹⁰.

⁸ Come affermato tra le altre dalle pronunce della Corte cost., 25.3.1992, n. 125 e Corte cost. 6-12 luglio 2000, n. 272.

⁹ I Dati riportati rinviano al Rapporto 2023 di Antigone sulla detenzione minorile; <https://www.ragazzidentro.it/i-numeri-degli-istituti-penali-per-minorenni/>

¹⁰ Qui, i flussi di utenza completi per il 2022; file:///C:/Users/UTENTE/Documents/ARTICOLI%20RAPPORTO/IPM_anno2022.pdf

Al 2023, la presenza media di detenuti per Airola è di 30 detenuti; per Nisida, 55. Per Airola, su un totale di ingressi di 86 detenuti (54 italiani e 32 stranieri), il dato maggiormente rilevante è dato dagli ingressi derivanti dal trasferimento da altri IPM “per altri motivi”, per un totale di 20 detenuti (13 stranieri e 7 italiani)¹¹. Anche per Nisida, su un totale di ingressi pari a 148 detenuti (90 italiani e 58 stranieri), il dato maggiormente rilevante è dato dal trasferimento da altri IPM “per altri motivi”, per un totale di 28 detenuti (24 stranieri e 4 italiani); seguito subito dopo dal dato dell’aggravamento della misura cautelare con conseguente trasferimento dalla comunità per un totale di 27 detenuti (23 italiani e 4 stranieri).

Le strutture a confronto

Passando all’analisi delle strutture, essa sarà effettuata,utilizzando come riferimento principale le visite effettuate agli IPM campani nel biennio 2022/2023 ed in maniera comparata, al fine di meglio mettere in luce le analogie inerenti alle criticità e alle necessità di interventi che le riguardano nel complesso¹².

Il primo aspetto ad emergere, partendo da un’osservazione esterna delle due strutture è un’apparente profonda diversità tra esse, sia per quanto riguarda la loro ubicazione, sia riguardo la cura degli spazi esterni: infatti se l’IPM di Nisida, che sorge sull’omonima isola,è immerso in un contesto naturale di rara bellezza, tanto che da anni si pianifica un trasferimento dell’Istituto per far posto a strutture turistiche e che ben si presta ad una facile mitizzazione nell’immaginario collettivo, negli ultimi anni ulteriormente incentivata dal boom turistico della città di Napoli e dalla fama della serie TV *Mare Fuori*¹³, l’IPM di Airola, pressoché sconosciuto all’interesse dei media nazionali, è ubicato all’interno di un palazzo Ducale del ‘700 nel centro dell’omonimo storico comune in provincia di Benevento che conta circa 9000 abitanti, e si presenta nella sua facciata esterna in condizioni fatiscenti. Gli spazi esterni di Nisida sono invece in ottimo stato, con la presenza di decorazioni, murales, maioliche e profonda attenzione per la cura delle grandi aree verdi circostanti, in più occasioni visitabili negli anni dal pubblico grazie ad eventi che vedono la partecipazione di parte delle persone ivi detenute.

Grandi differenze, di segno completamente opposto, tra le due strutture riguardano invece la loro integrazione nel contesto urbano e la loro raggiungibilità: pur trovandosi nel capoluogo campano, infatti Nisida è mal servito dalla rete di trasporti pubblici e difficilmente raggiungibile, rendendo quasi obbligatorio un tragitto in macchina di circa 40 minuti partendo dalla stazione; al

¹¹ E’ da specificare che i dati riportati dal Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità non specificano quali siano gli “altri motivi” che giustificano il trasferimento da un IPM all’altro. Per completezza, anche qui si rimanda ai dati completi per il 2023; file:///C:/Users/UTENTE/Documents/ARTICOLI%20RAPPORTO/IPM_anno_2023.pdf

¹² Le considerazioni sullo stato materiale delle strutture e sulla loro organizzazione sono dunque il frutto della nostra diretta osservazione e le ultime visite a cui tali considerazioni sono riferite sono state effettuate nel Dicembre 2023

¹³ In verità girata presso la base navale della Marina Militare di Napoli al Molo San Vincenzo, in via Acton.

contrario, Airola, è ben servito dalla rete ferroviaria e dal servizio di trasporto urbano, risultando dunque di facile accessibilità.

Nonostante tali differenze sembrano profilare due istituti completamente diversi tra loro, questa sensazione si arresta non appena varcati i portoni che conducono alle sezioni degli istituti, che risultano affetti da problematiche e disagi molto simili tra loro: in entrambi gli IPM infatti si è subito colpiti dalla fatiscenza delle celle, varianti dai 3 ai 4 posti letto, che presentano gravi problemi di umidità, presenza di muffe e problematiche inerenti alla presenza di acqua calda; se a Nisida risulta evidente l'estrema fatiscenza del mobilio, molto scarno e spesso quasi del tutto inservibile, ad Airola quest'ultimo è stato recentemente sostituito e si presenta piuttosto nuovo.

Tuttavia da segnalare è la presenza, in molte celle di tubature idrauliche a vista, che sporgono dai soffitti.

Anche l'organizzazione delle sezioni risulta essere simile: Airola presenta 4 sezioni, di cui una dedicata al trattamento avanzato che, al momento dell'ultima visita dell'Osservatorio del 2023, risultava sospeso per decisione della direzione, più una quinta dedicata ai detenuti lavoratori *ex art. 21 O.P.*; inoltre una delle sezioni era chiusa a causa di alcune problematiche (incendio di una cella, evasione di 2 detenuti, presenza di cubicoli schermati, malfunzionamento degli impianti) e un'intera area dell'istituto risultava completamente inagibile; la socialità si svolge in stanze di circa 25 m² dotate di biliardino che in contrasto con i principi che informano il diritto penale minorile non risultano svolgersi secondo il modello della "socialità a celle aperte", bensì vengono chiuse a chiave dall'esterno durante i momenti di vita comune all'interno delle stanze; sempre riguardo i momenti di vita in comune, l'IPM offre ai ragazzi la possibilità di frequentare la cappella, il teatro e la biblioteca. La struttura all'esterno è dotata di un campo da calcio, un ampio giardino con piscina e un orto. Inoltre, vi è un'area verde da utilizzarsi nei mesi estivi per i colloqui con la famiglia.

Nisida è invece articolato in 5 sezioni, di cui una, la 4^o chiusa da anni in quanto completamente inagibile e destinata a lavori di ristrutturazione; delle quattro sezioni in funzione una è distaccata dal complesso principale e destinata ai detenuti lavoratori *ex art. 21 O.P.* e un'altra è stata attiva fino al 2022 come sezione femminile (recentemente ristrutturata e in ottime condizioni), quando ospitava 5 detenute; attualmente è utilizzata per ospitare nuovi detenuti di sesso maschile trasferiti da altri carceri, prevalentemente dal Nord Italia. Come per Airola, anche a Nisida la socialità è svolta in stanze chiuse a chiave dall'esterno di circa 20 m², e il modello di "socialità a celle aperte" è previsto esclusivamente, e solo per le ore serali, nel reparto ospitante i detenuti lavoratori *ex art. 21 O.P.* Riguardo gli spazi di vita in comune, oltre ad alcuni locali adibiti allo svolgimento di laboratori attivi presso l'IPM, vi è la presenza di un campo sportivo per la pallavolo, uno per il calcio e 2 per il basket.

Un'altra similitudine tra i due istituti, seppur con numeri differenti in conseguenza della differente capienza regolamentare che ammonta a 70 posti per Nisida (di cui 14 sarebbero destinati al reparto femminile) e a 46 per Airola, riguarda il rapporto tra detenuti e personale in servizio. Sia a Nisida che ad Airola infatti si registra un alto numero di agenti di polizia penitenziaria rispetto alla popolazione detentiva, con un rapporto che si attesta su 1,6 agenti per ogni detenuto (con 94 agenti per 56 detenuti a Nisida e 42 agenti per 26 detenuti ad Airola) e in controtendenza un numero molto esiguo, in rapporto alla totale preminenza che ha la personalità in divenire del minore nel quadro del diritto penale minorile, di educatori: si attesta infatti la presenza di 10 educatori a Nisida per un rapporto di 1 ogni 5 detenuti, e di soli 4 educatori ad Airola, con un rapporto di 1 ogni 6 detenuti.

Inoltre è da segnalare la carenza strutturale per entrambi gli istituti riguardo alla mediazione culturale: a Nisida non vi sono mediatori culturali in pianta organica, ma accedono all'Istituto grazie ad una convenzione retribuita con l'Associazione Less.; ad Airola invece è stabilito l'ingresso di un solo mediatore, una volta alla settimana. Riguardo l'accesso di ministri di culto in istituto diversi da quelli di religione cattolica invece, essi non sono presenti ad Airola, mentre a Nisida hanno accesso ministri di culto sia islamici che cristiani ortodossi¹⁴.

Aspetto in cui invece vi è forte divergenza tra i due istituti è quello relativo alla direzione e che ha riflessi evidenti sulla gestione della vita detentiva e sull'organizzazione delle attività trattamentali; nel caso di Nisida infatti, vi è un direttore nominato unicamente sulla struttura, il Dott. Gianluca Guida, in carica dal 1996; ad Airola invece, fino alla nomina nel settembre 2023 della Dott.ssa Eleonora Cinque, non vi era una direzione esclusiva, essendo la precedente direttrice, Dott.ssa Marianna Adanti, contemporaneamente alla guida della casa di reclusione per adulti di Sant'Angelo dei Lombardi.

Dunque anche in conseguenza della trentennale continuità della direzione, Nisida funziona, da un punto di vista trattamentale, mediante un consolidato modello di progressione premiale all'interno del quale una maggiore intensità nelle opportunità trattamentali e di socializzazione è concessa al raggiungimento di determinati obiettivi educativi: al momento dell'ingresso il detenuto viene assegnato alla prima sezione, dove vi sono le maggiori restrizioni, dalla quale può avanzare alle sezioni successive, con maggiori concessioni trattamentali, esclusivamente qualora il detenuto, oltre a tenere una buona condotta disciplinare rispetti pienamente il programma educativo al quale è stato assegnato; tutti i reparti, tuttavia, sono configurati secondo un modello "a celle chiuse", escluso quello riservato ai lavoranti *ex art. 21 O.P.*, nel quale è invece previsto il regime "a celle aperte".

¹⁴ Le informazioni e i dati riportati sono aggiornati all'ultima visita dell'osservatorio penale minorile di Antigone eseguite nel 2023 e le cui schede di rilevazione sono consultabili all'interno di questo primo rapporto Regionale.

Nell'organizzazione di Nisida, perni centrali risultano essere i progetti educativi e l'istruzione: nei progetti educativi presenti nell'Istituto è coinvolto il 65% dei detenuti ed essi consistono principalmente nella cura degli spazi comuni dietro corresponsione di un premio "educativo" (non retributivo) che può andare dai 2 agli 8 euro per attività svolta; riguardo l'istruzione circa l'80% dei ragazzi partecipa a corsi di alfabetizzazione primaria e scuola media gestiti dal Centro provinciale per l'Istruzione degli adulti; inoltre, dovrebbe essere attivato a breve un corso di scuola alberghiera; al lavoro hanno invece attualmente accesso 4 detenuti e altri 5 ragazzi sono inseriti in un percorso professionale "parrucchiere, cucina e pizzeria" ex art. 21 O.P. Per quanto riguarda Airola, l'Istituto era organizzato con tre sezioni a trattamento ordinario e con una destinata al trattamento avanzato e in cui vigeva un regime "a celle aperte". Al momento dell'ultima visita dell'osservatorio, nel Dicembre del 2023 la nuova direttrice, da pochi mesi insediata, aveva tuttavia sospeso il trattamento avanzato della quarta sezione, nell'ottica di una riorganizzazione strutturale dei regimi trattamentali. In merito all'istruzione, essa è gestita mediante corsi del Centro Provinciale di Istruzione per Adulti (CPIA); al momento della visita erano disponibili un corso di alfabetizzazione, un corso propedeutico al primo periodo della durata di 200 ore, un corso di primo periodo, un corso di secondo periodo (corso A e B) e l'ampliamento tutoring per studenti con titoli scolastici superiori al biennio delle superiori, mentre i ragazzi autorizzati al lavoro esterno erano 4.

In merito alle attività ricreative, Nisida può vantare di un ottimo inserimento dell'Istituto nella rete territoriale, che consente l'ingresso di numerose associazioni chiamate all'organizzazione di diverse attività quali ad esempio laboratori di pizzeria, pasticceria, street food, lavorazione della ceramica, artigianato e restauro edile. Particolarmente apprezzati dai ragazzi sono inoltre il laboratorio teatrale e il laboratorio politico, il quale permette un confronto con la città e il dialogo con attori, cantanti, politici su tematiche di particolare rilevanza sociale.

Anche nell'IPM di Airola è considerata molto importante la connessione con il territorio e il contesto sociale nel quale l'Istituto è inserito, rafforzato mediante un progetto culturale di conoscenza e scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio; sono inoltre attivi, oltre a 3 laboratori teatrali, un laboratorio di ceramica, un corso di lettura e diverse attività che si pongono come obiettivo principale quello di favorire la possibilità di espressione degli utenti mediante linguaggi contemporanei e adeguati alla generazione in questione: un laboratorio di sceneggiatura e scrittura musicale (rap), un'attività incentrata sulla street art (*IPM street art project*), un corso di alfabetizzazione musicale con percussioni e un progetto da poco concluso di preparazione alla vita in libertà che ha avuto come risultato la produzione di "*Fammi vedere la luna*", primo videogioco realizzato in un carcere italiano.

La situazione degli IPM campani risulta essere invece abbastanza allarmante dal punto di vista sanitario, dove deve segnalarsi, per quanto riguarda entrambi gli IPM, l'assenza dei protocolli di intesa tra l'amministrazione e le rispettive ASL di competenza territoriale; non sono dunque definite le modalità di confronto tra le due aree e le modalità nelle quali si svolge l'esercizio del diritto di accesso e di informazione.

Particolarmente allarmante è la situazione inerente al benessere e alla salute psichica dei soggetti ristretti: dalle visite effettuate nel 2023 con il nostro Osservatorio presso l'IPM di Airola, il personale medico si compone di 2 medici e 2 infermieri. Per quanto riguarda la psicologa, questa risulta essere presente per 38 ore settimanali; mentre, nonostante risulti esserci bisogno di uno psichiatra - in quanto al momento della visita risultava esserci un ragazzo con diagnosi psichiatrica e, durante il 2023 c'erano stati altri 3 ragazzi con la medesima diagnosi - per quanto riguarda il supporto psichiatrico è necessario rivolgersi al neuropsichiatra infantile presente presso l'ASL di Montesarchio.

Tra i minori e giovani detenuti presenti, tra i 5 e i 10 nel 2023 facevano uso di sostanze stupefacenti e uno di questi era sottoposto a terapia con metadone per dipendenza da eroina. Inoltre, al momento della visita, 2 ragazzi erano in carico al SerD e 3 ragazzi avevano ricevuto una valutazione da quest'ultimo. Infine, si segnala la presenza di giovani che facevano spesso richiesta di alcuni farmaci come benzodiazepine e antiepilettici al fine di utilizzarli in sostituzione delle sostanze stupefacenti.¹⁵

Per quanto riguarda l'IPM di Nisida, al momento della visita condotta attraverso l'Osservatorio nel 2023, risultavano esserci 2 medici e 6 infermieri, tutti esclusivamente presenti in orario diurno. Vi è, inoltre, la presenza di 2 psicologhe durante l'orario mattutino e di uno psichiatra per 18 ore settimanali.

Nonostante non vi sia alcuna diagnosi psichiatrica al momento della visita, la Direzione segnala un forte disagio psichico all'interno dell'Istituto: nel corso dell'ultima visita dell'Osservatorio ci è infatti stato riferito che circa la metà dei ragazzi presenti in Istituto fa uso di sedativi, ipnotici, antidepressivi, antipsicotici e stabilizzanti dell'umore¹⁶. Per ciò che attiene, infine, il trattamento delle tossicodipendenze, il SerD di riferimento è quello collocato presso l'ASL Napoli 1, che interviene previa chiamata e con il solo scopo di fornire psicofarmaci, senza quindi prevedere alcun percorso terapeutico¹⁷.

¹⁵ Queste sono le informazioni risultanti dall'ultima visita effettuata nel 2023 dall'Osservatorio minorile di Antigone. <https://www.ragazzidentro.it/istituto/stituto-penale-per-minorenni-di-airola/>

¹⁶ Questa informazione, che si basa su colloqui effettuati durante l'ultima visita viene qui inserita al fine di evidenziare una problematica, quella del benessere psichico dei minori e giovani adulti ristretti in IPM, di grande rilevanza; essa tuttavia non è supportata da alcun dato ufficiale e sarà ulteriormente indagata dal nostro Osservatorio Minorile.

¹⁷ Queste informazioni si riferiscono all'ultima visita effettuata nel 2023 dall'Osservatorio minorile di Antigone. <https://www.ragazzidentro.it/istituto/nisida/>

L'allarmante situazione relativa al disagio psichico è drammaticamente confermata in relazione ai numeri relativi agli eventi critici, in particolare presso l'istituto di Airola: durante il 2022 si registrano 10 casi di autolesionismo ed un tentato suicidio. Si registrano, inoltre, 115 sanzioni disciplinari, di cui 44 che hanno condotto a provvedimenti di isolamento; questi ultimi non vengono però svolti attraverso il trasferimento in un'apposita cella, bensì attraverso l'esclusione dalle attività comuni; tali dati risultano in ulteriore incremento nel 2023, quando gli atti di autolesionismo sono aumentati a 13. Con essi, sono aumentati anche i tentati suicidi, saliti a due. Stessa tendenza per le infrazioni disciplinari, salite a 179. Vi sono, poi, 49 misure di isolamento disciplinare, 11 sequestri di cellulari e 5 sequestri di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda l'IPM di Nisida, nel 2022 si registrano 4 casi di tentato suicidio. Al 2023, questi diminuiscono a due. Gli episodi di autolesionismo, invece, risultano essere 3. Si segnala, infine, la presenza in Istituto del "Protocollo di prevenzione del rischio suicidario".

I progetti di ristrutturazione delle strutture

Passando all'analisi degli interventi previsti per il miglioramento delle strutture, il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 del Ministero della Giustizia ha previsto lo stanziamento di risorse economiche ai fini della manutenzione straordinaria e del rinnovamento delle strutture per gli istituti di Nisida e Airola; si tratta di interventi che, come emerso nel corso dell'analisi sin qui effettuata risultano essere di estrema urgenza e necessità al fine di migliorare la quotidianità detentiva che si svolge in strutture in parte fatiscenti e dunque in modo lesivo della dignità dei soggetti ivi reclusi. In totale i fondi stanziati ammontano a 16.435.293 €, suddivisi in 3.445.293 € assegnati a Nisida, e 12.990.000 € per Airola.

Gli interventi previsti per l'IPM di Airola sono i più massicci e beneficiano di uno stanziamento di 12.6 milioni di Euro provenienti dal Piano Nazionale Complementare (P.N.C.) al P.N.R.R. Tali fondi sono finalizzati a lavori di efficientamento della struttura e ad una ristrutturazione complessiva degli edifici detentivi con conseguente ripristino dell'area attualmente inagibile; l'inizio dei lavori è previsto per il maggio 2024. Durante i lavori sarà mantenuto attivo un solo reparto dell'Istituto che consentirà la permanenza di 12 ragazzi oltre ad altri 4/5 che alloggeranno presso la sezione dedicata a coloro che si trovano in art. 21 O.P. . Ulteriori 390.000 € sono invece stati assegnati al fine di realizzare lavori di ristrutturazione e mantenimento della facciata esterna del complesso detentivo.

Diverso il programma di lavori previsto per Nisida, Istituto composto di diversi edifici, versanti in condizioni molto diverse tra loro; di conseguenza sono previsti una ampia serie di interventi specifici finalizzati al miglioramento delle carenze strutturali: dei circa 3,5 M di fondi disponibili, 158.000 € sono predisposti alla ristrutturazione della 4° sezione, attualmente inagibile;

secondo quanto comunicato dalla direzione, la richiesta per l'ottenimento di tali finanziamenti è stata inoltrata nel 2018 e l'inizio dei lavori è attualmente previsto, previo lo svolgimento di un ulteriore sopralluogo nel corso del 2024. Sempre per quanto riguarda gli alloggi, 263.500 € sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria del 2° reparto e 500.000 € sono finalizzati all'adeguamento degli ex locali della foresteria per la realizzazione di 8 alloggi per soggiorni brevi presso la palazzina "Ischia".

Con riferimento agli spazi destinati alle attività sono invece previsti 348.000 € per la ristrutturazione della palazzina destinata alle attività scolastiche e 1.188.220 € per la ristrutturazione del teatro storico dell'istituto con i locali di deposito ad esso adiacente, chiusi da diversi anni per inagibilità. Sono inoltre previsti lavori, per 144.632 €, di ristrutturazione dell'impianto idrico e di 184.800 € per la sostituzione delle centrali termiche dei reparti detentivi. In relazione alle strutture nel loro complesso sono invece stanziati 161.650 € per l'impermeabilizzazione e l'efficientamento energetico, e 226.500 € per il rifacimento della facciata dell'edificio originariamente destinato alla sezione femminile. Sono infine predisposti un totale di 270.000 € per la ristrutturazione della palazzina dove si trova la direzione dell'Istituto e dei 5 alloggi di servizio previsti¹⁸.

Conclusioni

Dal quadro tracciato, pur non ignorando gli sforzi dell'amministrazione penitenziaria, che soprattutto attraverso una buona integrazione con il territorio e mediante l'intervento di volontari e soggetti appartenenti al terzo settore si impegna nella costante realizzazione di progetti formativi e ricreativi contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita in istituto, emerge una situazione strutturalmente ed endemicamente carente: oltre alle difficoltà inerenti allo stato di conservazione degli edifici e all'inagibilità di alcuni locali, per i quali sono previsti degli interventi sebbene in grave ritardo rispetto al subentrare delle evidenziate criticità e che trovano difficoltà per una celere attuazione, ci troviamo di fronte ad una gestione di istituti che hanno delle evidenti lacune nella tutela della personalità in formazione dei minori e giovani adulti ivi reclusi; la quasi totale imposizione del regime "a celle chiuse", così come la previsione dello svolgimento della socialità in locali chiusi a chiave dall'esterno, contribuiscono senza dubbio, unite al contesto di parziale degrado materiale delle strutture descritto, a un forte rischio di aggravamento della salute psichica e di pregiudizio alle opportunità di reinserimento sociale. I rilievi critici in questione risultano essere di particolare gravità se contestualizzati al presente momento storico in cui, come evidenziato in apertura del presente articolo, si assiste a una tendenziale crescita dei numeri di persone reclusi in

¹⁸ I dati presentati inerenti alle risorse finanziarie stanziare sono stati estratti dal programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, scaricabile al seguente [link](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/programma_triennale_lavori_2022_2024_dgmc_dgram.pdf) :

IPM, la quale risulta ulteriormente aggravata dai provvedimenti emanati dal governo, intento mediante il “Decreto Caivano” a sfumare i confini esistenti tra sistema penale minorile e sistema penale per adulti, ampliando le possibilità di reclusione in IPM e retrocedendo rispetto al principio di residualità dell’istituzione detentiva per i minori e giovani adulti che informa il nostro sistema. A fronte di un sempre più massiccio ricorso alla reclusione in IPM, dunque, risulta di primaria importanza sottolineare i limiti di un sistema che per sua natura, struttura e per ulteriori problematiche specifiche degli istituti fatica ad implementare quei processi educativi che sono posti a fondamento dell’intero sistema minorile.

3.2 Icam: voce del verbo custodire

Ines Diatomea

Gli Istituti a custodia attenuata per madri (Icam) sono strutture destinate alla reclusione di donne incinte o madri con al seguito i propri figli.

Si tratta di istituti, per l'appunto, a custodia attenuata, che presentano una serie di accortezze a livello di spazi e personale volte a rendere il meno traumatica possibile la reclusione per i minori: le pareti si presentano colorate e dipinte, le finestre possono essere senza sbarre e il personale di polizia penitenziaria indossa abiti civili.

Troppo spesso, però, ci si concentra maggiormente sulla declinazione aggettivale "attenuata" che sul termine "custodia": è importante, invece, sottolineare come di detenzione pur sempre si tratti – evidenziando, dunque, non solo le differenze rispetto alla reclusione comune, ma anche le somiglianze - e come ristretti siano anche minori innocenti che, nonostante le attenzioni che si possono ad essi rivolgere, subiscono una vera e propria detenzione senza aver commesso alcun reato.

Chiaro è, quindi, come, al di là dei proclami, l'interesse preminente sia la sicurezza e non la tutela dell'infanzia, anche, a volte, a fronte di reati di scarso allarme sociale di cui le madri sono accusate.

Gli Icam in Italia sono cinque, di cui uno, a Cagliari-Senorbì, non in funzione. Gli altri si trovano a Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Torino e Lauro. Evidente è la non omogenea distribuzione sul territorio nazionale, essendo tre strutture su quattro collocate al nord.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 30.04.2024, negli Icam erano ristrette 12 donne con 15 figli al seguito: 5 madri e 5 figli nell'Icam di Lauro, 5 madri e 6 figli in quello di Milano San Vittore e 2 madri e 4 figli nella struttura torinese, mentre nell'Icam di Venezia non risultava alcuna donna ristretta. In tutto, considerate anche le sezioni all'interno degli istituti penitenziari, vi erano 20 donne (di cui 9 straniere) con 23 figli al seguito. Anche in questo caso, come avviene rispetto alla popolazione ristretta in generale, chiara è la sovra rappresentazione dei soggetti stranieri che corrispondono, nel caso degli Icam, quasi alla metà delle donne, a fronte del 30% circa dei soggetti stranieri rispetto alla popolazione detenuta generale.

La custodia, seppur attenuata, presenta una forza centripeta discriminatoria maggiore di quella che attenuata non è.

Ma facciamo un passo indietro al momento in cui gli Icam hanno fatto ingresso nell'impianto normativo italiano.

Nel 2011, a seguito di un progetto pilota svoltosi a Milano con il fine del superamento delle cd. sezioni nido all'interno delle strutture penitenziarie, entra in vigore la legge n. 62 recante il titolo

“Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.

Lo scopo è quello di superare le limitazioni di accesso alla misura della detenzione domiciliare speciale *ex art. 47 quinquies O.P.* introdotta dalla legge cd. Finocchiaro (l. n. 40/2001): i requisiti dell'assenza del pericolo di reiterazione dei delitti e della concreta possibilità di ripristinare una convivenza con il minore provocano, infatti, non poche difficoltà alle detenute socialmente più fragili, prive, ad esempio, di idoneo domicilio o di un'adeguata rete sociale di supporto.

La l. n. 62/2011, oltre a prevedere la possibilità di ricorso agli Icam sia in fase cautelare (art. 285-*bis* c.p.) che di esecuzione della pena (art. 47 *quinquies* O.P.) – garantendo una copertura finanziaria di 11, 7 milioni di euro –, introduce nell'ordinamento penitenziario l'art. 21-*ter* O.P. in materia di visite al figlio infermo da parte della detenuta madre o, in subordine, del padre, e fissa l'individuazione, a mezzo di decreto del Ministro della Giustizia, di case-famiglia protette in assenza, in questo caso, di apposita copertura economica.

La possibilità di ricorrere agli Icam in fase cautelare è prevista per la donna incinta o madre di prole di età non superiore ad anni sei o, qualora questa sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, per il padre, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentono.

La regola, infatti, ai sensi dell'art. 275 comma 4 c.p.p., è che in caso di donna incinta o madre di prole di età non superiore ad anni sei con lei convivente, ovvero di padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta né mantenuta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il dettato normativo pone dunque la primarietà della tutela del minore, temperata a quella della sicurezza solo in casi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

In sede di esecuzione della pena, invece, il limite di età del minore non deve essere superiore ad anni dieci.

Già a partire dal testo normativo due critiche sono immediatamente promuovibili: il limite di età dei minori e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a sostegno dell'individuazione delle case-famiglia protette.

Si tratta di età (anni sei e dieci) alle quali il minore non è ancora considerato in grado di autogestirsi e che sono notevolmente inferiori, ad esempio, all'età (anni 14) a partire dalla quale il minore può essere considerato capace di intendere e di volere dal punto di vista penale e gli possono essere riconosciuti, in sede civile, una serie di diritti.

Solo nei casi di madri di prole con grave disabilità, a seguito degli interventi demolitori della Corte Costituzionale (sent. n. 350/2003 in relazione all'art. 47 *ter* o.p. e sent. n. 18/2020 in relazione all'art. 47 *quinquies* o.p.), non è previsto alcun limite d'età.

Per quanto concerne, invece, le case-famiglia protette, l'assenza di idonea copertura finanziaria, fondamentale per l'individuazione, attivazione e gestione di tali strutture, risulta una scelta politica certamente passibile di censure. Ad oggi, infatti, le case-famiglie protette sono solamente due: una gestita dall'associazione Ciao con sede a Milano e Casa di Leda a Roma.

Fuoriuscendo dalla cornice normativa, un'ulteriore critica avanzabile sulla scorta dell'attività di osservazione svolta dall'associazione Antigone, riguarda l'attrazione da parte di queste strutture (come avviene, in generale, da parte del sistema detentivo) di soggetti che non hanno commesso reati di particolare allarme sociale ma che, in assenza di un'abitazione e di una rete sociale e familiare idonea, non riescono ad accedere a misure cautelari differenti dalla custodia in carcere o a misure alternative.

È il caso, ad esempio, di alcune donne detenute presso l'Icam di Lauro, oggetto di visita da parte dell'osservatorio regionale di Antigone nell'ottobre 2023.

Lauro è un comune in provincia di Avellino, situato in un territorio non particolarmente ricco dal punto di vista delle attività economiche né delle realtà associative, né facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Ciò inevitabilmente incide, oltre che sui contatti con i familiari da parte delle detenute e dei loro figli, sull'offerta trattamentale e sulle possibilità offerte ai minori all'interno dell'Icam.

Il sistema detentivo in generale, per quanto riguarda l'area educativa, non stanziava fondi a sufficienza e si basa in gran parte su attività proposte dal privato-sociale o da enti di volontariato (i quali nemmeno riescono a garantire una congrua offerta rispetto alla totalità della popolazione detenuta). Ne consegue che, oltre a non essere evidentemente una priorità per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) la risocializzazione della popolazione ristretta, non vi è alcuna equità dal punto di vista dell'offerta trattamentale sul territorio nazionale.

All'interno dell'Icam di Lauro, tale sperequazione colpisce non soltanto le donne ivi detenute, ma anche i figli al loro seguito: non essendoci una figura preposta alla gestione dei minori ed al loro accompagnamento al di fuori delle mura detentive per recarsi, ad esempio, a svolgere attività ricreative o sportive, i bambini, ad ottobre 2023, in assenza di un servizio pubblico territoriale o di personale volontario a ciò addetto, fuoriuscivano dall'Icam solamente per andare a scuola ed in rarissime altre occasioni, trascorrendo il resto della giornata all'interno della struttura (contrariamente a quanto previsto dall'art. 19 D.P.R. n. 230/2000, relativo agli asili nido all'interno degli istituti penitenziari).

Una costrizione del genere comporta inevitabilmente delle conseguenze a livello psico-fisico sui minori che trascorrono la maggior parte della loro giornata in un luogo di reclusione (e sofferenza),

dotato di proprie regole, dinamiche e di un suo linguaggio, in mezzo, inoltre, per lo più a persone adulte.

A fronte di tali carenze, il personale di polizia era invece composto da 30 unità, di cui 22 effettive e 8 in distacco.

La struttura, che cerca di camuffare la sua vocazione, causa un effetto, per certi versi, ancora più straniante degli altri istituti: il personale di polizia penitenziaria è in abiti civili, le pareti sono colorate, permangono le sbarre alle finestre e i cancelli di ingresso nelle celle (che, in base al linguaggio politicamente corretto adottato nell'universo carcerario vengono oramai chiamate "stanze") sono sostituiti da porte blindate con una finestrella che permette di guardare all'interno.

L'Istituto si compone di due sezioni, quella "arancione" e la sezione "azzurra" (in fase di ristrutturazione al momento della visita), per un numero complessivo di 15 celle doppie e 5 celle singole. Al 20.10.2023, erano ospitate 7 donne definitive, a fronte di una capienza regolamentare di 20 posti, con 7 figli al seguito.

Le stanze hanno le sembianze di piccoli appartamenti composti da un bagno – dotato di bidet e doccia -, una cucina arredata e una zona notte.

Nell'istituto sono presenti un teatro, una sala colloqui, una mensa adiacente alla cucina, e alcune stanze dedicate a scuola e formazione. Inoltre, vi sono due spazi verdi, uno destinato ai colloqui ed uno interno attrezzato con giochi dedicato alle detenute ed ai loro figli.

Al momento della visita, 6 donne su 7 lavoravano e 6 su 7 frequentavano corsi scolastici.

L'offerta trattamentale spaziava da corsi professionalizzanti a non, da attività sportive e ricreative destinate alle detenute a progetti rivolti ai loro figli (inattivi in quanto conclusi al momento della visita).

Le celle sono aperte almeno 8 ore al giorno e, nel corso dell'estate 2023, sono rimaste aperte 24/24. Un'oasi nell'infernale panorama carcerario che, come a volte nelle pellicole accade, costituisce più un miraggio che una realtà: in assenza di apposito personale, i minori non fuoriescono dal carcere se non per recarsi a scuola, subendo, per il resto del tempo, la detenzione alla quale sono costrette le loro madri; e, anche nell'Icam di Lauro, al momento della visita, vi erano alcune donne che, pur in presenza dei requisiti per l'ottenimento di permessi premio e misure alternative, non vi potevano accedere a causa dell'assenza di un domicilio considerato idoneo o di una rete sociale o familiare.

Per far fronte alle criticità sopra elencate, nel 2019, è stato proposto un progetto di legge (n. 2298) volto al superamento degli Icam in favore del potenziamento delle case-famiglie protette, tramite l'individuazione di apposita copertura economica.

Con tale proposta di legge, si intendeva dare ulteriore impulso alla preminenza dell'interesse del minore e alla tutela dell'infanzia, evitando quanto più possibile l'ingresso nel mondo detentivo da parte dei bambini.

Inoltre, si provvedeva ad ampliare la possibilità di ricorso al differimento obbligatorio e facoltativo della pena, innalzando i limiti di età del minore.

Tale proposta, prima naufragata a causa della caduta del Governo Draghi nel 2022 e del conseguente scioglimento delle Camere, dopo essere stata riesumata (n. 103 del 13 ottobre 2022), è stata del tutto archiviata a marzo 2023, a seguito degli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia che, se approvati, avrebbero snaturato del tutto lo spirito iniziale del progetto normativo, conducendo ad una situazione peggiore rispetto a quella introdotta nel 2011 e tutt'ora attuale.

Risoltasi in un nulla di fatto la "saga" riguardante la l. n. 62/2011, attualmente il rischio, in materia di tutela dei minori, è quello di approvazione di un'ulteriore proposta di modifica (contenuta nel d.d.l. n. 1660, riguardante anche la proposta di introduzione nel codice penale del reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario) dell'istituto del differimento della pena, volta a renderlo esclusivamente facoltativo.

L'auspicio, dunque, non può che essere di un ribilanciamento gli interessi in gioco, teso a garantire reale tutela ai minori al seguito delle loro madri detenute, provando ad immaginare e praticare una sicurezza non fatta di sbarre per le adulte di oggi (e per i loro figli), ma di reti sociali e, soprattutto, di una crescita serena e in spazi adeguati degli adulti di domani.

3.3 Il rispetto del principio di territorialità per i minori stranieri nel braccio dell'esecuzione penale

Marika La Pietra

K. nasceva in Italia, ad Aversa, quasi 21 anni fa. Ha frequentato le scuole in uno dei quartieri popolari di Napoli, ha perso entrambi i genitori appena entrato nell'adolescenza; padre serbo, madre gitana, entrambi irregolarmente soggiornanti in Italia. Ha vissuto in Italia tutta la sua vita, fatta anche di gioie, ma soprattutto di enormi dolori a causa delle perdite subite. Dopo la scomparsa dei genitori, non avendo altri parenti, circa 6 anni fa K. cominciava il suo percorso comunitario; viene inizialmente inserito in una comunità mista attraverso il circuito dell'accoglienza, per poi finire coinvolto nel circuito penale ed essere trasferito presso altre comunità. Così, da quando ha 15 anni, ha vissuto in diverse comunità per minori lontane tra loro e a decine di km dal luogo in cui è cresciuto.

K. non è italiano. Lo dice la L. N° 91 del 1992 che all'art. 4 comma 2 lo definisce "lo straniero nato in Italia". K. non ha i documenti, non è "permessante". K. è apolide e quando a 21 anni lascerà la comunità che lo ospita, dovrà ancora dimostrare di esistere¹⁹.

J. è cinese di seconda generazione, trasferitosi con i genitori in un paesino del Nord Italia quando era molto piccolo. A 15 anni ha commesso un reato gravissimo per il quale un suo coetaneo ha perso la vita. J. parla due lingue, ha frequentato scuole italiane; ora ha 19 anni, ma dovrà scontare i prossimi 10 anni in carcere. La sua famiglia vive ancora in Veneto mentre J., a seguito delle rivolte scoppiate presso l'Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Treviso – che lo hanno reso inagibile dal 13.04.2022 al 24.07.23 – nonostante lui non vi abbia preso parte, è stato trasferito in un carcere in Campania. J. oggi ha a disposizione due videochiamate alla settimana della durata di 40 minuti ciascuna per mantenere i contatti con la propria famiglia d'origine.

Nonostante queste due storie di vita si declinino in modi diversi, i protagonisti condividono la condizione (o "il marchio") di straniero e la recisione del legame con la comunità di origine e/o di appartenenza, in violazione del principio di territorialità della pena.

L'art. 42 dell' Ordinamento penitenziario (L.354/1975) recita che nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. Nel caso delle persone minorenni, i programmi di intervento educativo (P.E.I.) impongono, tra l'altro, un dialogo costante con le famiglie affinché queste vengano coinvolte nelle scelte e nelle strategie educative dei propri figli. Ciò in ossequio al D. Lgs. 121/2018 che reca la "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui

¹⁹ Al 1° gennaio 2020 i minori di origine straniera (italiani e stranieri) erano circa 1,3 milioni. Tra questi il 21,5% ha la cittadinanza italiana, tra gli italiani minorenni di origine straniera prevalgono i nati in Italia che costituiscono l'81,3% del totale (Strozza et al. 2021 citato in Fondazione ISMU, 2022, p. 71, <https://migrant-integration.ec.europa.eu/system/files/2022-03/ISMU%20report%202021.pdf>).

all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103” che all'art. 22 rubricato “*Territorialità dell'esecuzione*” precisa che “salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative”.

Il territorio, infatti, non è solo uno spazio geografico, ma anche un luogo di ricordi, di legami, di relazioni nel quale il soggetto, specie se minorenni, vede evolvere la propria identità; un luogo che può rappresentare radici storiche di appartenenza o anche un'ancora di salvezza per chi, nel nostro Paese, si è ritrovato da solo.

Dunque, il principio di territorialità della pena risponde a molteplici obiettivi e ad altrettante esigenze, tra cui: mantenere i soggetti nell'ambiente di appartenenza nel tentativo di ripristinare il legame con il contesto sociale che l'atto deviante può aver reciso; consentire e favorire, nell'ambito del proprio diritto alla difesa costituzionalmente garantito, i colloqui con il proprio difensore e/o curatore speciale; mantenere i soggetti nell'ambiente di appartenenza e a cui sono culturalmente e/o affettivamente legati e ancora, la garanzia di avere vicini i propri cari, nella speranza che il reinserimento sociale auspicato per il soggetto minorenni o giovane adulto contribuisca alla crescita della comunità medesima.

Nel silenzio normativo, cosa accade nella prassi ai minori di origine straniera non accompagnati o ai soggetti minori di seconda generazione? Come cambia la loro situazione nel caso in cui siano apolidi? Come vengono influenzati i processi di vita dei soggetti extracomunitari dal marchio di “irregolari”? Questo dato in che modo incide sui trasferimenti tra IPM?

Recentemente l'Istat ha diffuso alcuni indicatori sulle condizioni di vita dei minori di 16 anni, elaborati in base all' Indagine annuale 2022 su Reddito e condizioni di vita e ad uno specifico approfondimento condotto nel 2021 nell'ambito della stessa Indagine. Dallo studio svolto emerge come il 53,7% dei soggetti con età inferiore a 16 anni (quasi 1 milione 257 mila tra bambini e ragazzi) che si trova in condizione di esclusione sociale o rischio povertà è di nazionalità italiana e vive nel Mezzogiorno, mentre il 17,4% (più di 408 mila) è italiano e vive nel Nord, dove vive anche l'11,7% dei minori con cittadinanza straniera (più di 273 mila minori)²⁰.

Nel 2021 i minori senza tetto o senza fissa dimora in Italia erano 12793 (quasi il 13,3% del numero totale delle persone senza fissa dimora); di questi il 38% erano stranieri o apolidi²¹.

Per quanto riguarda le presenze presso gli IPM, analizzando i dati acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), si evince che nel 2022 la presenza media giornaliera di minori e

²⁰ 2: Le percentuali restanti sono così suddivise: il 10,1% è rappresentato da minori italiani che vivono nel Centro Italia; il 4,1% da minori stranieri che vivono nel Centro Italia; il 3% da minori stranieri che vivono nel Mezzogiorno https://www.istat.it/it/files/2023/12/Deprivazione_minori_6_12.pdf pp. 2-3.

²¹ Cfr. <https://www.conibambini.org/osservatorio/quasi-13mila-i-minorenni-senza-casa-in-italia>

giovani adulti stranieri era di 184, contro 198 italiani; nel 2021, si registravano, invece, 138 stranieri e 182 italiani²². Circa i detenuti presenti in IPM alla data del 30 novembre 2023, su un totale di 502 presenze, in 267 casi si tratta di ragazzi stranieri; di questi, 179 hanno un'età compresa tra i 14 e i 17 anni²³.

Rispetto alle presenze di minori e giovani adulti provenienti dal circuito penale ed inseriti in comunità, la presenza media giornaliera nel 2022 si stima intorno ai 263 soggetti (a fronte di 621 presenze italiane). Il numero più elevato di presenze di stranieri in comunità tra il 2007 ed il 2022 si registra nell'anno 2017; 339 stranieri e 597 italiani. Ad ogni modo, analizzando il trend complessivo degli ospiti delle comunità provenienti dal circuito penale negli ultimi 15 anni, si nota un aumento delle presenze, più pronunciato per quanto riguarda i ragazzi italiani²⁴.

I collocamenti in comunità di minori o giovani adulti stranieri avvenuti complessivamente nel corso del 2023 fino alla data del 30 novembre sono stati di 574, su un totale di 1481 collocamenti²⁵.

All'interno di questo quadro riportiamo anche che l'Osservatorio Minori di Antigone negli ultimi anni ha riscontrato un aumento dei trasferimenti da IPM del Nord Italia a IPM del Sud del Paese, che avrebbe visto coinvolti per la maggior parte ragazzi stranieri, in ragione di un supposto legame meno radicato con il territorio²⁶.

La condizione di solitudine del ragazzo straniero sul territorio italiano è spesso, però, una condizione data per scontata, che non sempre coincide con quella di fatto. Il fatto che il ragazzo non abbia legami con il territorio, e quindi possa essere collocato in istituti e strutture lontane dal territorio di riferimento, potrebbe dipendere dall' "irregolarità" dei membri della sua famiglia, oppure, nel caso dei minori stranieri non accompagnati, dal fatto che prima di vedersi coinvolti in procedimenti penali abbiano risieduto presso comunità di accoglienza, le quali, spesso, purtroppo, non vengono considerate come luoghi che permettono il radicamento nel territorio del ragazzo.

A tale proposito, verrebbe quindi da chiedersi se possa ricomprendersi nel concetto di "territorialità" anche la rete che ruota attorno a questi minori, fatta di caregivers e famiglie non canonicamente intese. Se si optasse per accogliere il principio di territorialità in questa sua accezione più ampia, verrebbe a prodursi un ulteriore rischio di stigmatizzazione per coloro che, già privi di legami affettivi familiari sul territorio nazionale, vengono costretti ad allontanarsi anche dalla rete accogliente – composta da insegnanti, operatori dei polifunzionali, educatori di comunità – che sino ad allora aveva rappresentato per loro un importante punto di riferimento.

²² Cfr. Tabella 30, p. 29, https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_30.11.2023_G.pdf

²³ Cfr. Tabella 22, p. 22, *ivi*.

²⁴ Cfr. Tabella 19 e grafico 6, p. 20, *ivi*.

²⁵ Cfr. Tabella 14, p. 16, *ivi*.

²⁶ Marietti S., (2022), *Il carcere minorile tra superamento e riforma*, MINORIGIUSTIZIA, vol. 4, pp. 26-34.

Da questa riflessione emerge come i minori stranieri risultino in una condizione di svantaggio per il solo fatto di essere stranieri. Viene da sé che il problema legato al mancato rispetto del principio di territorialità è molto spesso inerente alla condizione di apolidia o, comunque, di mancato possesso della cittadinanza italiana.

In questo già complesso scenario si innesta poi la negazione del cd. Ius Soli – diritto di cittadinanza incondizionato per tutte le persone nate in Italia – che potrebbe contribuire a ridurre i casi di allontanamento coatto dei soggetti minori stranieri all'interno dei circuiti dell'esecuzione penale.

Minori i cui interessi e diritti dovrebbero essere riconosciuti preminenti ed inviolabili e che, invece, restano in attesa del mero riconoscimento della loro esistenza prima ancora di vedersi riconosciuto il diritto di esecuzione della pena in un luogo a loro caro, conosciuto o comunque facilmente raggiungibile dalle figure di riferimento, in ossequio al principio di territorialità.

3.4 La tutela della salute mentale dei minori ristretti: prospettive generali e nodi problematici

Gaia Barone

Il tema del disagio psichico generalizzato delle persone detenute – non necessariamente debordante in malattia mentale – è intrinsecamente percorso da una doppia marginalità associata ai concetti di “stigma” e di “istituzione totale”²⁷.

Lo stigma, inteso come etichetta marchiante attribuita al sofferente psichico da un contesto sociale che tende ad isolarlo, e l’istituzione totale, quale strumento che di fatto concretizza la ghettizzazione conseguente allo stigma: il confinamento del soggetto in “non luoghi” separati dal mondo dei sani ne è la riprova. Tale considerazione assume maggior peso specifico se inserita nel percorso dell’esecuzione penale rispetto ai soggetti affetti da disturbi psichici che hanno commesso reati: alla marginalità della follia si aggiunge quella della devianza, amplificando il rischio di segregazione.

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone accade spesso di pensare che i detenuti e le detenute, minorenni od adulti, tra i quali in particolare coloro che sono affetti da forme di disagio psichico o da patologie psichiatriche “*non dovrebbero essere lì*”: il carcere è di fatto un’istituzione che fornisce una risposta del tutto inadeguata a fronteggiare qualsiasi bisogno umano, contribuendo, al più, alla neutralizzazione delle soggettività ivi ristrette. Nell’attesa di trovare una risposta al bisogno di collocazione fisica in luoghi *dove la persona non reca danno a sé e agli altri*, cioè in *luoghi sicuri*, vengono relegati ad una dimensione del tutto marginale i bisogni del soggetto, la sua storia clinica e personale, i suoi vissuti, la rete di relazioni familiari e sociali che quella persona ha fuori dal carcere.

Va detto che il tema afferisce, ovviamente, anche al circuito detentivo degli adulti. Tuttavia, notevoli differenze si registrano quanto alla disponibilità dei dati numerici e statistici; dati molto più difficili da rintracciare e spesso non disponibili nel caso dei minori ristretti.

Chi è il giovane deviante

Paola Cisternas

Volendo provare ad analizzare, invece, “chi è” il giovane deviante, si può affermare che nella maggioranza dei casi egli vive in città e zone degradate, proviene da famiglie disgregate o disfunzionali con cui ha un rapporto relazionale compromesso, vive un grave disagio economico ed è di bassa scolarità.

²⁷ ERVING GOFFMAN, sociologo canadese in *Asylums – Istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*. 1961

Le analisi del fenomeno dal 1970 in poi evidenziano le stesse caratteristiche, mettendo in luce come esso si manifesti spesso in condizioni di marginalità sociale e individuale, mentre ciò che cambia è, invece, il comportamento sociale dei giovani: si è di fronte a forme di devianza non più legate solo al soddisfacimento dei bisogni materiali, ma collegate a quel diffuso senso di disagio culturale e di inadeguatezza che caratterizza il tempo attuale. La devianza ha così assunto caratteristiche che seppur più presenti nelle classi sociali meno abbienti non si limitano più ad esse o ad un gruppo sociale o ad una sub-cultura, coinvolgendo oggi tutti quelli che si vedono rifiutati dal contesto sociale nel quale vivono o che non riescono ad essere se stessi. Un rifiuto che si manifesta spesso sotto forma di patologie giovanili di tipo esistenziale e di comportamenti devianti.

Nell'analisi della devianza minorile è, pertanto, necessario considerare non solo la condotta e la personalità dell'adolescente, ma anche tutte le interrelazioni tra l'autore della condotta e il contesto sociale allargato. Si è di fronte, infatti, a due fenomeni diversi: molti ragazzi possono commettere, in un momento della loro storia, atti devianti o veri e propri reati, ma non necessariamente restare o entrare all'interno del circuito penale: quell'atto, infatti, seppur espressione di disagio, può rimanere singolo senza strutturarsi in una condotta deviante vera e propria, espressione di un malessere più strutturato.

Quanto detto pone una riflessione sul fatto che un ragazzo può percorrere una carriera criminale come spinto da una serie concatenata di azioni e reazioni poste in essere da diversi fattori tra cui: il contesto familiare, attraverso l'abbandono, la trascuratezza, la disattenzione; dal suo contesto scolastico, attraverso rifiuti, sospensioni ed allontanamenti; dal gruppo dei pari, attraverso l'imitazione, la derisione, lo scherno perché "non ha il coraggio di..."; dal suo quartiere, attraverso l'etichettamento; dall'istituzione, attraverso una risposta non adeguata e la scarsità di risorse presenti sul territorio.

I processi di base secondo i quali si produce il disagio, la devianza e la delinquenza nel mondo giovanile sono molto complessi, perché vi concorrono molteplici fattori di ordine sociale e psicologico, variamente interagenti fra loro. E' perciò difficile definire schemi nei quali incasellare le tipologie di comportamenti e i processi evolutivi che li inducono. E' tuttavia possibile ricavare un modello dell'universo minorile configurandolo come una struttura costituita da quattro strati concentrici: normalità, disagio, devianza, delinquenza.

Esternamente viene situato l'insieme dei ragazzi che comunemente definiamo normali, la cui condotta risponde a parametri comportamentali generalmente accettati dal contesto sociale in cui sono inseriti e vivono.

Il livello immediatamente più interno, è costituito dall'area del disagio, ossia da quei ragazzi portatori di quel malessere diffuso che porta a non sentirsi adatti e che si manifesta con segni quali l'isolamento, la reattività, l'opposizione, la difficoltà nei processi di apprendimento e di

socializzazione. Continuando verso l'interno, il livello successivo è costituito dall'insieme dei ragazzi che gravitano nell'area della devianza, i cui comportamenti si allontanano dalla norma sociale ma non si configurano ancora come reato; tra i fattori di rischio possiamo riconoscere: l'abbandono scolastico, la fuga da casa, la violenza e la prevaricazione diffusa, l'uso di droghe, la frequentazione di un gruppo dalla condotta irregolare.

Infine, l'ultimo livello è costituito dall'insieme dei ragazzi che nel loro complesso esprimono l'area della delinquenza, caratterizzata, cioè, da condotte che configurano reato, perché violano una norma del codice penale.

Un elemento fondamentale messo in luce da questo modello è che i passaggi avvengono solo tra strati adiacenti: ne consegue che la totalità dei minori che entrano nell'area penale hanno attraversato le aree del disagio e della devianza senza aver ricevuto risposte adeguate e attente ai propri bisogni.

La delinquenza è il risultato, quindi, di un percorso personale e collettivo involutivo che si manifesta dapprima con il disagio, poi con il disadattamento e la devianza. L'atto anti-giuridico non si manifesta in maniera casuale ma è frutto di una difficoltà non letta, a cui non è stata data una risposta adeguata, una difficoltà che è cresciuta pian piano alimentando si di fattori deficitari individuali, familiari, ambientali e sociali. Naturalmente ciò non vuol dire che i ragazzi dei contesti a rischio siano inesorabilmente destinati a questo percorso fatale con il carcere al capolinea; quello descritto non è un percorso ineluttabile, tuttavia quanto detto mette in rilievo, con forza, l'importanza e l'essenzialità dell'intervento preventivo della scuola, dei servizi socio-educativi dell'Ente locale e del volontariato nei contesti dominati dalla criminalità organizzata o laddove vi siano famiglie disfunzionali e multiproblematiche, intervento che si configura come essenziale perché, ponendosi come riferimento significativo e forte mira a sviluppare dei processi di *empowerment* collettivo ed individuale²⁸.

In questo rapporto proviamo a mettere in luce come tali processi non possano essere letti come segni di una disfunzionalità prettamente individuale quanto collettiva. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle risorse personali e di comunità nell'ottica in cui i problemi sociali derivano da un accesso e ad una distribuzione diseguale delle risorse; gli interventi dovranno quindi puntare all'emancipazione dei soggetti e pertanto trattare della redistribuzione del potere, inteso come riconquista di un ruolo attivo dell'adolescente, sovvertendo la logica dell'azione punitiva.

²⁸ Con il termine *empowerment* viene indicato un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Questo processo deve essere: psicologico-individuale; organizzativo; socio-politico e di comunità. Questi livelli sono analizzabili individualmente ma strettamente interconnessi fra di loro. A partire da questa considerazione si può leggere la complessità che permette di accedere alla "multi verità" dove il concetto di disagio trascende le condizioni di vita oggettivamente definibili e pone l'attenzione sul modo in cui l'individuo vive e percepisce l'ambiente in cui è inserito.

Tali considerazioni assumono importanza soprattutto se riferite al processo di maturazione psicosociale dell'individuo, che procede attraverso l'acquisizione di modelli comportamentali offerti innanzitutto dalla famiglia e poi dalla comunità. In particolare va considerata la vulnerabilità dell'adolescenza: da un lato infatti il conformarsi alle regole consente all'individuo di mantenere la sua integrazione psicosociale, dall'altro tale integrazione può essere distorta dalla presenza di modelli comportamentali deteriori, la cui imitazione passiva e la successiva acquisizione forniscono all'individuo delle norme e una moralità socialmente inaccettabili. Bisogna dunque prestare molta attenzione al contesto sociale e culturale nel quale i giovani vivono attraverso azioni preventive prima che repressive.

E' dunque evidente come la risposta sociale al primo atto deviante che segnala il disagio e la sofferenza di un ragazzo assume una specifica rilevanza e significatività nella costruzione o meno di una personalità deviante. Ne consegue che la collettività, le politiche sociali e la politica giudiziaria concorrono fortemente a ridurre o ad accrescere il rischio di devianza in soggetti deboli come gli adolescenti e in particolare nei confronti di quelli in situazione di difficoltà.

Diamo un pò di numeri

Quanto al bisogno di cure psichiche, è noto che sono gli istituti di pena, e solo in parte le articolazioni per la tutela della salute mentale (atsm) all'interno di essi ad essere i luoghi delegati al *contenimento* della prevalenza dei detenuti che manifestano forme varie di anomalie o disagi afferenti alla sfera mentale.

Secondo i dati del Garante nazionale delle Persone private della libertà personale nel 2022 sono 247 persone, 232 uomini e 15 donne, le persone ospitate nelle 32 Articolazioni per la tutela della salute mentale italiane. È importante chiarire, però, che le predette articolazioni non fotografano, neppure in minima parte, il disagio mentale diffuso nelle *altre* sezioni detentive: secondo i dati raccolti da Antigone emerge che nel corso del 2022 le diagnosi psichiatriche gravi ogni 100 detenuti erano 9,2, quasi il 10%: 5500 a fronte di un totale di circa 55mila persone detenute su tutto il territorio nazionale (dati del DAP). La cifra è di 22 volte maggiore rispetto a quella registrata facendo riferimento ai dati del Garante sulla mera presenza dei soggetti nelle varie atsm, che non considera la totalità delle diagnosi psichiatriche.

In questo quadro, di contro, le ore di servizio degli psichiatri nel 2022 erano in media 8,75 ogni 100 detenuti, per circa 5,25 minuti per singolo detenuto. Le ore di servizio degli psicologi, invece, erano 18,5 ogni 100 detenuti, per circa 11 minuti per detenuto.

La comparazione di tali dati numerici con quelli afferenti al mondo esterno alle carceri traccia un'ulteriore differenza, se consideriamo che il Rapporto Salute Mentale del Ministero della

Salute²⁹ evidenzia per il 2022 che gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici ammontano a 776.829 unità su tutto il territorio nazionale, con un aumento degli utenti al primo contatto con i Dipartimenti di Salute Mentale pari a 285.101 unità.

La notevole sproporzione delle diagnosi psichiatriche tra la popolazione libera e quella detenuta – con numeri assolutamente esorbitanti quanto all’incidenza delle patologie psichiatriche rispetto al mondo esterno – rimarca, quindi, la tendenza delle carceri al contenimento del disagio psichico.

Nella regione Campania, in linea generale, si registrano *standards* strutturali e di assistenza psichiatrica al di sotto della media nazionale, rispetto alla quale l’unico dato numerico superiore è l’indice relativo al numero degli accessi in pronto soccorso.

Indicatori	Campania	Italia
<i>Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti</i>	1,4	2,2
<i>Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti</i>	2,3	5,2
<i>Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti</i>	1,8	2,8
<i>Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private per 100.000 abitanti</i>	4,1	9,9
<i>Personale del dipartimento di salute mentale per 100.000 abitanti</i>	48,8	60,4
<i>Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica</i>	40,5	69,8
<i>Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime ordinario)</i>	7,5	18,5
<i>Degenza media (DM) da reparti di psichiatria</i>	10,2	12,7
<i>% riammissioni entro 30 giorni</i>	8,4	14,6
<i>TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti</i>	0,6	1,0
<i>Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti</i>	11,7	11,0
<i>% riammissioni entro 7 giorni</i>	4,3	8,3
<i>Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti</i>	10,9	25,4
<i>Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso standardizzato</i>	131,7	154,2
<i>Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato</i>	58,7	56,6
<i>Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti</i>	1,7	4,4
<i>Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 ab</i>	0,9	5,7
<i>Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata</i>	103,2	132,4
<i>Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata</i>	21,6	21,7
<i>Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata</i>	1,5	1,8
<i>Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti</i>	31,5	248,7
<i>Prestazioni per utente in CSM</i>	9,8	12,8

(cfr. Rapporto Salute Mentale Ministero della Salute – dati SISM 2022)

²⁹ Dati SISM (Sistema Informativo Salute Mentale) del Ministero della Salute anno 2022 – Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica

La disciplina. Divergenze tra norma e prassi

Come è noto, la risposta penale e dunque anche il trattamento del paziente affetto da disagio psichico autore di reato resta perennemente in bilico tra pena e misura di sicurezza, con urgenza di cure costante³⁰ nelle strutture carcerarie, inadeguate a fronteggiarla sia per l'inidoneità dei luoghi che per la scarsità – in termini numerici e di investimenti pubblici - di risorse umane e strumentali quali infermieri, psicologi, psichiatri e mediatori culturali.

Basti pensare che a partire dai primi anni 2000 fino al 2010 – anno in cui il Governo decretò lo stato di emergenza per la situazione delle carceri italiane – il fondo per l'intervento degli psicologi penitenziari si è poi ridotto paradossalmente di quasi il 70%, pur a fronte di un notevole aumento dell'utenza, della sofferenza psichica, degli atti di autolesionismo e dei suicidi.³¹ Viene da pensare che la tecnica della decretazione d'emergenza, benché apra un imponente fronte di spesa pubblica, non la direzioni, evidentemente, in modo virtuoso: alla riduzione dei budget per la gestione del quotidiano penitenziario corrisponde di contro un forte investimento sul versante della spesa per la sicurezza, con spostamento di risorse dal welfare allo stato penale. Come pure è stato osservato, infatti, *“l'emergenza, oltre ad essere stata una cultura ed una forma di politica, è anche un incredibile affare”*³².

Da ultimo, il 4 aprile 2024 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fatto sapere di aver firmato un decreto che aggiunge 5 milioni di euro per *“prevenire e contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere”*, con fondi destinati al *“potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all'amministrazione”*. Tuttavia i fondi non serviranno per aumentare la copertura di servizi, ma solo per garantire lo stato attuale delle cose, non essendo previsto un aumento dell'organico di psicologi penitenziari, ma esclusivamente l'auspicato aumento della paga oraria di quanti già in servizio.

Sul fronte politico istituzionale è interessante notare che in un quadro già disomogeneo sul piano nazionale, con notevoli disparità e squilibri territoriali nell'ambito dei servizi pubblici essenziali votati alla cura della persona (come, a titolo esemplificativo, scuola e sanità) il recente progetto di legge di autonomia differenziata varato in Parlamento non farà altro che acuire ulteriormente tali disuguaglianze. Ed infatti, essendo quella della salute e dei servizi sociali materia di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., ogni ente regionale regolamenterà diversamente l'effettivo funzionamento, tra l'altro, degli interventi integrati dei servizi sociali e sanitari territoriali.

³⁰ In questo senso, può parlarsi di necessità terapeutiche e di cura della persona in accezione omnicomprensiva, cioè non solo esclusivamente rispetto a situazioni di sofferenza psichica latamente intesa, ben oltre l'aspetto farmacologico o contenitivo.

³¹ SALVATORE VERDE, *Il carcere manicomio*, Sensibili alle foglie, 2011.

³² SALVATORE VERDE, *Massima Sicurezza. Dallo stato sociale allo stato penale*, Okradek, 2002.

Nel quadro così tracciato, nell'ottica di un'auspicabile cambio di paradigma sul tema votato alla necessaria uniformità di trattamento, apparirebbe opportuno potenziare il modello Basaglia e quell' "approccio democratico" alla salute mentale di tendenza anti psichiatrica, imperniato sul fulcro delle c.d. strutture territoriali intermedie. Il portato fondamentale di questo modello risiede nell'esigenza di osmosi tra il mondo dell'esecuzione penale e quello della società civile, attraverso un interscambio che ponga fine alla rigida segregazione del malato psichico e del "reo – folle" dal "mondo dei sani" della società civile, per prediligere luoghi e pratiche intimamente interconnesse con il territorio e con le sue istituzioni, così da promuovere una vera e propria psichiatria di comunità.

Necessità e prospettive concrete di intervento

Sul fronte dell'approccio trattamentale del disagio di minorenni e giovani adulti e della loro presa in carico sanitaria, utili proposte operative provengono dall'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria campano cui ha fatto seguito, nel 2023, la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 520, avente ad oggetto *"Interventi per il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza clinica dei servizi sanitari penitenziari"*.

Non essendo questa la sede per dare conto della complessità del quadro operativo, se ne evidenzieranno i principali aspetti con relative criticità, seguendo la bipartizione tra i due diversi ambiti:

- quello prettamente detentivo – IPM e CPA, che prevede specifici Presidi Sanitari penitenziari a cura delle AASSLL competenti per territorio di ubicazione delle strutture;
- quello territoriale, che comprende tutta l'area dell'assistenza sanitaria ai minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, non in misura custodiale, con supporto sanitario del Servizio Minori di area penale delle AASSLL competenti per territorio di residenza del minore.

In primis, tali operatività evidenziano la necessità del rispetto del principio di territorialità – non solo nell'espiazione della pena, ma anche nella cura – atteso che riguardano esclusivamente le strutture del territorio regionale e l'utenza di competenza, per residenza o domicilio, in un comune campano: la normativa in materia prevede che sia *"da evitare il ricorso a collocamenti extraregionali nel rispetto del principio di territorialità della cura, al fine di permettere al minore il pieno reinserimento nel proprio territorio di appartenenza."*

Ciò posto, quanto all'ambito detentivo, le AASSLL coinvolte hanno l'obbligo di assicurare una serie di prestazioni sanitarie all'interno delle strutture penitenziarie tra cui, prioritariamente, le

prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative rientranti nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e il collegamento con il Servizio Minori d'area penale, nonché la costituzione di un'equipe integrata interistituzionale attiva soprattutto nella fase in cui si rende necessario prospettare all'A.G. procedente soluzioni extra - penitenziarie funzionali alle esigenze di salute del soggetto.

Ulteriori passi, poi, si rendono necessari sul piano operativo per garantire l'effettiva presa in carico dei minori e dei giovani adulti onde consentire l'erogazione dei trattamenti sanitari, per colmare l'assenza di un chiaro riferimento territoriale esterno al contesto penitenziario, condizione in cui versano molti soggetti in misura detentiva o arrestati, prevalentemente stranieri.

Ed infatti, il 18 marzo 2024 un minorenne di origini tunisine - detenuto presso l'IPM di Airola - tentava il suicidio con strangolamento. Trasferito da un'ambulanza del 118 in ospedale, ha dovuto attendere circa 15 ore che arrivasse il neuropsichiatra infantile da Foggia perché la struttura ospedaliera ne era sprovvista né, al momento, esiste un protocollo d'intesa perché il servizio possa essere prontamente garantito dall'esterno all'IPM.

A tal fine, la corretta e sollecita individuazione del comune di riferimento è fondamentale poiché consente di realizzare concretamente il collegamento tra Presidio Sanitario Intrapenitenziario e Servizio Minori di area penale dell'ASL territorialmente competente.

I minori stranieri non accompagnati, naturalmente privi di un tutore che possa chiedere l'iscrizione al SSN al pari dei minori di cittadinanza italiana, ricadono pertanto nella previsione di cui alla l. 47/2017, che radica la competenza alla presa in carico sanitaria in base al comune/territorio ove il ragazzo è stato fermato o arrestato.

L'assenza di fatto di un tutore che possa esprimere un consenso rispetto ai trattamenti sanitari necessari al minore (siano essi facoltativi e/o minimali od obbligatori) mette in crisi, di fatto, la formulazione legislativa che prevede che sia il tutore ad autorizzare il trattamento sanitario – farmacologico: la prassi, in assenza di un valido riferimento quanto al soggetto deputato all'espressione di consenso o ad un suo sostituto, è nel senso che il trattamento sanitario richiesto viene di fatto *semplicemente* effettuato.

In ultimo, in quanto attività operativa prioritaria e fondamentale per il percorso di presa in carico, si rende necessario richiamare l'attenzione sul mancato raccordo tra istituzioni e sull'assenza diffusa di protocolli d'intesa e di definizioni congiunte tra Amministrazioni sanitarie e penitenziarie.

Tab. n. 1 – Stato della definizione formale e congiunta tra Presidio Sanitario e Direzione Penitenziaria delle locali modalità di trasmissione e gestione delle informazioni anagrafiche di ingresso ex DGRC n. 520/2023.		
ASL	IP	Definizione del protocollo locale
Avellino	CC Ariano Irpino	NO
	CC Avellino Bellizzi	NO
	ICAM Lauro	NO
	CR S. Angelo dei Lombardi	NO
Benevento	CC Benevento	NO
	IPM Airola	NO
Caserta	CR Arienzo	SI
	CR Aversa	SI
	CR Carinola	SI
	CC S. Maria C.V.	SI
Napoli 1 Centro	CC Napoli Poggioreale	SI
	CP Napoli Secondigliano	NO (in definizione)
	IPM Nisida	NO
	CPA Napoli	NO
Napoli 2 Nord	CC Pozzuoli	SI
Salerno	ICAT Eboli	SI
	CC Salerno	SI
	CPA Salerno	N.A. (struttura non operativa)
	CR Vallo della Lucania	SI

In assenza dei predetti protocolli d'intesa e delle comunicazioni delle informazioni di ingresso, la ASL competente per la struttura non potrà assicurare né le cure specialistiche, né l'informatizzazione delle attività e della documentazione sanitaria, compresa la cartella clinica.

Conclusioni

Il tortuoso ed intricato sistema deputato alla gestione in concreto della tutela della salute mentale e della presa in carico delle persone ristrette mostra che di fatto, spesso, dietro la maschera terapeutica si nasconde il volto di strumenti di controllo sociale, chiamati ad esercitare compiti spiccatamente custodiali: *“Non s’invochi il diritto alla salute della persona quanto piuttosto l’idea di tutelare la sicurezza e la comunità sociale, non tanto rispetto ai malati quanto a soggetti disturbanti, per i quali ci si preoccupa più di dove metterli piuttosto del come e con quali percorsi e risorse prendersene cura.”*³³

Ciò posto, è evidente che la dimensione minorile della detenzione associata al trattamento del disagio psichico – dimensione di consistenza numericamente attenuata rispetto al circuito degli adulti, ma non per questo meno critica – necessita di particolare attenzione, sia per l'ontologica incompiutezza evolutiva del soggetto minorenne che ha bisogno di cure, sia perché, di fatto, non è operazione semplice individuare approcci terapeutici inclusivi e soluzioni efficaci che prescindano dall'uso neutralizzante del farmaco e che prediligano la dimensione relazionale e dinamica dell'ascolto empatico.

³³ P. PELLEGRINI, *Il superamento degli OPG e le REMS. Oltre le buone intenzioni*, in www.sossanita.org, 7.6.2020

3.5 Affettività detenuta

Carolina Bottone e Ilaria Giugni

Tutela dell'affettività negli IPM: quali contraddizioni ci sono.

Con il decreto legislativo n. 121 del 2018 viene introdotto l'ordinamento penitenziario minorile. Tale decreto appare innovativo sotto molteplici aspetti: l'introduzione della giustizia riparativa (articolo 1 bis); la prevalenza delle misure di comunità su quelle detentive (articoli da 2 a 13); la previsione – per quanto riguarda le misure intramurarie – di un programma personalizzato per ciascun minore detenuto (articolo 14); la previsione della custodia attenuata, da attivarsi qualora il minore abbia raggiunto un grado di maturità tale da permettergli la gestione graduale di rapporti con l'esterno (articolo 21).

Tra gli aspetti più significativi vi è la previsione dell'articolo 19, rubricato "Colloqui e tutela dell'affettività". Tale norma riconosce e garantisce a ciascun minore e giovane adulto detenuto presso un IPM otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in giorno festivo o pre-festivo con i congiunti o con persone con cui sussista un legame affettivo. Tale legame deve essere verificato dal direttore dell'Istituto tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali. I colloqui hanno durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta.

Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti i colloqui con volontari autorizzati ad operare negli Istituti penali per minorenni ed è assicurato loro un costante supporto psicologico.

L'aspetto più innovativo della norma è costituito dalla possibilità data a ciascun detenuto – salvo che sussistano specifici divieti da parte dell'autorità giudiziaria – di poter svolgere, ogni mese, colloqui prolungati della durata non inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei. Tali visite prolungate hanno lo scopo di riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico: è previsto, infatti, che esse si svolgano presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti ed organizzate per consentire la preparazione e consumazione di pasti. Tali visite, infine, sono consentite anche per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

Leggendo la norma, sembrerebbe che la tutela dell'affettività sia garantita nel senso più ampio del termine: la previsione di unità abitative all'interno delle quali riprodurre un'atmosfera quotidiana e l'intenzione – apparente – del legislatore di voler favorire il mantenimento dei legami affettivi durante la detenzione farebbero ritenere che sia consentita, sia pure implicitamente, la possibilità di avere colloqui intimi.

Tale ultimo aspetto viene chiarito, invece, dalle Linee di indirizzo per l'esecuzione delle

pene nei confronti dei condannati minorenni del Dipartimento per la giustizia minorile del 15 gennaio 2020, in cui si chiarisce espressamente che «poiché alla visita prolungata va applicato lo stesso regime delle visite di normale durata, i controlli saranno quelli previsti dall'articolo 18 della legge 354/75».

L'articolo 18 della legge 354/75 (ordinamento penitenziario per gli adulti) stabilisce, infatti, che per i colloqui è previsto il controllo visivo e non auditivo del personale di custodia. Stabilisce, altresì, che i locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata dello stesso; questo, senza specificare, però, ove sussista tale possibilità di riservatezza.

Una tale lettura sembra, tuttavia, non condivisibile. Privare giovani o giovanissimi della possibilità di poter avere colloqui intimi con soggetti con i quali sussiste una relazione affettiva non solo è irragionevole, ma anche dannoso, se si considera l'importanza dell'avere una sana vita sessuale e affettiva nella fase adolescenziale. Privarli di ciò significa privarli di una parte importante della loro crescita e del loro sviluppo psico-fisico.

La mancata attuazione dell'articolo 19 negli IPM campani.

La tutela del diritto all'affettività dei minori detenuti, già intesa in maniera riduttiva ed insufficiente dal legislatore, non risulta neppure assicurata appieno nella prassi, come dimostrano i dati raccolti nel corso delle visite effettuate dall'Osservatorio nel 2023 presso gli IPM della regione.

Durante l'ultimo accesso all'istituto di Nisida, ad esempio, è stata riscontrata una duplice violazione del dato normativo. Non solo non esistono spazi per poter effettuare visite prolungate, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 19; ma non è prevista nemmeno la possibilità di svolgere colloqui con volontari per i ragazzi privi di riferimenti socio-familiari, come sancito dal comma 2 della stessa disposizione.

Sul punto, v'è da segnalare che, per far fronte ai trasferimenti presso l'istituto da altri IPM del Nord, la sezione femminile è stata dismessa per permettere una redistribuzione degli spazi più idonea e che, dei ragazzi trasferiti, circa l'80% è di origine straniera. È evidente, dunque, l'urgenza non soltanto di predisporre i locali per le visite prolungate, ma anche di assicurare colloqui così come previsto dal comma 2, per sanare i vizi riscontrati.

Nell'IPM di Airola, invece, è previsto, per i ragazzi stranieri o provenienti da altri IPM, di poter effettuare colloqui con i propri parenti tramite videochiamate. Per ciò che attiene alle visite prolungate, queste sono possibili soltanto nei periodi estivi all'interno del cortile dell'Istituto, attrezzato appositamente con gazebo e giochi per bambini. Mancano, pertanto, anche qui spazi adibiti appositamente per le visite prolungate.

Il modello delle visite prolungate per minori nella sentenza n. 10/24 della Corte costituzionale

Nonostante la lettura asfittica del dato normativo fornita dal Dipartimento per la giustizia minorile, e l'attuazione non sempre soddisfacente nella prassi, le visite prolungate per minori sono state recentemente centrali in un'importante pronuncia della Corte costituzionale sull'affettività nelle carceri per adulti.

All'inizio del 2024, infatti, con sentenza n. 10, i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittimo l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona adulta detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Così facendo, tale decisione ha ammesso la possibilità di destinare taluni spazi all'interno delle carceri per adulti all'affettività c.d. inframuraria, delegando all'amministrazione penitenziaria e alla magistratura di sorveglianza l'attuazione del principio affermato.

La Corte costituzionale, in realtà, si era già pronunciata sulla questione nel 2012. In quell'occasione, pur riconoscendo l'importanza di mantenere dei legami solidi durante la detenzione, aveva ritenuto di dover passare la palla al Parlamento trattandosi di una scelta di natura discrezionale e, dunque, politica. Trascorsi invano oltre dieci anni, la questione è stata risolta in maniera diversa: dichiarando incostituzionale la previsione assoluta e inderogabile del controllo a vista durante i colloqui, si è ammessa – in astratto – la possibilità di momenti riservati con il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente. Non era più possibile attendere: occorreva restituire alle persone recluse un diritto fondamentale sino ad allora negato.

Per giustificare l'approdo a questa diversa soluzione i giudici costituzionali hanno trovato un appiglio proprio nella novità delle visite prolungate disciplinate in ambito minorile. A parere della Corte, infatti, tale innovazione del d.lgs. n. 121 del 2018 rappresenta un cambio di passo nella legislazione vigente e poteva quindi agilmente interpretarsi come una soluzione già rinvenibile nel sistema cui aggrapparsi per superare l'inattività delle Camere.

Dall'istituto presente nell'ordinamento penitenziario minorile la sentenza ricalca, in particolare, alcune indicazioni relative agli spazi e ai luoghi da dedicare all'affettività c.d. inframuraria, determinando invece in maniera diversa i motivi ostativi alla concessione dei colloqui intimi (pericolosità sociale della persona detenuta, irregolarità di condotta e precedenti disciplinari), le categorie di reclusi escluse dalla loro fruizione (ristretti in regime di sorveglianza particolare e di 41 bis o.p.) e gli affetti ammessi a prendervi parte (soltanto il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente).

Una tale pronuncia storica presenta, tuttavia, taluni aspetti critici proprio in ordine a questi aspetti originali rispetto all'istituto omologo previsto per i minorenni, quali, in particolare, la scarsa

inclusività dell'affettività inframuraria così come tratteggiata dalla Corte e il rischio di subordinare alle logiche della premialità il nuovo diritto.

D'altra parte, desta più di una perplessità anche la concreta possibilità di individuare o realizzare locali per i colloqui intimi in istituti spesso fatiscenti e sovraffollati, come dimostra peraltro la stessa esperienza delle visite prolungate negli IPM della Campania.

L'auspicio, pertanto, è quello di una rimeditazione per via legislativa della disciplina dei colloqui intimi nelle strutture per adulti. Per sanare le criticità riscontrate e per superare l'approccio per singolo istituto o regionale foriero di un'applicazione a macchia di leopardo del diritto all'affettività inframuraria.

L'occasione potrebbe essere propizia anche per prendere atto delle insufficienze riscontrate nella prassi degli istituti minorili assicurando un esercizio pieno del diritto anche a minori e giovani adulti detenuti nel nostro paese.

4 Le comunità minorili: dati e tendenze recenti

4.1 Schede di rilevazione delle comunità visitate *Osservatorio Minorile*

Comunità Amistà

Ente gestore: Cooperativa “La Rosa”

Tipologia: Comunità educativa maschile e femminile

Indirizzo: Via Cesinola, n. 52, San Martino Valle Caudina, Avellino

Sito web: <https://www.comunitaamista.it>

Email: info@comunitaamista.it

Telefono: 0824848270

Struttura

La comunità Amistà è gestita dalla Cooperativa La Rosa ed ospita sia ragazzi che ragazze, provenienti dal circuito penale o dall'area amministrativa. La struttura ha sede presso San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, è stata costruita nel 2005 e si trova in ottime condizioni. È composta da 4 camere doppie ed una camera singola destinata all'utenza femminile. I servizi igienici si trovano al di fuori delle stanze. Per quanto riguarda gli spazi comuni vi sono 2 saloni (uno al piano terra e uno al primo piano), oltre ad un giardino e alle sale dedicate ai laboratori rispettivamente di cucina e musicale.

Personale

Lo staff è composto da un responsabile, una coordinatrice, 3 operatori della professione infermieristica, 3 educatori, 2 psicologhe (una interna ed una esterna), un infermiere e 4 volontari (un insegnante, un responsabile Caritas, un formatore musicale e un volontario di Garanzia Giovani).

Ospiti

La comunità può ospitare fino ad 8 persone. Al momento dell'intervista 3 ragazzi provenivano dal circuito penale (2 ragazzi in messa alla prova e uno destinatario di art. 22), mentre i restanti 5 (tra

cui una donna) dall'area amministrativa. Tra loro, 6 ragazzi erano italiani e 2 di origine marocchina; solo 2 di loro erano minorenni. Nessuno presentava problemi di uso di sostanze stupefacenti o disagio psichico.

Sanità

I tempi di attesa per accedere ai servizi di sanità pubblica locale dell'ASL sono molto lunghi; ad esempio, una visita con lo neuropsichiatra infantile può tardare anche 10 mesi.

Scuola, lavoro e altre attività

I corsi di formazione professionale attivi sono 3: 2 corsi presso una birreria artigianale ed un corso per pizzaiolo. Altri ragazzi frequentano corsi esterni per diventare panettiere, operaio edile e operatore sanitario.

I ragazzi hanno la possibilità di frequentare la scuola, in particolare, il Liceo Scientifico, l'Istituto Alberghiero e Ragioneria.

Le attività sportive a disposizione dei ragazzi sono molte: beach volley, calcetto e palestra. Le attività culturali offerte sono: un laboratorio teatrale, uno di produzione di marmellate e prodotti sott'olio, un altro laboratorio culinario che si occupa di organizzare buffet e, infine, un laboratorio sulla legalità.

Relazioni con l'esterno

Ai ragazzi è concesso un solo colloquio settimanale con i genitori o con persone comunque autorizzate dall'Autorità Giudiziaria.

Comunità Jonathan

Ente gestore: Jonathan ONLUS

Tipologia: Comunità alloggio per minori provenienti dall'area penale

Indirizzo: Via dei Camaldoli n.51, 80030, Scisciano, Napoli

Email: info@progettojonathan.com

Telefono: 081 519 8677

Struttura

L'edificio che ospita la comunità venne costruito nel 1993. Le camere sono 2 (da 2 posti ciascuna); 3 sono destinate agli ospiti e una agli operatori. I servizi igienici presenti in struttura sono 3, 2 per

gli ospiti e uno per gli operatori. Oltre alle stanze vi è una sala da pranzo, un'area dedicata alla socialità e un ampio spazio esterno, composto da giardino, orto e campetto da calcio.

Personale

Lo staff è formato dalla direttrice, un coordinatore, 2 educatori, 4 operatori con distinte formazioni e 2 volontari. I mediatori culturali vengono contattati a chiamata; anche la psicologa è esterna. Quest'ultima intrattiene colloqui una volta alla settimana con i ragazzi nel periodo iniziale di adattamento e successivamente ogni 15 giorni.

Ospiti

La normativa della Regione Campania prevede che su un totale di 8 possibili utenti, il 40% possano essere dell'area penale ed il 60% di quella amministrativa. Per scelta della comunità Jonathan si ospitano solo minori provenienti dal circuito penale e, pertanto, il numero massimo di ospiti è 4. Al momento della visita erano infatti presenti 4 ragazzi, tutti campani. Due di loro si trovavano in comunità per un provvedimento di custodia cautelare, mentre gli altri 2 erano in messa alla prova. Solo uno di loro era minorenni, gli altri 3 avevano da poco compiuto 18 anni. Secondo quanto riferito dal responsabile della comunità, nessuno dei ragazzi presenti era affetto da disagio psichico, né presentava problematiche connesse all'uso di sostanze.

Scuola, lavoro e altre attività

Al momento della visita 3 ragazzi frequentavano le scuole medie ed uno il terzo anno di scuole superiori. Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale, 2 ragazzi erano inseriti in un corso presso una birreria artigianale, mentre un altro frequentava il corso per diventare pizzaiolo.

Le attività proposte ai ragazzi sono molte. Da 9 anni si svolge un corso di vela, grazie all'aiuto di volontari e alla donazione di una barca a vela confiscata alla camorra. I ragazzi giocano regolarmente a calcetto nel campo da calcio della struttura e spesso vengono organizzate attività di cinema e teatro. Da una decina d'anni viene inoltre proposto ai ragazzi un laboratorio di fotografia e anche la possibilità di partecipare ai gruppi scout.

Relazioni con l'esterno

I ragazzi hanno a disposizione 3 telefonate di 10 minuti con i genitori ed un colloquio settimanale.

Comunità Peppino Brancati

Ente gestore: Associazione di Promozione Sociale "Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus"

Tipologia: Comunità educativa maschile e femminile

Indirizzo: Via Margherita di Savoia n° 22, Torre Annunziata (Napoli)

Sito web: <https://www.piccolipassigrandisogni.it/>

Email: peppinobrancati@piccolipassigrandisogni.it

Telefono: 0818624138 (int.2)

Struttura

La Comunità Peppino Brancati è una comunità alloggio attiva dal 2017 e sita nel comune di Torre Annunziata in provincia di Napoli. L'ente gestore è l'Associazione di Promozione Sociale "Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus". La struttura è composta dalla sala comune, il campo da calcio, il teatro e l'oratorio. Per quanto riguarda le camere degli ospiti, ve ne sono 4 (3 camere da 2 posti e una tripla). Ogni stanza ha il bagno in camera. E' presente anche un ufficio per gli operatori, con annessi camera e bagno.

Personale

Lo staff della comunità è composto da: un direttore, un coordinatore, un operatore polifunzionale (pedagogista), 3 educatori, 1 psicologo e 3 educatori per l'infanzia. Collaborano con lo staff anche 15 volontari.

Ospiti

La comunità può ospitare fino ad un massimo di 8 minori, italiani e stranieri di sesso maschile e femminile, affidati dal Tribunale per i Minori del Settore Civile, Penale e Amministrativo o dai Servizi Sociali, compresi nella fascia d'età 13-18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 21° anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

Al momento dell'intervista, presso la struttura erano presenti 5 ragazzi provenienti dal circuito dell'accoglienza, 2 ragazzi in messa alla prova e un ragazzo in misura cautelare. L'età degli ospiti presenti va dai 16 ai 18 anni. La maggioranza dei ragazzi è italiana, essendo presenti anche un ragazzo apolide e uno bengalese. Secondo quanto riferito dai responsabili della struttura, 2 tra questi ragazzi presentano disagio psichico.

Scuola, lavoro e altre attività

Per quanto riguarda i corsi scolastici, al momento della visita la metà dei ragazzi frequentavano la scuola (l'istituto alberghiero, la scuola serale o le scuole medie).

Sono previsti i seguenti corsi di formazione professionale: pasticceria, pizzeria, caffetteria, teatro e video making. Un ragazzo inoltre lavora presso un autolavaggio; in questo caso la retribuzione consiste unicamente in un rimborso spese.

Anche in collaborazione con enti esterni la comunità offre ai ragazzi la possibilità di praticare vari sport: calcio, pallavolo, basket, rugby, boxe E taekwondo. I ragazzi, inoltre, frequentano quotidianamente l'oratorio.

Giornata tipo

7.00-8.00: sveglia, colazione e igiene personale

7.30-8.30: invio o accompagnamento dei minori a scuola

8.30- 13.00: svolgimento delle attività previste (scuola, volontariato, lavoro)

13.30-14.30: pranzo

14.30-16.00: riposo

16.00-18.00: ripresa delle attività (di recupero scolastico, volontariato, sport, palestra, passeggiate uscite con gli operatori)

20.30: cena

21.00-23.00: visione tv, giochi, tornei

23.00: buonanotte

Sanità

Dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, presso la struttura accede regolarmente il medico di base. La realizzazione delle visite, anche specialistiche, avviene in maniera fluida. In comunità vengono anche realizzati i test antidroga in collaborazione con il SerD. Per quanto concerne, invece, la gestione del disagio psichico, questo viene affrontato con terapie specialistiche e gli psicofarmaci somministrati esclusivamente sotto prescrizione medica.

Relazioni con l'esterno

I ragazzi hanno diritto a 3 telefonate settimanali della durata di 10 minuti e 1 colloquio settimanale solamente con i genitori. Rimane il problema per i ragazzi che non hanno i genitori, come ad esempio i minori stranieri non accompagnati, i quali si trovano in una posizione di evidente svantaggio rispetto alla possibilità di intrattenere contatti con l'esterno. In alternativa ai colloqui, possono essere realizzate videochiamate.

I ragazzi sottoposti a misura cautelare – penali si attengono a quanto previsto dall'Autorità

Giudiziaria e a quanto prescritto nel “vademecum operativo per le comunità del privato sociale” del Ministero della Giustizia. Svolgono un’attività scolastica/lavorativa e una di volontariato, secondo le modalità previste dall’Autorità Giudiziaria. I colloqui si effettuano una volta a settimana (genitori e fratelli). Possono inviare e ricevere corrispondenza epistolare. Possono ricevere telefonate dai genitori nei giorni dispari, le telefonate si effettuano dalla stanza dell’operatore dalle ore 16.00 alle 20.00. Non possono usare il cellulare ed i social network.

Comunità Il Sogno

Ente gestore: Associazione “Piccoli passi grandi sogni”

Tipologia: Comunità educativa maschile

Indirizzo: Via Don Bosco 8, 80141, Napoli

Sito web: <http://www.piccolipassigrandisogni.it/comunita-educative/il-sogno/>

E mail: ilsogno@piccolipassigrandisogni.it

Telefono: 081 780 92 66

Struttura

La struttura è stata costruita nel 1960, ma solo dal 2006 ospita la comunità minorile. Attualmente lo stabile si trova in ottime condizioni, sia interne che esterne, grazie anche agli interventi costanti di manutenzione. La struttura può ospitare fino a un massimo di 8 minori, di età compresa tra 13 e i 18 anni, di sesso maschile. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 21° anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. La comunità accoglie minori stranieri non accompagnati (MSNA), minori sottoposti a provvedimenti amministrativi e anche ragazzi provenienti dal circuito penale. Gli ospiti alloggiano in 4 stanze da 2 persone, mentre i servizi igienici si trovano fuori dalle camere. Sono presenti poi un ampio soggiorno, la cucina e attiguo alla comunità vi è l’Oratorio Centro Giovanile, con campi da gioco, il teatro e la palestra.

Personale

Lo staff della comunità è composto dal responsabile, il coordinatore, 6 educatori e 2 volontari del servizio civile. La psicologa è presente in comunità un giorno a settimana.

Ospiti

Al momento della visita la comunità accoglieva 8 ragazzi, di cui 4 provenienti dal circuito penale,

tutti destinatari di un provvedimento di messa alla prova. Uno dei 4 ragazzi stava contemporaneamente scontando una condanna definitiva. La metà degli 8 ragazzi presenti era di nazionalità italiana, gli altri ragazzi erano 2 africani, 1 egiziano e 1 bosniaco. Per quanto riguarda l'età, solo 2 ragazzi erano minorenni. Non erano presenti ragazzi con problemi di tossicodipendenza o disagio psichico.

Scuola, lavoro e altre attività

Due ragazzi della comunità frequentavano l'istituto alberghiero, un altro il liceo scientifico e 3 ragazzi stranieri stavano frequentando sia corsi di italiano che la terza media.

Circa i corsi di formazione professionale, risultano attivi un corso per pizzaiolo, uno per diventare operatore turistico e uno per diventare operatore nautico. Al momento della visita un ragazzo stava lavorando come magazziniere. Inoltre, molti dei ragazzi svolgono attività di volontariato (molto spesso previste dal percorso di messa alla prova).

Tutti i ragazzi sono coinvolti in attività gestite da enti esterni. Le principali sono attività sportive quali nuoto, calcio, palestra, canoa e kayak, ma vi è anche la possibilità di frequentare laboratori di teatro, musica e un laboratorio artistico in cui si insegna ai ragazzi a realizzare murales.

Sanità

Si riscontrano tempi di attesa molto lunghi per la realizzazione di visite specialistiche; in generale, la collaborazione con i servizi sanitari locali non è fluida, essendovi lunghi tempi di attesa per accedere a qualsiasi servizio.

Comunità Mamma Matilde

Ente gestore: Associazione "Piccoli passi grandi sogni"

Tipologia: Comunità educativa maschile

Indirizzo: Via Margherita di Savoia n° 22, Torre Annunziata (Napoli)

Sito web: <https://www.piccolipassigrandisogni.it>

Email: mammamatilde@piccolipassigrandisogni.it

Telefono: 0818624138 int.1

Struttura

La struttura, costruita nel 2004, a seguito di lavori di ristrutturazione, si trova attualmente in buone condizioni. Al suo interno vi sono 4 camere da letto (ognuna con il proprio bagno): 3 doppie e 1

tripla ed un ufficio per gli operatori con annessa camera e bagno. La comunità è situata all'interno di un complesso più ampio, dove si trova l'Oratorio-Centro Giovanile (con campi da gioco e teatro), l'appartamento dei salesiani e la sede del Giudice di Pace. Dispone di ampi spazi per lo svolgimento di attività ricreative e sportive.

Personale

Lo staff è composto da un direttore, un coordinatore, 3 educatori, 1 operatore polifunzionale, 3 operatori per l'infanzia ed una psicologa. Collaborano con lo staff anche 15 volontari.

Ospiti

Al momento della visita erano presenti 9 ospiti: 2 minori stranieri non accompagnati, 5 minori destinatari di provvedimenti amministrativi e 2 minori provenienti dal circuito penale in misura cautelare. Su 9, 7 erano di nazionalità italiana e 2 egiziana. Tutti avevano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Scuola, lavoro e altre attività

Al momento della visita tutti i ragazzi frequentavano la scuola; in particolare, 2 ragazzi stavano frequentando l'istituto alberghiero, 3 la scuola media, e altri istituti professionali.

Due ragazzi lavoravano, uno come pizzaiolo e l'altro come barbiere, ma entrambi solamente per 2 ore a settimana, per cui la retribuzione si riduceva al rimborso spese. Presso la struttura è attivo un corso di formazione professionale per video maker, oltre a quello di barberia e pizzeria.

Le attività sportive offerte ai ragazzi, spesso gestite da personale esterno allo staff della comunità, sono: calcio, pallavolo, basket, rugby, boxe a taekwondo. Gli ospiti frequentano abitualmente il teatro e l'oratorio.

Sanità

Ogni ragazzo ha un medico di base e in caso di necessità di visite specialistiche viene contattata l'ASL di competenza. Le visite vengono realizzate in tempi brevi e solitamente i servizi sanitari territoriali sono in grado di soddisfare le richieste della comunità in modo celere ed efficiente.

Viene riportato dal responsabile della comunità che nel 2021 si era verificato un caso di autolesionismo, non essendo fortunatamente per nulla abituale.

Relazioni con l'esterno

I ragazzi hanno a disposizione 3 telefonate di 10 minuti con i genitori ed un colloquio settimanale.

4.2 La vita in comunità - alloggio

Marika La Pietra

La Comunità alloggio è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento.

A questi viene delegato il mandato istituzionale di operare una costante azione educativa, assistenza e tutela nonché gestione della quotidianità degli ospiti, le cui posizioni sono spesso molto diversificate, di predisporre attività socio-educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, di attuare il coinvolgimento dei giovani in tutte le attività afferenti la vita quotidiana, di valutare e predisporre l'inserimento in attività formative e di lavoro, di provvedere alla stesura di progetti educativi individualizzati, della gestione delle emergenze e della socializzazione.

Le comunità – alloggio ospitano un massimo di 8 minori, 9 in caso di emergenza, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, la cui permanenza può essere estesa fino al compimento del 21° anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

In particolare dette comunità potranno ospitare minori sottoposti alle misure di cui al DPR 448/88, segnatamente in misura cautelare *ex art. 22 -cd. "collocamento in comunità"* - , direttamente o come aggravamento di una misura meno contenitiva. In questo caso, *<<con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione >>*. In secondo luogo l'ingresso in una comunità può avvenire a seguito dell'adesione a un progetto di messa alla prova che preveda tale specifica prescrizione o per l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione quando non sia possibile lo svolgimento intra-familiare.

Il primo accesso in comunità per un minore, per quanto meno impattante rispetto all'ingresso in un istituto penitenziario, non risulta mai di semplice gestione, motivo per cui è richiesta una certa professionalità e specializzazione tra le figure di riferimento intra-comunitarie.

Risulta fondamentale, in questa prima fase, spiegare al minore le ragioni del suo collocamento e, soprattutto, metterlo a conoscenza del progetto educativo che dovrà seguire, delle prescrizioni ordinate dal magistrato, delle regole e del funzionamento della comunità, degli eventuali divieti previsti e degli obiettivi che deve perseguire.

Il ruolo dell'educatore è certamente centrale in questa fase tanto delicata quanto complessa in cui, tra l'altro, si chiede al minore di comprendere le ragioni dell'allontanamento coatto dal proprio nucleo familiare.

E solo la corretta costruzione di un rapporto di fiducia consentirà all'educatore e, poi, a tutti gli operatori della comunità, di conoscere la storia del minore e della sua famiglia, del contesto di provenienza, della versione dell'utente e della sua storia processuale. Creare un rapporto fiduciario con il giovane ospite è, dunque, qualcosa di molto complesso anche perché in quella relazione a due il minore deve riconoscersi e rispettarne ruoli e funzioni.

Non è dunque sufficiente che l'operatore venga a conoscenza delle problematiche del minore così come emerse dalle informazioni trasmesse dai servizi sociali, dovendo integrare queste informazioni con le proprie osservazioni derivanti dal contatto quotidiano e dalle confidenze che via via gli verranno consegnate dal piccolo utente. Solo questo contribuirà a garantire la bontà dell'intervento educativo affinché possa essere il più personalizzato possibile.

La comunità può anche essere considerata come un luogo in cui fare esperienza di relazioni autentiche e curative, in cui l'importanza di progettare e costruire l'intervento relazionale significa fare in modo che questo non sia improvvisato, ma pensato e costruito sulla base di una reale predisposizione all'ascolto dei bisogni e delle richieste esplicite e implicite del minore accolto.³⁴

Altra complessità deriva dalla corretta conoscenza e gestione dei momenti di libertà con la privazione delle libertà che, di fatto, sono connesse alla propria posizione processuale. Il che richiede certamente uno sforzo di responsabilizzazione che non si esaurisce dunque nella buona riuscita del progetto educativo ma viene messa alla prova nella quotidianità. Se a ciò si aggiunge la diversificazione della natura procedurale che ha condotto ciascuno degli ospiti nella comunità, è evidente come il lavoro degli operatori, da un lato, ed il rispetto di regole che sono soggette a fattori esterni, non sempre conduca ad una serena convivenza.

Pertanto, il processo di responsabilizzazione del minore, per quanto più coerente con l'assetto teorico del fine risocializzante della pena, risulta anche sicuramente più complesso rispetto alle dinamiche privative o infantilizzanti tipiche del carcere.

La vita in comunità sarà dunque cadenzata sulla base di prescrizioni relative alle singole posizioni procedurali ed a regole interne, in genere comuni a tutte le comunità, e riguardanti la cura personale e del proprio ambiente di vita, la partecipazione attiva alla pulizia degli spazi comuni (cucina e locale soggiorno/pranzo) e la partecipazione alle attività di gruppo.

Ciascuno degli ospiti avrà poi delle attività di studio e/o di lavoro nonché di volontariato, sulla base delle proprie attitudini e del progetto educativo individualizzato.

Concretamente la fattibilità del P.I.E. dipende però dalle concrete relazioni che la struttura ha con il territorio, in base all'ubicazione ed alla rete costruita nel tempo.

³⁴ Bastianoni, P., Ciriello, M., Fucili, A.M. (a cura di), *Comuni_care in comunità per minori*, Azzano San Paolo, Junior, 2016

Nel corso di alcune visite dell'Osservatorio di Antigone è stato riferito che molto spesso viene domandato alle comunità quali siano le attività predisposte per i minori e che la principale dovrebbe appunto essere "fare comunità", come momento a forte valenza educativa: sovente ci si trova dinanzi a minori cui va spiegata e mostrata la cura *delle e nelle* relazioni, dunque l'importanza di collettivizzare le problematiche, i disagi, ma anche tentare di aiutarsi, facendo, appunto, "comunità".

Nell'ambito del nostro Osservatorio sulle condizioni dei minori ospitati in comunità per ragioni di natura penale, abbiamo osservato come gran parte delle comunità disponessero di spazi e attività molto diversificati.

In particolare, abbiamo notato come nelle comunità che accolgono minori presso strutture ecclesiastiche, la dotazione degli spazi ed il legame con il territorio fossero di gran lunga maggiori rispetto alle comunità laiche. Queste ultime vedono maggiori difficoltà per affermarsi sul territorio, per costruire reti e sostenere economicamente la vita, la gestione e la manutenzione degli spazi comuni.

In tutti i casi, abbiamo riscontrato forti problematiche nei rapporti con le Asl competenti territorialmente, dovendo spesso far fronte ad ulteriori spese perché professionisti privati prendano in carico i propri ospiti; sul punto, è stato riferito di lunghe liste d'attesa e delle tempistiche molto dilatate per la presa in carico dei minori ospiti delle comunità, non viaggiando questi su alcun canale preferenziale o differenziato rispetto al resto dell'utenza delle Asl.

Perché venga assicurata a tutti gli operatori la conoscenza di tutto quanto accaduto nell'arco della giornata, presso ognuna delle comunità visitate è presente un quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori, in cui viene scritto dello svolgimento delle attività di quella giornata, anche con riferimento ai singoli ospiti, l'eventuale somministrazione di farmaci (che avviene solo e sempre su prescrizione medica) e l'andamento generale, così come ogni altra informazione utile.

Per ciascun minore accolto è prevista una cartella personale, generalmente allocata nella stanza del coordinatore o della coordinatrice della struttura unitamente al progetto educativo individualizzato. Nella cartella personale, è anche presente la documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici. Una giornata-tipo in comunità parte con la sveglia alle 7.00 del mattino per gli ospiti che devono andare a scuola. Nella maggior parte dei casi, vengono garantiti almeno due indirizzi di studio (in genere, si opta per la formazione alberghiera), oltre ai corsi di alfabetizzazione ed alle scuole dell'obbligo. Per coloro che non sono iscritti a scuola, è richiesto di provvedere in mattinata alla pulizia e all'ordine della propria stanza, oltre che di provvedere all'igiene personale. In ogni caso, è

prevista e garantita la prima colazione così come il pranzo, tendenzialmente intorno alle ore 13.00 e conservato anche per chi rientra più tardi dalla propria attività scolastica e/o lavorativa.

Subito dopo, è prevista l'ora di riposo, ciò prima dell'inizio delle attività pomeridiane: per chi resta in comunità è previsto l'accompagnamento al momento di studio, attività ludico-sportive e organizzato l'accompagnamento per le attività di volontariato sulla base del proprio progetto educativo. E' poi spesso previsto uno spuntino pomeridiano, prima di dedicarsi ad eventuali altre attività. Alla sera, tendenzialmente, si concentra il momento di reale condivisione comunitaria tra tutti gli ospiti accolti nella struttura, dapprima a cena, poi con l'attività serale, coincidente spesso con il cambio di turno degli operatori.

Non in tutte le comunità è garantito un regime di stanze aperte durante la notte.

In tutte le comunità visitate è stato riferito, nel corso delle visite dell'Osservatorio minorile, che i colloqui visivi con i familiari, ove consentiti, sono garantiti almeno una volta alla settimana, con possibilità di telefonare alle proprie famiglie anche una volta al giorno, purché vi sia autorizzazione dell'Autorità competente.

Il momento del colloquio con i propri familiari talvolta è svolto alla presenza degli operatori di turno, ove le particolari esigenze del caso lo richiedano.

Alle famiglie è consentito lasciare doni o denaro ai propri cari ospitati in comunità, purché debitamente registrati e annotati nella cartella personale. In alcuni casi, si ricevono donazioni anche da benefattori/benefattrici anonimi/e e, in questi casi, la comunità provvede alla relativa distribuzione sulla base delle condizioni economiche dei minori accolti.

In tutte le comunità visitate, nelle stanze è garantito lo spazio previsto *ex lege* e, la maggior parte, presentano i servizi igienici al loro interno. In genere, il numero massimo di ospiti per ciascuna stanza è di quattro unità.

Inoltre, in tutte le comunità visitate, viene rispettato il numero e le professionalità previste per legge ovvero:

- un coordinatore/una coordinatrice, che può essere individuato/a tra gli educatori in possesso di un titolo di laurea tra psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, scienze del servizio sociale, scienze dell'educazione professionale;
- almeno un educatore professionale;
- almeno una figura educativa ogni 4 minori presenti nelle ore diurne e, durante le ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa;
- altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività (tra operatori del servizio civile, volontari, collaboratori domestici).

Nella quasi totalità delle comunità visitate, gli spazi comuni erano molto ben tenuti e puliti.

Accanto all'ingresso in comunità, un altro momento altrettanto delicato è quello delle dimissioni a seguito del buon esito o dell'andamento processuale. È necessario, in questa fase, che l'educatore parli con il minore della conclusione del percorso e lo prepari al rientro nel proprio nucleo familiare. Nello specifico, l'educatore è tenuto a ripercorrere con il minore l'esperienza vissuta in comunità mettendo in luce i successi, i fallimenti, le difficoltà affrontate, gli ostacoli che sono stati superati e gli obiettivi che sono stati perseguiti. L'accompagnamento del minore in questa fase è importante anche per attribuire un significato alle relazioni costruite nel tempo assieme, con gli operatori e con gli altri utenti.

Con la previsione delle comunità penali, era parso che il legislatore proponesse di abbandonare la sua visione carcerocentrica prediligendo una diversa modalità di accoglienza dei minori e del disagio connesso al circuito deviante.

Permangono tuttavia numerosi dubbi, anzitutto circa la delega quasi totale al privato sociale che, in ogni caso, comporta costi di gestione comunque elevati per il bilancio nazionale. Inoltre, sebbene avessimo assistito per il passato – precisamente dal 2019 al 2022 – ad un incremento dei collocamenti in comunità in luogo del carcere, ad oggi è palese l'inversione di rotta che addirittura vede come residuale il ricorso al collocamento intracomunitario cui, nella prassi, si è ripreso a prediligere il carcere.


Al 30 aprile 2024, risultano 136 i minori ospiti delle comunità private nella Regione Campania³⁵ su un totale di 976 unità a livello nazionale; dopo la Lombardia (con 182 unità) e la Sicilia (con 177 unità), la Campania si attesta al terzo posto per numero di utenti accolti.

Nelle 62 comunità campane³⁶, dunque, vi sarebbe una presenza media di circa due utenti che hanno a carico procedimenti di natura penale. Questi dati sono tuttavia viziati da un elemento in particolare: non tutte le comunità iscritte nell'elenco delle strutture residenziali per minorenni e giovani adulti del Ministero della Giustizia ospitano attualmente minori entrati nel circuito procedurale penale. Infatti, una parte delle comunità iscritte nell'elenco di cui sopra, così come evinto dalle comunicazioni ricevute dalle stesse in sede di richiesta di visita dell'osservatorio minorile, hanno convertito la propria funzione di accoglienza (ad es. ospitando soltanto minori stranieri non accompagnati); questi stessi dati non risultano, però, ad oggi, essere stati recepiti nell'elenco ministeriale. Ne deriva, tra l'altro, che essendo di fatto molto ridotta la disponibilità di comunità sul territorio ciò che, purtroppo, accade è che i minori vengono indirizzati nella prima comunità che ha posti liberi, senza domandarsi se sia quella più giusta e più adatta alle necessità educative del giovane ospite.

³⁵ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_30.04.2024_G.pdf

³⁶ https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_aperto_delle_strutture_residenziali#r1d

Stando al flusso a livello nazionale³⁷ dall'anno 2020 a tutto il 2023, abbiamo assistito ad un crescente aumento del numero dei collocamenti in comunità.



Fonte: nostra elaborazione su dati DCGM

Conclusivamente ed alla luce delle riflessioni già riportate in altri articoli del presente Rapporto, si evidenzia come all'aumento dei collocamenti in comunità non corrisponda la diminuzione dei collocamenti in carcere che, anzi, vedono crescere il numero di persone minorenni, anche con l'abuso dello strumento delle misure cautelari.

³⁷ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Comunit_anno_2023.pdf

4.3 Considerazioni intorno alla messa alla prova

Carolina Bottone

Messa alla prova: cos'è e come funziona.

L'istituto della messa alla prova per i minorenni è disciplinato dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 448 del 1988. Questo istituto costituisce un "fiore all'occhiello" del codice del processo minorile in quanto è qui che si riscontra maggiormente la prevalenza del principio educativo su quello punitivo-afflittivo; così come è qui che è evidente il principio di non-desocializzazione, attraverso una fuoriuscita anticipata del minore dal circuito penale. E' evidente, infatti, la priorità dell'esigenza educativa su quella punitivo-afflittiva; così come è evidente il principio di adeguatezza e quello di riduzione della detenzione.

Quello che si intende attuare con la sospensione del processo con messa alla prova è, infatti, il ripristino, una volta valutata la personalità del minore, delle condizioni necessarie al suo sviluppo psico-fisico. La messa alla prova, prima di essere concessa dal giudice, richiede la redazione di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, che dia complessivamente conto: a) del coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) degli impegni specifici che il minore assume; c) della partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) delle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa (art. 27 d.lgs n. 272 del 1988). Il progetto, chiaramente, non può essere uguale per qualsiasi minore, ma esso deve essere <<adeguato e praticabile, cioè strutturato sulla base delle risorse personali e di quelle eventualmente presenti ed attivabili nel territorio; deve essere altresì flessibile, per potersi adattare alle mutevoli esigenze del minore nel corso della prova>>.³⁸ Il periodo di prova può variare dagli uno ai tre anni, durante i quali il minore è affidato ai servizi minorili e la prova consiste, nella pratica, in una serie di attività a carattere tendenzialmente sociale che egli è chiamato ad adempiere sulla base del progetto redatto. Al termine di tale periodo, i servizi minorili hanno l'obbligo di redigere una relazione da presentare al presidente del collegio giudicante e al pubblico ministero.

Viene, poi, fissata una nuova udienza per valutare l'esito della messa alla prova e, qualora questo sia positivo, si ha l'estinzione del reato; in caso di esito negativo, invece, ci sarà la prosecuzione del processo dal momento in cui esso si era interrotto.

L'istituto è risultato talmente innovativo da essere stato introdotto anche, seppur in maniera differenziata, nel processo penale per gli adulti dalla legge n. 67 del 2014.

³⁸ M. MIEDICO, *La <<sospensione del processo e messa alla prova>> fra prassi e prospettive di riforma*, in *Cass. Pen.*, 2003, p. 2468.

La messa alla prova poteva essere concessa per qualsiasi tipo di reato, in quanto il suo obiettivo è, appunto, non quello di punire, ma di educare. Poteva, perché questa condizione è cambiata in seguito all'entrata in vigore del Decreto Caivano, attraverso il quale si è provveduto all'inserimento, all'interno della norma di cui all'articolo 28, del comma *5bis*. Ad oggi, infatti, la messa alla prova non può più essere concessa nel caso in cui si proceda per reati di: omicidio aggravato, violenza sessuale aggravata, violenza sessuale di gruppo e rapina, se questa sia commessa contro persona ultra 65enne, da soggetto facente parte di un'associazione mafiosa o se commessa con la volontà di porre un altro soggetto in stato di incapacità di volere o di agire.

Attraverso tale modifica il legislatore ha preferito sacrificare il diritto all'educazione del minore ed il diritto ad una sua fuoriuscita anticipata dal circuito penale, per privilegiare tendenze securitarie di dubbia legittimità, anche costituzionale, se si considera, ad esempio il principio di uguaglianza sostanziale espresso nell'articolo 3 della Carta Fondamentale.

Modifiche all'istituto: la Riforma Cartabia.

La Riforma Cartabia è intervenuta sull'istituto della messa alla prova attraverso un ampliamento del secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. E', infatti, data la possibilità al giudice, in sede di emanazione del provvedimento che concede la messa alla prova, di formulare un invito al minore di partecipare ad un programma di giustizia ripartiva. Per giustizia ripartiva si intende: <<ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto del terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore>>. (art. 42, comma 1, lett. a d.lgs n. 150/2022). L'intera normativa sulla giustizia ripartiva è contenuta negli articoli che vanno dal 42 al 67. Per ciò che riguarda i principi, questi sono contenuti nell'articolo 43 del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) e prevedono, tra le altre cose, la partecipazione attiva e volontaria da parte dell'autore dell'offesa e dalla vittima; l'equo contemperamento tra interesse della vittima ed interesse dell'autore di reato; la ragionevolezza e la proporzionalità dell'esito riparativo; il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia ripartiva; la possibilità, per l'autore, di ricostruire legami con la comunità di appartenenza. E' precisato, poi, che il consenso alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa deve essere libero, informato, personale e consapevole. Suddetto invito può essere formulato in qualsiasi fase dell'esecuzione della pena e anche oltre. Può essere formulato, altresì, anche in caso di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità o per avvenuta estinzione del reato. Infine, tale partecipazione ad un programma di giustizia riparativa è da allegarsi alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e costituisce elemento valutabile da parte del giudice. E' da ritenersi ragionevole, infine, la previsione secondo la quale la mancata effettuazione

del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possano produrre effetti sfavorevoli nei confronti del minore considerato autore dell'offesa, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 1bis del decreto legislativo n. 121 del 2018 (ordinamento penitenziario minorile).

Il d.l. Caivano modifica – restringendone le maglie - l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art. 28 d.p.r. 448/1988, introducendo il nuovo comma 5 – bis, che esclude espressamente dall'alveo applicativo della messa alla prova – prima concedibile in ambito minorile per tutti i reati, senza limiti edittali – i delitti di omicidio, violenza sessuale e rapina, se commessi (o meglio se contestati) nella forma aggravata.

Il Tribunale per i minori di Bari - analogamente al Gip di Trento per il 27 - bis - ha da ultimo sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione perchè – si legge nell'ordinanza – *“appare in contrasto con tutto l'impianto normativo che regola il processo penale minorile e che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 31, comma secondo, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), che è volto principalmente al recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, anche attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo“.*

Messa alla prova "semplificata". Articolo 27-bis introdotto dal Decreto Caivano.

Il Decreto Caivano ha introdotto un nuovo tipo di messa alla prova, che è stata definita "semplificata", e che è disciplinata dall'articolo 27-bis. Tale norma prevede, nella fase delle indagini preliminari e per reati per i quali la legge stabilisca una pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, che il pubblico ministero, dopo aver verificato che i fatti non rivestano particolare gravità, possa notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale una proposta di definizione anticipata del procedimento. Tale proposta dev'essere subordinata alla condizione per la quale il minore debba accedere ad un programma rieducativo che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o, ancora, lo svolgimento di altre attività a favore della comunità di appartenenza per un periodo che può variare dai due agli otto mesi. Anche qui, come per la messa alla prova, il minore viene affidato ai servizi minorili. In caso di interruzione senza giustificato motivo del programma da parte del minore, il pubblico ministero sarà chiamato a decidere se procedere con richiesta di giudizio immediato. Inoltre, in caso di esito negativo del periodo trascorso, il giudice dovrà tenerne conto nel caso in cui venga fatta richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Anche qui, infine, in caso di esito positivo del percorso trattamentale, si avrà l'estinzione del reato.

Per ciò che riguarda l'introduzione dell'articolo 27-*bis* e degli elementi di criticità intrinseci alla norma, è opportuno far riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip del Tribunale per i minorenni di Trento in data 06.03.2024. All'intero di tale ordinanza è posto in evidenza, infatti, come la norma confligga con i più basilari principi del D.P.R. 448/88 e con gli articoli 3 e 31 della Costituzione.

E' posto, innanzitutto, in evidenza come il neo-nato istituto abbia una natura ibrida: esso si colloca, infatti, a metà strada tra una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e una messa alla prova tradizionale. Questo perché, nonostante la norma *ex art. 27-bis* si possa applicare solo in caso di reati di lieve entità, essa presuppone altresì che il comportamento del minore che ha commesso il fatto non possa ritenersi occasionale e quindi dar luogo ad una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Altro aspetto che viene in rilievo è quello per il quale tale norma preveda una definizione anticipata del procedimento attraverso la “concessione” di tale tipologia di messa alla prova già a partire dalla fase delle indagini preliminari. Cosa, questa, che in passato era stata fortemente criticata per il processo minorile e che aveva condotto a ritenere non applicabili in questa sede istituti tipici del processo per adulti (vedi l'applicazione della pena su richiesta delle parti oppure l'applicazione della messa alla prova a partire dalle indagini preliminari). L'esclusione di istituti del genere dal processo minorile è giustificata dal fatto che, nell'ambito di tale processo, tutto ruoti attorno ad un bisogno di educare e responsabilizzare il soggetto che si ha davanti e non solo di assecondare mere esigenze di economia processuale. Ebbene, non si comprende allora perché, se per gli istituti citati poc'anzi sia stata fatta una simile osservazione, per l'introduzione della messa alla prova “semplificata” *ex art. 27-bis* sia stato possibile ritenere sufficiente una pressoché nulla conoscenza del soggetto per sottoporlo a messa alla prova; strumento che, per sua natura, dovrebbe essere “ricamato” addosso al minore per fare in modo che ci sia un margine di successo.

Una procedura tanto semplificata è “innovativa”, infatti, persino se la si paragona al processo per gli adulti: in questa sede, in caso di concessione di messa alla prova nella fase delle indagini preliminari, il soggetto viene preso in carico dai servizi sociali attraverso una disciplina puntuale e precisa. Dunque, questo tipo di tutela non dovrebbe essere previsto a maggior ragione quando si tratta di soggetti minori? Come si è visto, invece, per ciò che riguarda questo nuovo tipo di messa alla prova, è previsto che i servizi sociali stilino un programma “rieducativo” sulla base del tipo di reato commesso e della sua gravità, senza che sia prevista anche una benché minima conoscenza del soggetto che hanno davanti. Quello che si ottiene, infatti, è un programma standardizzato, in totale antitesi con i presupposti educativi che contrassegnano il D.P.R. n. 448/88. All'interno di tale norma, appunto, non vi è l'obiettivo di responsabilizzazione del soggetto attraverso un percorso di crescita e di sostegno. Percorso che deve necessariamente essere

individualizzato e che qui, invece, si configura solo come una sorta di pena alternativa. E' evidente, dunque, come la norma abbia una finalità retributiva e per nulla educativa.

L'andamento della messa alla prova negli anni: dati aggiornati al 2022 e considerazioni conclusive.

I dati forniti dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità riferiscono che, nel 2022, in Campania, sono stati emessi complessivamente - dal Tribunale per i minorenni e dalla Corte d'appello per i minori di Napoli - 354 provvedimenti di sospensione del processo con messa alla prova. E, per Salerno, i dati riferiscono di 177 provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni.

Per ciò che riguarda le prescrizioni che sono state impartite ai minori in messa alla prova in Italia queste riguardano, soprattutto, attività di volontariato e socialmente utili (3.627), a fronte di poche prescrizioni inerenti un sostegno di tipo educativo (435). La fascia di età di ragazzi e ragazze in messa alla prova riguarda, essenzialmente, quella dei minori 17enni (991) e giovani adulti di età compresa, dunque, dai 18 ai 25 anni (2.314). Guardando, poi, all'esito della prova, si registra esito positivo nell'85,8% dei casi. Questo è un dato piuttosto costante se lo si raffronta anche con gli anni precedenti: i dati, che vanno dal 2012 al 2022, riferiscono che in media nell'80% dei casi c'è sempre esito positivo del percorso trattamentale. E l'esito positivo dello strumento si riflette anche sulla recidiva: su un campione di 1.110 minori, è stato dimostrato come, nell'arco di tempo di 60 mesi, quelli che hanno svolto un percorso di messa alla prova hanno un tasso di recidiva del 19%, mentre coloro che non hanno beneficiato di tale strumento riscontrano un tasso di recidiva del 29%. Tale percentuale resta pressoché invariata se aumentiamo l'arco temporale da 60 a 72 mesi: si nota, infatti, un tasso di recidiva del 20% per minori sottoposti a messa alla prova, a fronte di un tasso di recidiva del 31% per minori ai quali non è stata concessa.

Alla luce dei dati appena esposti è evidente che l'istituto della messa alla prova andrebbe intensificato: estendere sempre più tale strumento sarebbe positivo sia per attuare pienamente una fuoriuscita anticipata del minore dal circuito penale, evitando così di compromettere il suo processo educativo, sia per eliminare quella stigmatizzazione connessa alla detenzione. Come si è visto, inoltre, il ricorso alla messa alla prova è positivo anche in termini di recidiva dimostrando in tal modo come un trattamento extrapenale sia auspicabile e favorevole anche per il percorso di vita del minore successivo al compimento di un reato. Abbiamo osservato, però, come il Decreto Caivano abbia inciso in maniera negativa su questo tipo di istituto, non solo svuotandolo di significato (vedi messa alla prova "semplificata"), ma anche ostacolando (vedi introduzione del comma *5bis all'art. 28 del D.P.R. 448/1988*) rendendolo, in tal modo, contrario agli obiettivi che ne costituivano

lo scopo di tutela del diritto all'educazione, di sussidiarietà dell'intervento penale, di adeguatezza, rieducazione e personalità del trattamento.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un'estensione di tale strumento con contestuale potenziamento attraverso interventi sempre più puntuali e specifici da parte dei servizi minorili; ancor più auspicabile è un'abrogazione delle recenti modifiche del tutto irrazionali e contrarie a qualsiasi proposito educativo.

4.4 Considerazioni inerenti al sistema delle comunità penali per minori e giovani adulti

Riccardo Falcone

Nel sistema penale minorile italiano un ruolo centrale è ricoperto dai principi di minore offensività del processo, di de-stigmatizzazione e di residualità della detenzione, in base ai quali, al fine di tutelare il diritto alla rieducazione e al reinserimento sociale nel superiore interesse del minore, a quest'ultimo, in tutte le fasi del procedimento, deve esser arrecato il minor pregiudizio possibile, sia in termini di restrizioni della libertà, sia in termini di connessione e stabilità dei rapporti con il tessuto familiare, educativo e sociale nel quale egli è immerso. All'interno di questo quadro, la rete delle comunità alloggio per minori svolge un ruolo nevralgico, essendo chiamata ad accogliere minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti di sospensione con messa alla prova, di custodia cautelare ex art. 22 c.p.p.m., e condannati sottoposti a misura alternativa alla reclusione, per un totale nazionale, alla data del 31 Aprile 2024³⁹, di 997 unità, andando a costituire circa il 63% delle misure residenziali applicate, su di un totale di 1577 persone e circa il 7% dei 14173 soggetti complessivamente in carico all'USSM.

Tale dato è confermato, con leggere variazioni, dalle statistiche inerenti alla regione Campania, dove su un totale 1378 soggetti presi in carico dagli USSM di Napoli e Salerno, sono con una percentuale leggermente superiore a quella nazionale, circa il 9%, le persone soggette a misure di comunità che con un numero complessivo di 233 unità suddivise in 57 comunità⁴⁰ rappresentano circa il 58% sul totale dei soggetti sottoposti a misure residenziali. Dato seppur di poco inferiore alla media nazionale che riflette la minor presenza nel territorio rispetto ad altre regioni densamente popolate delle comunità (circa la metà rispetto al numero di comunità presenti in Lombardia, 18 in meno dell'Emilia Romagna, 13 in meno rispetto alla Puglia). L'utenza in Campania è composta quasi integralmente da ospiti di sesso maschile (il 97% del totale) e di nazionalità italiana (gli stranieri di area penale in comunità ammontano appena al 6%). I numeri regionali relativi al totale degli ingressi in comunità, nel 2023 è in leggero calo rispetto agli anni

³⁹ I dati sia nazionali che regionali di seguito riportati sono estratti dall'aggiornamento del 30 Aprile del 2024 a carico del Ministero della Giustizia dei dati relativi ai minori e giovani adulti in carico ai servizi sociali, consultabile al seguente link: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_30.04.2024_G.pdf

⁴⁰ Tale dato è estratto dal secondo aggiornamento 2023 dell'elenco aperto di strutture residenziali per minorenni e giovani adulti a cura del Ministero della Giustizia. L'elenco annovera un totale di 63 strutture di cui 3 hanno una diversa funzione attribuita all'interno del Catalogo Regionale dei Servizi residenziali e semiresidenziali (2 comunità di accoglienza per gestanti e madri con bambini e 1 Gruppo Appartamento); altre 3 strutture dai rilievi del nostro Osservatorio Minorile non risultano avere ospiti di area penale. L'elenco completo delle strutture è consultabile qui: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_aperto_delle_strutture_residenziali

precedenti, con 194 ingressi (156 esclusi i trasferimenti da altre comunità), a fronte dei 212 del 2022 e dei 203 del 2021⁴¹.

Il nostro sistema di giustizia minorile, pur essendo dunque fortemente sostenuto nella ricerca del raggiungimento delle sue finalità dalle comunità e delegando ad esse provvedimenti limitativi della libertà personale si fonda, per quanto riguarda la gestione di queste, su di un sistema di quasi totale delega al privato sociale mediante enti del terzo settore, essendo solo 3, con un totale di 21 ospiti, le comunità alla diretta dipendenza del Ministero della Giustizia, nessuna delle quali presente nella nostra regione, dove i servizi delle precedentemente attive comunità ministeriali di Napoli, Nisida, e Santa Maria Capua Vetere sono stati soppressi tra il 2013 e il 2017.

Questa più o meno assoluta delega al privato sociale in un settore tanto nevralgico all'interno della giustizia minorile si presta a numerose obiezioni ed è una delle concause che, a nostro avviso, rendono necessaria un'analisi delle norme che regolano quest'ambito, e della valutazione dei servizi prestati dalle comunità. E' di queste tematiche, analizzate anche mediante la lente dell'Osservatorio minorile di Antigone Campania, che quest'articolo proverà a fornire alcuni elementi, nella consapevolezza della parzialità di quanto riportato e della necessità e intenzione di approfondire nei prossimi anni il più possibile l'analisi di questo settore.

L'osservatorio sulle comunità per minori e giovani adulti

E' partendo dalle considerazioni poste in apertura che dal 2022 Antigone Campania ha iniziato a svolgere, congiuntamente all'attività di osservatorio minorile degli IPM, un'attività di monitoraggio delle condizioni dei minori e giovani adulti collocati in comunità, al fine della quale raccogliamo dati significativi relative al funzionamento delle strutture nella nostra regione: condizioni delle strutture, posizione giuridica degli utenti, istruzione scolastica e formazione professionale, attività lavorative, rapporti con il territorio; tutti dati che non godono organicamente di adeguata copertura informativa pubblica e la cui raccolta risulta essere fondamentale per tracciare un quadro del funzionamento di queste strutture, che, a nostro avviso necessitano di un attento lavoro di analisi e riflessione, per via del ruolo fondamentale che esse ricoprono. Le informazioni raccolte, confluiscono infine in schede di rilevazione, successivamente pubblicate⁴².

L'osservazione, oltre ad un incontro con il personale responsabile e gli operatori e operatrici della comunità e la visita dei locali che compongono la struttura, prevede la possibilità di intervista ai giovani adulti ospiti delle strutture, al fine di implementare una conoscenza diretta e il meno filtrata possibile della vita in comunità, cercando di restituire uno spaccato dello stato di

⁴¹ I dati in questione relativi agli ingressi e alla composizione dell'utenza sono estratti dall'elaborazione annuale dei dati sulla giustizia minorile ad opera del Centro studi Europeo Nisida, consultabili su <http://www.centrostudinisida.it/Statistica/ArchivioCOM.html>

⁴² Le schede di rilevazione vengono pubblicate su: <https://www.ragazzidentro.it/>

inserimento sociale, delle prospettive e dell'approccio alla vita di chi si trova ivi collocato per ragioni di natura procedurale penale⁴³.

Tale attività di osservatorio ha però incontrato particolari difficoltà nel suo svolgimento potendo annoverare per il biennio 2022/2023 un numero di visite effettuate purtroppo particolarmente esiguo: su 62 comunità risultanti dal 1° aggiornamento del 2023 dell'elenco sulle strutture residenziali per minori⁴⁴, ne sono state contattate 27 (il 43%), e visitate soltanto 6 (il 9,6%); alla percentuale ridotta di visite rispetto al totale contribuiscono i seguenti dati: con il 30% delle comunità contattate non è stato possibile accordarsi in merito alla visita per via di impedimenti burocratici interni all'organizzazione delle stesse o perché dopo un iniziale interesse manifestato esse non hanno più risposto alle nostre sollecitazioni; il 26% delle comunità contattate ha invece rifiutato espressamente la visita, mentre il 12% è risultato irreperibile. Il residuo ulteriore 12% invece è risultato non avere ospiti di area penale.⁴⁵

Tra le ragioni che giustificano questi dati vi è sicuramente da annoverare oltre alla materiale difficoltà di stabilire un contatto diretto con un numero così ampio di soggetti, l'assenza di un quadro autorizzativo di riferimento in cui inquadrare quest'attività; infatti, a differenza delle attività di osservatorio svolte da Antigone in relazione alle condizioni di detenzione delle persone adulte e dei minori e giovani adulti ristretti in IPM, in questo settore non vi è la previsione di alcuna autorizzazione ministeriale ad hoc a supporto del nostro ingresso; seppur l'esser autorizzati da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità alla visita agli IPM, ha rappresentato, agli occhi di chi ha accettato la nostra visita, una giustificazione più che sufficiente a consentire il nostro ingresso, nei fatti la possibilità di quest'ultimo, essendo le comunità soggetti privati, può essere effettuata solo in conseguenza di un accordo con le singole direzioni delle strutture, assenso nella maggior parte negato in ragione proprio della scarsa chiarezza del quadro autorizzativo, o di questioni legate alla burocrazia interna alle cooperative che gestiscono le comunità. Di fatto il nostro accesso è dunque subordinato ad una totale discrezionalità da parte delle strutture e questo oltre ad avere, come evidenziato, risvolti negativi da un punto della resa quantitativa della raccolta e del monitoraggio dei dati, rappresenta senza dubbio un grosso limite all'efficacia nel rilevamento

⁴³ Al momento l'osservatorio ha realizzato una sola intervista a 3 utenti maggiorenni, contenuto all'interno di questo rapporto, e già precedentemente pubblicata su <https://www.ragazzidentro.it/intervista-a-tre-ragazzi-ospiti-in-una-comunita/>. L'intervista è stata realizzata dalle Avvocato Marika La Pietra e Gaia Barone, insieme all'assistente sociale Dott.ssa Francesca De Marca e allo scrivente Riccardo Falcone.

⁴⁴ Numero superiore a quello della seconda relazione utilizzato come riferimento statistico in apertura dell'articolo; le percentuali sono state calcolate su questo numero in quanto era l'aggiornamento vigente al momento della programmazione e svolgimento delle visite.

⁴⁵ Di seguito sono riportati i dati inerenti alle visite svolte, esclusi dal corpo principale per motivi di fluidità del discorso. Delle 6 comunità visitate 5 sono comunità miste di area penale e amministrativa, una è di sola area penale; 5 hanno solo ospiti maschili, una è mista maschile-femminile. Il totale complessivo di soggetti presenti nelle comunità visitate è di 46, di cui 27 di area amministrativa e 19 di area penale; nello specifico la stragrande maggioranza è sottoposta a provvedimento di sospensione con messa alla prova (13 utenti), 7 sono le misure cautelari ex art 22 c.p.p.m.

delle criticità; è infatti di immediata evidenza logica che qualora le comunità contattate compissero violazioni nel trattamento dei soggetti ospitati rifiuterebbero la visita o eviterebbero di rispondere, compromettendo dunque l'efficacia e l'utilità della nostra osservazione.

Tale aspetto, unito all'assenza di dati consultabili relativi ai controlli effettuati dagli enti pubblici alle strutture, ci restituisce una scarsa intelligibilità della situazione complessiva delle comunità; gli unici dati consultabili sono connessi infatti ai poteri di vigilanza sulle strutture residenziali di cui è investito il Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il cui ultimo rapporto pubblico consultabile è del 2021⁴⁶ e alle relazioni pubblicate dal Centro Europeo di studi Nisida.⁴⁷

Il quadro normativo

La delega al privato sociale per la gestione dei servizi di comunità per minori e giovani adulti si struttura mediante uno schema normativo a più livelli, che si sviluppa a partire da normative nazionali sino a diramarsi in norme regionali e locali relativamente alla fase autorizzativa e dei controlli; di seguito ne è fornita una breve sintesi al fine di cercare di restituire una veste unitaria ad un quadro altrimenti frammentario, e di individuare dunque i riferimenti normativi intorno ai quali nascono e si sviluppano le comunità.

Innanzitutto, a livello di normativa nazionale è il 1° comma dell'art. 2 del d lgs 2 ottobre 2018 n 121 che riassume le funzioni assegnate alle comunità: “ *Sono misure penali di comunità l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari*”. Esse in caso di soggetti condannati sono disposte “ *dal tribunale di sorveglianza che decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto*”⁴⁸ mentre sono disposte dal giudice per i provvedimenti di custodia cautelare mediante collocamento in comunità ex art. 22 c.p.p.m. e di sospensione con messa alla prova ex art. 28 e 29 c.p.p.m. E' invece compito dell'USSM competente per territorio *predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunità*⁴⁹.

L'individuazione delle comunità operative sul territorio è poi demandata dall'Art 10, disposizione transitorie e finali del DPP 22 settembre 1988 n. 448, alle sedi dei centri di giustizia

⁴⁶ La relazione annuale 2021 del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è consultabile qui: https://www.cr.campania.it/garante-infanzia/images/documenti/Relazione_finale_Garante_2021.pdf

⁴⁷ Il C.Eu.S. di Nisida è un Servizio finalizzato alla ricerca, monitoraggio ed approfondimento dei fenomeni di devianza giovanile nel contesto europeo; è stato fondato nel 2003 ed è un servizio interno al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Italiana.

⁴⁸ Art 2 comma 4 del Art 2 d lgs 2 ottobre 2018 n 121

⁴⁹ Art 10, comma 9, disposizione transitorie e finali del DPP 22 settembre 1988 n. 448

minorile competenti per territorio che *“stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio”*⁵⁰

L'autorizzazione per le comunità ad operare è dunque, come si evince, di competenza delle regioni; essa nel caso della Campania è disciplinata dal regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 il quale individua i comuni all'interno degli *ambiti territoriali* previsti dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11⁵¹ quali enti competenti per la presentazione ed il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento finalizzato alla ricezione di fondi pubblici.⁵² Tra i requisiti previsti da un punto di vista strutturale sono da annoverare : l'ubicazione della struttura in centri abitati raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza⁵³.

Le comunità devono inoltre, secondo quanto previsto dal Catalogo Regionale dei Servizi⁵⁴esser dotate di cucina e di locale per il soggiorno/pranzo, di almeno 2 servizi igienici, e di camere da letto singole (superficie minima 9 mq), doppie (superficie minima 14 mq) o triple (solo per motivate esigenze educative e con una superficie minima di 18 mq) per gli ospiti e distinte da quelle riservate al personale. Il numero massimo di ospiti previsti è di 8, derogabile fino ad un massimo di 10 utenti in motivati casi di necessità e urgenza; inoltre è previsto che gli utenti di area penale siano fino ad un massimo previsto del 40% del totale al fine di favorire, in accordo con il comma 2 l'art 10 disposizioni transitorie e finali al c.p.p.m. un'organizzazione *“di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi”*; tale previsione può essere tuttavia derogata ed è a livello regionale permessa la presenza di comunità che ospitino solo utenti di area penale nel numero massimo del 40% del numero totale di utenti previsto per le comunità miste penali-amministrative.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti al personale organizzativo il Catalogo prevede invece la necessaria presenza di un coordinatore in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con esperienza di almeno un anno nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in

⁵⁰ Il regolamento è consultabile online e pubblicato all'interno del Burc della Regione Campania n. 28 del 28/04/2014

⁵¹ . L'art 19 della sopracitata legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 sancisce che *“ La regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale”*

⁵² L'accreditamento e la procedura è disciplinato dagli art 10 – 11 del regolamento regionale 7 aprile 2014

⁵³ Art 5 regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4

⁵⁴ Consultabile su <https://www.ambito04.it/docum/modulistica/autorizzazioni/Catalogo-dei-Servizi.pdf>

possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi sociali, di soggetti che abbiano la qualifica di educatori professionali/laureati in scienze dell'educazione o formazione/psicologo/assistente sociale (operatori di III livello) e di ulteriori operatori (operatori di II livello) con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri. Il servizio deve inoltre prevedere, durante le ore diurne, la presenza di almeno un operatore ogni 4 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno un operatore.

I Controlli

Ruolo fondamentale in un settore che si avvale della delega al settore privato è rivestito dal sistema dei controlli, che così come il sistema di norme posto a regolamentazione delle comunità trova sia una regolamentazione ministeriale che ha ad oggetto i controlli effettuati dal CGM, sia una locale riguardante i controlli effettuati dagli stessi enti competenti per territorio che rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di comunità.

Per quanto riguarda il sistema di controllo ministeriale, un primo controllo preventivo è effettuato dal CGM che ha il compito di redigere l'elenco delle comunità, e finalizzato a questo è tenuto a svolgere verifiche circa l'idoneità ad accogliere, in modo peculiare, l'utenza proveniente dal circuito penale. L'elenco, una volta redatto, verrà previamente comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente territorialmente che, prima della pubblicazione potrà svolgere eventuali ulteriori rilievi.⁵⁵ I controlli ministeriali successivi sono invece disciplinati, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi dei centri di giustizia minorile, dall'Art. 6 del D.M. 20 novembre 2019 che prevede in capo all'area di attuazione dei provvedimenti giudiziari dei CGM la responsabilità dei controlli, mediante anche ispezioni a sorpresa sulle comunità private convenzionate, attraverso i "Gruppi di monitoraggio delle Comunità", composti da operatori del Servizio Tecnico e da operatori indicati dalle Direzioni dei servizi minorili⁵⁶

Per quanto riguarda invece i controlli delle amministrazioni locali, relativamente alla regione Campania, è sempre il regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 a disciplinarli all'art. 12, il quale prevede che *"le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione competente la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio"*; tali controlli riguardo sia la verifica formale in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso all'attività e per l'accesso all'accreditamento, da effettuare con cadenza almeno biennale, e all'effettiva erogazione dei servizi (da effettuare con

⁵⁵ Tali prescrizioni sono estratte dalla circolare 17 gennaio 2017 del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, intitolata, "Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna"

⁵⁶ L'istituzione Gruppi di monitoraggio delle Comunità è previamente individuata dalla Circolare 17 gennaio 2017, intitolata "linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna"

cadenza almeno annuale), sia la facoltà, per la quale non è specificata la cadenza, di effettuare ispezioni non programmate e segnalare al prestatore i disservizi e le carenze rilevate. A seguito dei rilievi effettuati, è la stessa amministrazione competente per territorio qualora vi è difetto nei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività, o carenza materiale nell'erogazione dei servizi al soggetto abilitato, che emana provvedimento al fine di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse; qualora tali prescrizioni, allo spirare del termine stabilito non vengano rispettate l'amministrazione dispone dunque la sospensione o la revoca del titolo abilitativo⁵⁷. Da rilevare è come, dipendendo tali controlli dagli ambiti territoriali individuati essi possano differire di molto nella costanza così come nell'efficacia e nell'imparzialità a seconda del territorio di competenza, a causa delle grandi differenze riguardanti l'organizzazione amministrativa nelle diverse aree.

Entrambi i sistemi di controlli sopra menzionati, difettano fortemente sia in relazione alla mancata previsione di una cadenza regolamentare per l'effettuazione degli stessi, sia in merito alla mancanza di trasparenza. Non è infatti previsto alcun sistema di pubblicità per nessuno dei controlli sopracitati i cui dati non vengono divulgati, né è previsto la redazione di rapporti pubblici riassuntivi di tali attività.

Inoltre, ed è questo un aspetto di primaria importanza, tali controlli sono effettuati dalle stesse autorità che prendono parte al procedimento di autorizzazione ed individuazione delle comunità, difettando dunque di quella estraneità e terzietà che dovrebbe essere rigorosamente garantita in relazione ai controlli a strutture che gestiscono in maniera privata servizi così delicati e fondamentali per lo sviluppo, la crescita e l'educazione dei minori.

Rilievi Critici

Quanto rilevato in questo articolo delinea una situazione di grande complessità: l'insieme delle comunità si muove infatti, grazie ad un intricato sistema di relazioni, secondo un modello basato sulla territorialità che vede integrati interventi del CGM, dell'USSM, delle regioni, degli enti locali e del privato sociale, organizzatore materiale della gestione dei servizi; la delega al privato sociale, come visto è pressoché totale su tutto il territorio nazionale, nonostante si deve desumere, da parte del legislatore, una preferenza, per lo meno negli intenti, all'utilizzo delle comunità ministeriali a gestione pubblica, come ribadito dalla sopracitata circolare del 17 Gennaio 2017, la quale prescrive che *“Nell'esecuzione dei provvedimenti di collocamento in comunità, deve considerarsi prioritario il ricorso alla Comunità Ministeriale, ove esistente”*. Tale delega complessiva al privato si può spiegare senza dubbio, in relazione alla maggiore economicità per la

⁵⁷ Tali prescrizioni sono contenute nell'Art. 13 del 5 regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4

pubblica amministrazione rispetto ad una gestione pubblica, sulla quale in tal modo non gravano né i costi di avviamento e manutenzione della struttura, né quelli relativi al personale delle comunità, il quale, assunto dal privato, accede a condizioni contrattuali meno vantaggiose rispetto al pubblico, e spesso si trova in condizioni di precariato.

Nella situazione che si delinea dunque, coloro che organizzano e gestiscono le comunità, si trovano soggetti alle leggi del mercato, costretti a fare i conti con logiche, come quella del rapporto costi/benefici che dovrebbero rimanere esterne alla gestione dell'amministrazione della giustizia e che comportano grande disomogeneità nella prestazione dei servizi, sia tra le diverse regioni italiane, sia all'interno dei diversi territori della stessa regione. I servizi di comunità infatti non possono che risentire delle condizioni di salute economica e di flusso degli investimenti che ineriscono al loro territorio: i fondi pubblici spesso non risultano adeguati a fronte delle spese necessarie, o, come accaduto nell'anno 2022 in Campania arrivano con gravi ritardi (circa 7-8 mesi) mettendo a rischio la sussistenza della comunità.⁵⁸ Ciò ha come conseguenza la necessità nel ricorso ad altri finanziamenti, provenienti dal settore privato, la cui capacità è molto variabile sul territorio nazionale, essendo in alcune regioni italiane il terzo settore economicamente molto più florido rispetto ad altre e genera disparità anche all'interno dello stesso territorio: avvantaggiate sono infatti le comunità appartenenti a grandi reti cooperative e comunità religiose a discapito delle comunità autonome o appartenenti a reti cooperative piccole con conseguente grave pregiudizio per queste ultime nella possibilità di prestazione di un servizio di qualità. Le disparità inerenti alla salute economica nel terzo settore tra le diverse regioni hanno ulteriori conseguenze in relazione alla qualità dei servizi prestati: questo incide senza dubbio sulla domanda di lavoro inerente al settore delle comunità, spesso visto nel meridione come settore provvisorio e di passaggio nella vita lavorativa, a causa grande disparità interregionale relativa agli stipendi e alla sicurezza contrattuale, di gran lunga inferiori al Sud rispetto all'Italia centro-settentrionale con implicazioni relative sia alla qualifica professionale degli operatori, sia alla durata della permanenza lavorativa la quale per permettere l'instaurarsi di relazioni educanti personalizzate e proficue dovrebbe sempre essere duratura nel tempo.

Sono tanti altri gli aspetti nei quali si realizzano i disparità sia interregionali, sia all'interno del territorio regionale, sempre collegate con le disparità interne al terzo settore e con il livello di integrazione della comunità in una rete più o meno solida economicamente e riguardano l'insieme

⁵⁸ L'episodio è stato denunciato alla stampa da alcuni operatori delle comunità campane, come si può leggere nel seguente articolo.

<https://www.ilriformista.it/pagamenti-in-ritardo-a-rischio-la-comunita-dei-minori-ragazzi-abbandonati-dalle-istituzioni-307919/>; il ritardo è stato giustificato dalla dirigenza del CGM di Napoli con un comunicato in cui esso è attribuito ad una mole di lavoro residua accumulata durante la precedente gestione, dalla scarsità numerica nell'organico nell'area finanziaria e contabile (2 funzionari e 3 contabili), e all'applicazione di innovazioni procedurali da un punto di vista della gestione finanziaria e contabile; il comunicato in questione è consultabile qui: http://www.ristretti.it/commenti/2022/luglio/pdf2/comunicato_napoli.pdf

dei servizi prestati andando a generare gravi diseguaglianze nel trattamento e nelle possibilità di reinserimento sociale dei minori e giovani adulti: dalla quantità e qualità delle attività ricreative, a quelle relative ai corsi professionalizzanti, alle possibilità di inserimento lavorativo, esse tutte dipendono dal livello di inserimento della comunità nella rete territoriale. E' infatti innegabile che se una cooperativa o un ente che gestisce le comunità è rinomato nel territorio e ben inserito nelle relazioni economico-sociali maggiore sarà il numero di volontari esterni che presterà servizio, maggiore il numero di accordi con imprese e attività commerciali per i corsi di formazione e per l'inserimento lavorativo. Riguardo questi aspetti vi è da specificare come, nel corso della nostra attività di osservatorio abbiamo spesso riscontrato gravi problemi, derivante dallo stigma che portano con loro i minori autori di reati sia nell'integrazione con il territorio circostante, sia nelle possibilità di ricerca di lavoro, soprattutto nelle comunità appartenenti a reti cooperative piccole, e di come in questi casi gli operatori e le operatrici compiano grandi sforzi per assicurare una varietà di attività e di percorsi che vengono svolti in prevalenza all'interno delle stesse comunità, non riuscendo dunque ad assicurare quella continuità territoriale che è essenziale all'interno di ciascun percorso educativo.

Dalle considerazioni effettuate risulta dunque una situazione di complessiva disomogeneità tra i servizi prestati dalle comunità, le quali molto spesso, nelle figure degli operatori e dei coordinatori, con grandissimo impegno, professionalità, creatività e passione cercano, di porre rimedio a i limiti di un sistema che per sua costruzione è endemicamente soggetto a notevoli disparità interne.

Le comunità rappresentano un servizio essenziale nella lotta finalizzata all'integrazione della marginalità sociale, e non dovrebbero esse stesse rischiare di divenire oggetto di fenomeni di marginalizzazione economica, rischiando di aggravare ulteriormente la condizione di marginalità ed esclusione sociale dei loro utenti.

In conclusione riteniamo che quanto affermato dovrebbe essere oggetto di approfondite riflessioni da parte dell'Amministrazione della Giustizia, in quanto la qualità e l'efficacia del sistema delle comunità non può dipendere esclusivamente da uno sforzo economico, lavorativo e organizzativo privato, essendo invece tale sistema chiamato a garantire un'eguaglianza sostanziale nella prestazione dei servizi, eguaglianza che a nostro avviso non può essere assicurata da una delega pressoché assoluta al privato sociale .

4.5 Intervista a tre neo-maggiorenni in comunità

Premessa.

La presente intervista è stata realizzata, con competenze integrate, dalle avvocate Marika La Pietra e Gaia Barone, l'assistente sociale Dott.ssa Francesca De Marca e il Dottore in giurisprudenza Riccardo Falcone. Inoltre gli operatori della Comunità presenti erano la Responsabile, psicologa, e l'operatore in qualità di educatore. Durante la visita ad una comunità per minori a Napoli abbiamo avuto l'opportunità di intervistare tre giovani adulti arrivati in comunità dal circuito penale, che chiameremo R., C. e G.

R. è originario della provincia di Salerno, ha 18 anni, frequenta l'ultimo anno di liceo scientifico e si trova in comunità da 3 anni.

C. è originario della provincia di Napoli, ha 20 anni e attualmente lavora come pizzaiolo.

G. anche lui è di Napoli, si trova in comunità da qualche mese, dopo un ingresso in IPM, dove era già stato in precedenza. La mattina frequenta la scuola alberghiera, mentre al pomeriggio frequenta il corso per operatore turistico e anche il corso per diventare pizzaiolo.

L'intervista è stata condotta alla presenza di alcuni operatori della comunità ed offre uno spaccato delle storie di vita di questi tre ragazzi, le loro fragilità, le loro contraddizioni e le loro speranze. Attraverso il racconto che emerge dalle risposte fornite è possibile intuire il rapporto che i ragazzi hanno elaborato con il reato commesso e la concezione di giustizia a cui fanno riferimento.

Intervista.

Come è composta la tua famiglia?

R: Ho una sorella più piccolina, vivo con tutta la mia famiglia, mia mamma pure lei è un avvocato, è una civilista.

E tuo padre?

R: Fa un altro lavoro.

C: Io vivo da solo, mia mamma sta di fronte, mio fratello più grande sta in galera. Solo mio padre fatica, gli altri simm tutt quant pregiudicat (solo mio padre lavora, gli altri siamo tutti pregiudicati).

Vuoi condividere che genere di reato hai commesso?

R: No. Però m'hann dato assaje (no, però mi hanno dato molto [riferendosi alla pena]).

Secondo te è giusta la pena che ti hanno inflitto?

R: Non lo so, però comunque non è un fatto di tempo, ma dipende dalla persona. Dal percorso che uno fa, se capisce che ha sbagliato.

E tu pensi di aver sbagliato?

R: Questo sì.

Voi invece volete condividere che reati avete commesso?

C: Io faccio i reati contro il patrimonio, quasi tutti quanti nella mia famiglia. Poi tengo l'arma [alludendo al reato di detenzione abusiva di armi].

G: Io pure quelli là [alludendo ai reati contro il patrimonio].

Secondo te, quanto incide la vita quotidiana in famiglia e il contesto di origine nella commissione di un reato da parte di un minorenni?

G: Non lo so.

R: Io penso che dipende dalla maturità del ragazzo, non solo dalla famiglia.

C: Secondo me dipende da come sei cresciuto, quello che vuoi fare, quello che vuoi avere.

E cosa vorreste avere?

C: E sord, na bella casa, na machina potent, l'oro nguoll, femmen, chell c vonn tutte quant (i soldi, una bella casa, una macchina di alta cilindrata, oro, donne, quello che vogliono tutti).

Cosa vorreste diventare?

C: Io avrei fatto l'imprenditore.

Perchè avresti fatto? Cioè non potrai più farlo?

C: Adesso è tardi.

G: Io voglio fare il calciatore, sono bravo.

R: Non lo so, forse l'avvocato.

Avete una ragazza?

C: E' ovvio.

G: Io faccio ammor a 6 ann (sono fidanzato da 6 anni).

E che rapporto avete?

G: Ess adda sta a casa (lei deve restare a casa), fare le cose di casa, adesso deve aspettare che esco.

Deve aspettarti per fare cosa?

C: Fare un figlio, sposarci.

E perché deve restare a casa? Cioè non può studiare, lavorare...

G: No, non può.

Perchè?

C: Perché è femmina.

Dire che "è femmina" non è un motivo, è un dato di fatto. Cioè risponde ad un'altra domanda: tu sei maschio e lei è femmina. La domanda era: perchè non può fare altro che stare a casa, ad esempio studiare o lavorare?

G: Vabbè perchè uno è geloso, ti deve portare rispetto.

Quindi se lavora ti manca di rispetto?

G: Vabbè, non in questo senso.

E in che senso?

G: No, cioè può sbagliare. C. dammi una mano.

Quindi quando una mamma lavora è una che sbaglia?

G: Dipende dalle situazioni, se deve andare a lavorare per forza... Poi le altre femmine fanno quello che vogliono, ma la mia fidanzata fa quello che dico io. Pure lei, però, non vuole che io faccia le cose.

Sei fedele?

G: Io si.

Invece volevo sapere: cosa ne pensate degli stranieri?

G: A me mi stanno un po' antipatici, io non li capisco, cioè quando parlano, non si capisce niente. Però se ci devo dormire nella stessa stanza non mi cambia niente.

C: Pe me fetan, se lavano pure, ma fetan e pann, a roba nguoll, chell c se magnano (per me puzzano, si lavano pure ma gli puzzano i vestiti, quello che indossano, quello che mangiano).

Quindi non ci andate d'accordo?

G: Io tipo con uno nell'altra comunità poi ci sono diventato amico. Però lui non era come gli altri.

E com'era? Cosa aveva di diverso dagli altri?

G: Vabbè era simpatico.

Che deve fare uno per essere simpatico?

G: Deve ridere, fare le battute, saper stare in mezzo agli altri.

Mentre gli altri non sanno stare in mezzo agli altri?

G: No, tipo stanno per fatti loro.

Forse perché non si sentono molto ben voluti, integrati?

G: Non lo so, non li capisco quando parlano.

R: Secondo me non c'entra simpatia o antipatia. Gli stranieri la maggior parte stanno qua dentro non perchè hanno fatto i reati, ma perchè in Italia non ci possono proprio stare.

C: Si ma infatti soffrono più loro, alla fine noi lo sapevamo che se fai le rapine vai a finire in galera, quelli invece che ne sanno che vanno in Italia e poi vanno in una cosa tipo galera.

Quindi secondo te sono vittime?

C: No, non è che sono tutti bravi eh?!

Per te le vittime sono tutte brave?

C: Eh si, forse, non lo so.

Quindi chi come voi ha commesso degli errori, non è né vittima né bravo?

C: Bravi no, noi non siamo bravi.

E chi è bravo?

G: Mammà è brava, chi studia.

R: No, vabbè questo non è vero. Allora tutte le persone che hanno studiato sono brave?! Ma quando mai. Anzi quelli sono i peggiori a volte.

Allora vi faccio un'altra domanda: vi ricordate la prima volta in cui si è parlato di "avvocato" o di "galera" o di "processo" o "udienza" a casa vostra?

R: Io, a me, a dint a panz (da quando ero nella pancia di mia mamma).

C: Io non mi ricordo, però ti dico che comunque tralasciando mio padre che manco i documenti c'ha dato mai mmano e gguardie, poi tutt e frat miei hanno sbagliato, so stat carcerat (non mi ricordo ma tralasciando mio padre che alla polizia non ha mai dato nemmeno i documenti... tutti i miei fratelli hanno sbagliato, sono stati in carcere).

Quanti siete?

C: Siamo 7 figli. Simm na squadra (siamo una squadra). Pure i miei fratelli hanno sbagliato quindi so da piccolo che vuol dire comunque la galera, un processo, un avvocato, un colloquio. Io da piccolo pensavo che incideva in modo positivo. Vedevo mia mamma fare i colloqui, per lei era un peso. Non mi posso mai dimenticare quando andavo ad Airola a fare i colloqui a mio fratello e dicevo "wa vulesse vrè proprio comm'è" e poi ce song iut a fernì (vorrei proprio vedere com'è e poi ci sono finito).

Sono stata ultimamente all'IPM di Airola, (rivolgendomi a G.) so che anche tu ci sei stato.

G: Quando sei andata?

Mi pare a febbraio.

G: a gennaio sono uscito io, il 19 gennaio.

E che ci fai di nuovo in comunità?

G: Eh... sempre le stesse cose... Mi dispiace, io me ne devo andare, devo fare volontariato, sennò perdo il passaggio.

Certo, non ti preoccupare, anzi grazie di aver condiviso con noi tutte queste cose. Ma anche voi, quando volete, se volete interrompere l'intervista sentitevi liberi di farlo.

C: io pure tra poco vado in palestra.

Vuoi dimagrire?

C: Dal primo giorno sto pieno di dolori. Voglio perdere un po' di chili almeno per la stagione [estiva].

Tu pure fai volontariato?

C: Io? No, io la mattina vado a scuola.

Che scuola fai?

C: L'alberghiero.

E ti piace?

C: Sì, sì. La mattina faccio la scuola, poi il pomeriggio vado in palestra e la sera a lavoro.

Che lavoro fai?

C: Il pizzaiolo.

E questo ti piace?

C: Dipende, lo faccio per soldi.

Però hai detto che fai l'alberghiero, quindi forse la cucina in generale ti interessa almeno un po'?

C: Teng na carta. Penso se nu juorne nun fatic, sacc fa o pizzaiuol (ho un attestato, penso che se un giorno non avrò un lavoro, almeno saprò fare il pizzaiolo).

Un piano B, ma anche un biglietto da visita, se un giorno volessi andare in un altro posto in Italia o nel mondo può essere importante avere la qualifica di pizzaiolo.

C: Certo.

Sinceramente, quanto pensi ti abbia cambiato il percorso in comunità?

C: Appena entrai qua dentro, stavo tutt scuppiat, tutt esaurit (quando arrivai qui, ero un po' fuori di testa, ero esaurito).

Quanto tempo fa sei entrato?

C: Allora sono due anni buoni, sono arrivato a marzo del 2020.

Quando è scoppiato il Covid...

C: No, mi hanno arrestato il 7 novembre 2020. So stat 5 mesi carcerat (sono stato 5 mesi in carcere).

Dove?

C: sono stato a Nisida 10 giorni. Poi mi trasferirono ad Airola dove sono stato 4 mesi e mezzo.

E quanto ti manca?

C: Finisco il 12 gennaio 2024.... Manca poco!

E tu sei qui per la ragione che dicevamo prima? Una rapina?

C: Non una, sette.

Ti hanno addebitato 7 rapine?

C: E c'aggia fa?! (e cosa devo fare?!)

In un unico processo?

C: Foss a Maronn, già stev a casa (magari, sarei già tornato a casa). Io ho 4, 5 processi, 4 o 5 giudici.

Al netto di tutte le bugie che ognuno di noi si racconta, cosa pensi?

C: No, no, io sono sincero. L'assistente sociale dà i numeri con me perché dico sempre la verità, sono schietto. Non mi interessa chi sei, se sei un grado più alto di me, non m'interessa proprio.

Fai bene. Quindi cosa pensi che succeda quando esci di qua: è più probabile che tu vada a fare il pizzaiolo o che commetta un'altra rapina?

C: Sapevo che era questa la domanda. E' la domanda che mi fanno tutti quanti e rispondo sempre lo stesso. Si facc na rapin c me poss sistemà, je a faccio (se si tratta di una rapina che mi garantisce la sistemazione, la faccio). Se è una rapina per 2, 3 o 5 mila non ci vado. Per esempio se già so che sono 300 o 400 mila euro in un altro ambiente, c teng a vedè (che m'importa). Gliel'ho detto anche al giudice eh, è la verità.

Secondo te tutto il tempo che ti hanno dato da scontare in comunità è un tempo che tu reputi giusto?

C: No, cioè io ho fatto una stronzata. Poi faccio un bel percorso in comunità, vado a scuola, la palestra, lavoro, cioè non è difficile, ma manco facile. Un ragazzo che si svegliava alle 6 del pomeriggio e la sera vedeva come spendere i soldi... Ora è diverso, quindi ti dico è tanta roba. Ho fatto un percorso di un anno e mezzo qua dentro, però dopo un anno e mezzo mi tengono ancora chiuso qui, non ha senso.

Quindi sei d'accordo con R., nel senso che non è un fatto di tempo ma dipende dalla persona?

C: No, per esempio nel caso di R., lui sta da tutto questo tempo per scelta sua. Cioè non per scelta sua, ma per le stronzate che ha fatto lui, nel senso che fa varie sciocchezze che se vuole ti dirà. Ma io ho fatto un percorso molto diverso da R. Poi ho preso la stessa condanna che ha preso R., ma R. c'ha un reato più grave, capito? Anzi, penso che ho preso qualcosa in più io.

Se tu dovessi dirci quale reato è grave secondo te, quale diresti?

C: Tutti i reati sono gravi.

Tutti quanti sono gravi allo stesso modo? Se menti ad un pubblico ufficiale e commetti un reato di false dichiarazioni è un reato grave?

C: Comm no, però aspè pure loro dicono le palle a me, nun è reato? (Come no, però aspetta, anche loro mi raccontano bugie... Allora non è reato?).

Ma loro sono pubblici ufficiali, tu no.

R: No, io stu fatt nun so d'accord. Agg fatt l'oltragg 7 vote, me voglio semp appiccicà cu lor (non sono molto d'accordo, ho commesso oltraggio a pubblico ufficiale 7 volte, voglio sempre litigare con loro).

Quindi se dovessi pensare ai reati più gravi, a quali penseresti?

C: Vabbè associazione [a delinquere], omicidi, però dipende pure per quale ragione fai l'omicidio.

Però non è che lo dico io, lo dice pure la pena. Cioè con la rapina puoi prendere pure 7, 8 anni, poi se fai 7, 8 rapine da maggiorenne puoi prendere 20 anni senza sconti di pena. Un amico mio per truffa, anzi no, per furto – e il furto è un reato scemo – ha preso 11 anni.

R: Wa te schiattan (è molto).

E questo per cosa?

C: Vabbuò chill er drogat, s'arrubbava tutt cos (vabbè perchè era tossicodipendente, quindi rubava qualsiasi cosa).

Secondo voi quando una persona commette un reato non ha idea delle conseguenze?

R: Sì ci pensi... Ma non è che pensi “adesso mi arrestano”, pensi a tornare a casa.

Quindi non avete pensato, “adesso scendo, commetto questo reato, poi magari devo scontare 4 anni se mi arrestano”?

C: Io no, poi ero piccolo, pensavo “al massimo me danno nu buff e m'accumpagnano a casa” (al massimo mi danno uno schiaffo e mi riaccompanano a casa). Invece sto ancora qua.

Quanto è importante per voi la libertà?

C: Pe me assaje, a libertà nun ten nu prezz, cioè è bellissima (per me tantissimo, la libertà non ha prezzo, è bellissima).

E allora non è un po' contraddittorio? Mi spiego, se hai una relazione tu dovresti avere la libertà di fare quello che vuoi. Il grado di libertà che tu o lei avete nella relazione chi lo decide?

C: Io. Io sono maschio. E' inutile che me lo dici, perché già lo so che mi vuoi dire “siete due persone diverse, tu puoi fare quello che vuoi tu e lei può fare quello che vuole lei”, ma io no, so tropp maschilista, so troppo ignorante ngopp a sta cosa (sono troppo maschilista, sono troppo ignorante per queste cose).

Tipo quali cose tu puoi fare che lei non può fare?

C: Non lo so...

Tu, per esempio, la puoi tradire?

C: No, non esiste.

E lei, secondo te, può studiare, lavorare?

C: La mia fidanzata ha fatto le scuole, si è diplomata, facc ammure a sei anni (stiamo insieme da 6 anni).

E tu hai 20 anni, giusto?

C: Sì, l'ho conosciuta quando avevo 14 anni. La mia fidanzata ha studiato pure per fare l'estetista, ma nun fatica (ma non lavora).

Perchè?

C: Perché non esiste.

Perchè?

C: Perché so gelus (perchè sono geloso).

Di cosa?

C: Di tutto quanto.

Quindi se divento una sua cliente sei geloso?

C: No, se sei femmina no. Però a me già mi da fastidio la donna-lavoro.

Perchè?

C: Perché sono troppo maschilista, te lo sto dicendo.

Però se fai un'affermazione devi anche interrogarti sul perché la fai. Quindi, se dici di essere maschilista, allora ti chiedo, perchè?

C: Perché io so cresciut ca o maschio fatica e port e sord e a femmena sta a casa e cresc e figli (perchè io sono cresciuto secondo l'idea per cui il maschio lavora e porta i soldi a casa, mentre la femmina sta a casa e accudisce i figli).

E' anche vero che puoi emanciparti se non sei d'accordo e pensarla diversamente da come ti hanno cresciuto.

C: Ma io sono d'accordo, sono d'accordissimo.

E perchè?

C: Ma che significa? Perché mi piace.

Per esempio io non sono d'accordo con te e ho un motivo. Non sono d'accordo perché indipendentemente dal sesso, un individuo deve essere libero di fare ciò che vuole. Quindi se tu non sei d'accordo con me, ti chiedo: perché?

C: Allora la mia fidanzata un lavoro ce l'ha. Lo sai che fa? Il doposcuola a casa sua, nel senso che vanno e criature a casa soja e fann o doposcuola (nel senso che i ragazzi vanno a casa sua e lì fanno il doposcuola).

Ok, ma credo tu stia evadendo la domanda...

C: Perché per me è giusto così.

E non ti dispiace che per esempio alla tua ragazza piacesse fare l'estetista o le piacerebbe e che metta da parte una cosa che le piace per te ?

C: Lo sai che c'è? A me personalmente mi farebbe pure piacere che lei lavorasse, però non esistono i centri estetici che lavorano solo con le femmine, capito?

Ma se lei sta con te che te ne frega scusa?! Lei sta con te da sei anni, vi volete bene..

C: No ma io mi fido eh, per esempio ce dong a machina e lei se ne scende, va a pigliare la compagna, però per esempio devo decidere io la compagna chi è. Se so che quella compagna non mi piace o nun è bbuona, nun te facc scender cu chella (no ma io fido, ad esempio le do la macchina e lei va in giro, va a prendere la sua amica, ma devo decidere io chi è l'amica. Se quell'amica non mi piace, non ti faccio uscire con lei).

E lei lo accetta?

C: Per forza lo deve accettare.

E lei a te può dire cosa fare o non fare?

C: Sì, per esempio io dall'estetista non vado perché so che lei potrebbe essere gelosa. E' la stessa cosa.

Quindi è uguale per entrambi?

C: Sì, uguale.

Siete sullo stesso livello, quindi.

C: Non proprio lo stesso livello.

Tu stai sopra?

C: No, sopra no, mi fraintendi.

Ma non è un giudizio. Per me va bene qualsiasi risposta purchè ci sia un ragionamento dietro.

C: Eh ma io sono troppo ignorante.

Però questa cosa non coincide con quello che hai detto all'inizio e cioè che se ti focalizzi su qualcosa, hai una potenzialità di miglioramento.

C: E che vuoi dire con questo? Io stavo parlando del settore imprenditoriale, lavorativo.

Però magari questa capacità la puoi applicare anche in altri ambiti...

C: Ma non voglio.

Non vuoi perché non ti rende felice?

C: No, per esempio sono più contento, che ne saccio, che 'o satellitare mio ess o tene ngopp o telefono, così lei sa io dove sto, dove vado, che faccio, perché io voglio dare fiducia a ess (no, per esempio, sono più contento, che ne so, se lei può geo-localizzarmi, se sa dove sono, dove vado, cosa faccio, perché le voglio dare fiducia). Però se io ti dico "chesta cosa nun l'e fa" (questa cosa non la fare) non è "non farla punto e basta" ma "non farla perché... Poi se la vuole fare la fa, però io t'appendo (ti lascio)".

Quanto sei innamorato?

C: 100.

E lei ti aspetta da 4 anni?

C: Pure vent'anni m'aspetta. Essa nun ha idea e chesti cose, non è cresciuta accussì. Ess è nata e crisciuta a Milano, a 13 anni è venuta qua, a 14 anni s'ha mis a fa ammure cu mme (lei non ne sa di queste cose, non è cresciuta così. Lei è nata e cresciuta a Milano, è venuta qui a 13 anni e aveva 14 anni quando ci siamo fidanzati). Parlava ancora italiano.

Adesso parla napoletano?

C: Quando litighiamo parla ancora italiano.

La tua materia preferita qual è?

C: Era.

E'. Fai l'alberghiero?

C: Vabbè, ma faccio solo ristorazione.

Solo pratica? Non c'è teoria?

C: Sì, tipo ascolto.

Che ascolti?

C: Quello che ci spiegano, le lezioni.

Sei distratto a tutte le lezioni, vero?

C: Arrivo sempre un po' più tardi perchè comunque lavoro, faccio tardi a lavoro la sera.

Credi che la tua famiglia disapprovi il fatto che tu abbia commesso dei reati e sia stato in carcere?

C: Sicuramente mamma nun se l'aspettava però quand figliete fa nu sbaglio, è sempe figliete. Nun è comme dice tu, disa.. desa.. comm hai detto? (Sicuramente mamma non se lo aspettava, ma anche se un figlio sbaglia, rimane sempre tuo figlio. Non è come dici tu... Disa...?)

Disapprovazione

C: Sì, ma sono sempre suo figlio.

Certo.

C: Pure se fosse, non me lo fa notare, capito?!

[Nel frattempo G. torna a prendere parte alla conversazione]

G: A me per esempio na vota papà mettett e man nguoll a mamma incinta.. Po' ess o perdetto o criatur, steve incint. Però nun l'ha pers pe chell, succedett dopp, ja (per esempio, una volta papà picchiò mia madre mentre era incinta. Alla fine lei perse il bambino. Però non lo perse per quello. E' successo dopo). Poi mi hanno arrestato quando avevo 14 anni e 1 mese.

E da lì sei andato in comunità?

G: Sì, ma non qua. M' hanno purtato prima a Scisciano, poi aggio fatt l'evasione, iett annanz o giudice e o giudice dicette "mo te dong o trasferimento, però si scapp n'ata vota te dong Nisida". Io poi facett a messa alla prova e tutto apposto (sì ma non qui, mi hanno portato prima a Scisciano, poi sono evaso, mi hanno portato davanti al giudice il quale mi disse "adesso dispongo il tuo trasferimento, ma se scappi un'altra volta, ti mando a Nisida"). Poi mi arrestarono un'altra volta. Sono stato in carcere, ho fatto 5 mesi all'IPM di Airola e poi mi hanno portato qui il 19 gennaio. Sono qui da 4 mesi, però io penso na cosa, mo io sto facendo ste tarantelle da quando tenevo 14 anni, mo ne tengo 18. Mo agg capito che essa [la mamma] mo è viva e nun poss fa semp sti ccose, m'aggio sfasteriat, trasi, asci, teng pur l'esempio e papà. E' trasut, è asciuto, s'ha fatt quasi trent'ann e carcere e quindi io nun l'agg mai cunusciut a papà ja. M'agg vissut chiù a mamma. A sorema, l'agg vist o primm ann quand er piccerella, poi pur essa m'ha vist sempre in carcere. E a me chesti cos pur m'hann dispiaciut, ja. Però mo agg capit ca a libertà nun ten prezz, però pens ca se esco in libertà e nun teng n'euro (però io penso una cosa, io sto facendo queste cose da quando avevo 14 anni, adesso ne ho 18. Adesso ho capito che essendo mia madre ancora viva, non posso fare sempre queste cose, mi sono stufato, non posso entrare e uscire come papà. Ho vissuto di più con mamma. Mia sorella l'ho vista il primo anno quando era piccola, poi anche lei mi ha sempre visto in carcere. Mi dispiace molto per tutto questo. Adesso ho capito che la libertà non ha prezzo, però se penso a quando riacquisterò la libertà e non avrò un euro...).

Intendi dire che comunque senza soldi non avresti la libertà di fare quello che vuoi?

G: No, dico, se oggi o domani esco, alla fine mi mancano due anni, e nun teng n'euro, mi trovo un'altra volta mmiezz a na piazza, solo io e me sfasterio e faticà, io oggi o dimane sceng n'ata vota a rubà. Ma non perchè io lo voglio fare ma perchè a me me servono e sord. Io voglio e sord facili. Io se esco a cca dint e che ne so, m'arobb nu ricchin, na sciocchezza, se mi va bene, appena lo vedo penso "o mo, o me ne vaco carcerato (se oggi o domani uscissi – alla fine mancano due anni – senza un euro, mi ritroverei un'altra volta in mezzo alla strada, da solo e mi stuferei di lavorare. Oggi o domani ricomincerei un'altra volta a rubare. Ma non perchè io lo voglia fare, perchè mi

servono i soldi. Io voglio avere i soldi facili. Se esco da qua dentro, che ne so, rubo un orecchino, una sciocchezza, se mi va bene, appena lo vedo penso “adesso me ne ritorno in carcere”).

Quindi ci pensi e poi?

G: Penso che se mi è andata bene, lo posso fare un'altra volta. Io non mi riesco a fermare.

Però hai fatto un percorso qui e nell'altra comunità; ci avrai pensato, avrai capito sicuramente qualcosa...

G: Io? Io non ho capito proprio niente, per cui per me non serve a nulla stare qui dentro.

Non ti piace qualcosa che fate qua?

G: No, niente.

Per esempio, hai pensato che quando sarai libero potresti trovare un lavoro che ti piace?

G: Sì.

Esisterà un lavoro che pensi sia bello, che ti può piacere...

G: Il barbiere.

E' pure un lavoro ben remunerato. Potresti imparare a farlo.

G: E ma ti ho detto, io mi scoccio di fare tutto. Pure qua dentro.

Però mi hai detto che ti piacerebbe farlo.

G: Sì, mi piace come mestiere, ma già se l'avessa fa io, no. Facess la prima settimana, la seconda settimana, pure la terza settimana, poi comm so fatt io mannass tutte cos a puttane (sì mi piace come mestiere, ma se lo dovessi fare io, no. Lo farei la prima settimana, la seconda, pure la terza, ma poi per come sono fatto io, manderei tutto a puttane).

Però non lo sai... Come fai a dirlo.

G: E ma pure ccà, io a matina aggia fa e cors, perchè mo teng n'ata vota la messa alla prova, l'aggio avuta 3 mesi fa, mi devo svegliare e penso ma che vulite, faciteme sta quieto (anche qui, la mattina assisto ai corsi, dato che adesso sono un'altra volta in messa alla prova, l'avevo già avuta tre mesi fa. Mi devo svegliare presto e penso “ma cosa volete, lasciatemi tranquillo”).

Non lo faresti neanche per tua mamma?

G: Nun me ne fott, io se lo faccio o faccio pe mè. Mammà è grossa e vaccinata e tiene le cose sue, io tengo la vita mia, a 18 anni aggia vedè che significa la maturità. Voi mi vedete così ma io nun song. Io ho fatto gli errori miei perchè ho cominciato a giocare, eurobet, cavalli e all'improvviso mi sono trovato in mezzo al mare, con la testa sotto e i piedi in alto. Dovevo dare 1.700 a uno, 3.500 a n'ato, poi 570 a uno e 100 euro a chill'ato e quindi dissi, se vaco a faticà che faccio?! Nun poss ì, m'abbusco 100 euro a settimana e che faccio? L'aggio fatt già, andavo da uno mi dava 70 euro a settimana, mi sfruttava, ja. E quindi io dicett ma chest è? Chest me dai? E iss dicett, si nun te sta buono, vattenn. Ittaje tutt cos nderr e me ne iett. Io poi so sfriggiuolo. M'appiccicai con questo, pensai appena parla, 'o vatto. Vabbuò tu me stai sfruttann o frat, tutt e juorne dalle 7 e mezza a matin fino e 5 e mezza o pomeriggio là dentro. Mo m'aggio fatt ancora chiù gruoss. Le dicesse, mi hai sfruttato quando tenevo 14 anni, mò te faccio chiudere a puteca. Io poi perdo la testa. Mammà ha semp vult ca io jev a faticà. (non mi interessa, se lo faccio lo faccio per me. Mamma è grande e vaccinata, ha le sue cose, io ho la mia vita, a 18 anni devo vedere che cos'è la maturità. Mi vedete così, ma io non sono così. Ho commesso degli errori perchè ho cominciato a giocare, eurobet, cavalli e all'improvviso mi sono trovato in mezzo al mare, con la testa sotto e i piedi in alto. Dovevo dare 1700 ad uno, 3500 ad un altro, poi 570 ad un altro ancora, 100 euro a quell'altro e quindi mi chiesi “se vado a lavorare come faccio?” L'ho già fatto, andavo da uno che mi dava 70 euro a settimana, mi sfruttava. E quindi pensai “ma questo che è? Questo mi dai?” E lui mi disse, se non ti va bene, allora vattene. Presi tutte le mie cose e me ne andai. Io sono vendicativo. Litigai con lui, pensai “appena parla ti meno, tu mi stai sfruttando”. Tutti i giorni dalle 7 e mezza del mattino fino alle 5 e mezza del pomeriggio là dentro. Adesso sono ancora più grande. Gli dissi, mi hai sfruttato quando avevo 14 anni, adesso ti faccio chiudere bottega. Io poi perdo la testa. Mamma ha sempre voluto che io andassi a lavorare).

E tu non l'ascoltavi?

G: No. Ho fatto pure due anni di scuola alberghiera. Non ho fatto niente. Non ho imparato niente.

Secondo te quale cifra dovresti guadagnare per poter vivere bene?

G: 250, 300 euro a settimana.

C: 250 è buono?! 300 euro la settimana è quello che guadagno io.

E' l'ora della pausa pranzo, per cui si decide di interrompere l'intervista.

5 Prospettive future

5.1 Dopo il decreto Caivano. L'imputabilità dei minori oltre l'emergenza*

Gaia Tessitore

In una lunga intervista rilasciata al critico Armando Andria qualche anno fa, il regista Antonio Capuano spiegava la genesi del suo primo film, *Vito e gli altri* (1991). Il film racconta la storia di Vito, un bambino napoletano che ha assistito all'omicidio della madre da parte del padre, e che passa le giornate in strada con gli amici, nel disinteresse della zia che dovrebbe accudirlo, tra piccoli furti, marchette, scippi e rapine. "Il film – racconta Capuano – nasce da una storia vera che mi toccò profondamente, nel 1987, quella di un bambino che fu messo in carcere a soli dodici anni.

Di quella vicenda si parlò molto, ci fu addirittura un'interrogazione parlamentare. Io mi domandai: come si può finire in carcere a quell'età? Immaginai un secondino che apriva la cella a un ragazzino così piccolo, un secondino che poi diventa per forza di cose il simbolo di un intero sistema giudiziario. Quel ragazzino subì in carcere molte violenze. E io più ci pensavo più mi convincevo di dover raccontare la sua storia. Volevo rendere consapevole di questa stortura orribile quanta più gente possibile".

A oltre trent'anni dall'uscita di quel film, nell'agosto di quest'anno, scoppia nella periferia di Napoli un altro di quei casi di violenza che periodicamente coinvolgono bambini o adolescenti nel paese. Da una fuga di notizie, successiva al sequestro di alcuni cellulari, emerge che un gruppo di giovanissimi avrebbe abusato per mesi di due bambine di dieci e dodici anni, filmando talvolta le violenze e minacciando le due cugine di diffondere le immagini in caso di ribellione. Le violenze avvenivano in alcuni dei luoghi più isolati del Parco Verde di Caivano, come il centro sportivo *ex Delphina*, assurto a simbolo del degrado dell'intera area di case popolari (un impianto da venticinquemila metri quadri, abbandonato da sei anni, che adesso Regione e Coni si sono impegnati a ristrutturare). Negli stessi giorni si diffonde la notizia della violenza sessuale avvenuta a Palermo, da parte di sette ragazzi, tra cui uno o due minorenni, ai danni di una giovane donna. I sette avrebbero picchiato e violentato, a turno, la diciannovenne, in un cantiere abbandonato nella zona del Foro Italico.

Le due vicende suscitano reazioni emotive, se non isteriche, sul fronte mediatico e politico. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza si riunisce in una scuola di Caivano, in un clima da stato di guerra con magistrati, prefetto e capo della polizia, insieme a numerose figure governative. Le parole d'ordine sono quelle di un territorio che dovrà essere "bonificato", in cui lo

stato “ha fallito”, inneggiando alla sicurezza come pilastro dell’azione governativa. Intanto, il presidente del Tribunale per i minori di Napoli si dice convinto, in una intervista rilasciata al *Mattino*, “della necessità di abbassare l’età imputabile per fronteggiare una deriva che è sotto gli occhi di tutti”. Sostiene che “bambini di dodici e quattordici anni [...] sono coscienti nel disvalore delle loro azioni” e che sono “scanzonati” e “arroganti” nei confronti dell’autorità incaricata di fermarli. Una ricetta sarebbe, a suo avviso, “tenerli sotto custodia cautelare almeno quarantott’ore”.

Viene data, inoltre, grande rilevanza alla campagna attivata dalla famiglia di Giovanbattista Cutolo, un giovane musicista ucciso a fine agosto a Napoli da un minorenne armato di pistola, che chiede il processo per direttissima per il killer del figlio “per aver commesso un crimine contro l’umanità”; in particolare la madre, che ha incontrato molte delle massime cariche dello stato in pochi giorni, esplicita il desiderio che all’assassino di suo figlio, e ai minori che si rendono protagonisti di un omicidio, venga comminato l’ergastolo.

Quelli relativi all’arresto in flagranza, al fermo di polizia giudiziaria e soprattutto all’abbassamento dell’età imputabile per i minori di quattordici anni sono temi che periodicamente ritornano nei dibattiti giuridici e politici. Già nel 2003, per esempio, un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dall’onorevole Biondi (Forza Italia) prevedeva un abbassamento a tredici anni; in tempi più recenti, nel 2019, una proposta di legge (A.C.1580; Cantalamessa, Lega con Salvini Premier) intendeva ridurre il limite di età per l’imputabilità del soggetto minorenne da quattordici a dodici anni.

Idee di questo tipo non fanno i conti con il tema centrale, ovvero la possibilità da parte di chi giudica di attribuire al minore, in virtù di un’età molto giovane, piena consapevolezza del compimento di un fatto-reato. Si tratta di un terreno assai scivoloso, se si pensa che finanche nel diritto romano, nel processo criminale di età giustiniana, solo nel caso degli *impuberes*, e solo se prossimi alla pubertà, si poteva ritenere il soggetto come responsabile, e solo se, valutato il caso concreto e il tipo di reato commesso, si fosse ritenuto esistente il dolo a commettere quel fatto.

Prima il diritto canonico-medioevale e poi il codice rivoluzionario francese, si concentrarono sul “discernimento” (nel primo caso basato sui principi religiosi, nel secondo su quelli morali), inteso come capacità del minore di “distinguere” il bene dal male. Successivamente, la dottrina germanica dell’Ottocento ritenne necessario che nel fanciullo vi fosse la presenza di ulteriori capacità oltre la semplice distinzione tra il bene e il male, e cioè la coscienza della antiggiuridicità del fatto compiuto. In Italia, nel 1889 entrò in vigore il codice Zanardelli, primo codice penale unitario, che individuava due criteri fondamentali per differenziare i minorenni di fronte alla pena: l’età e l’elemento del “discernimento” per stabilire l’imputabilità. In particolare, si distinguevano quattro intervalli anagrafici, prevedendo per ciascuno di essi un diverso trattamento, a seconda della possibilità di considerarli imputabili o capaci di discernimento.

Nei lavori preparatori al codice Rocco del 1930, si registrano complicate discussioni sul precoce sviluppo delle nuove generazioni, sulla loro scolarizzazione, sulla capacità di studiare problemi complessi, così da superare il dubbio sul discernimento a favore della presunzione assoluta di non imputabilità del minore di quattordici anni e l'obbligo dell'accertamento della imputabilità per l'infra-diciottenne, identificando, quest'ultima, con la capacità di intendere e di volere, come per l'adulto. Persino in quel codice, con i suoi inequivocabili linguaggi e obiettivi, si delinea una netta distinzione tra i soggetti che si riteneva fossero in condizioni di "normalità biologica e psichica", e quindi imputabili (per i quali la pena aveva una funzione retributiva) e quelli in condizioni di "non normalità biologica e psichica", per i quali, se non era provata in concreto la loro imputabilità, la pena, sotto forma di misura di sicurezza, aveva funzione "terapeutica" e di "difesa sociale".

IL DECRETO

Il clamore suscitato dalle violenze di Caivano e Palermo, e il dibattito che ne scaturisce, dà la possibilità al governo di procedere a velocità estrema, così come accaduto in occasione di un'altra presunta emergenza, a cui ha fatto seguito l'emanazione del cosiddetto "decreto Cutro", e come sta accadendo dopo gli sbarchi di fine estate a Lampedusa.

E così il 7 settembre viene data notizia dell'approvazione di un decreto-legge che prenderà il nome di "decreto Caivano" (pubblicato in *Gazzetta ufficiale* la settimana successiva): il provvedimento interviene sul comune di Caivano, con un finanziamento per la "riqualificazione" del territorio (gestito da un commissario governativo e dalla società Invitalia), con azioni straordinarie per le infrastrutture e l'assunzione di quindici unità di personale di polizia locale. Ma prevede anche la modifica di numerose disposizioni giuridiche, inasprendo le misure che intervengono sulla prevenzione e sulla sanzione nei confronti dei minori, ma anche dei loro genitori o di coloro che ne gestiscono la tutela.

Le modalità di azione del governo ricalcano quelle utilizzate in occasione di ogni altra "emergenza", sulla spinta di incontenibili bombardamenti mediatici: prima lo *shock*, l'indignazione collettiva, poi la promessa di interventi straordinari e risolutivi, infine l'emanazione di provvedimenti legislativi emergenziali, lautamente finanziati. Poco importa se si fa riferimento a un universo particolare come quello della giustizia minorile, che ha regole e pianificazioni normative che dovrebbero muoversi in senso opposto rispetto a questo tipo di chiamata alle armi. Ma su questo si tornerà in seguito.

Gli interventi previsti nel provvedimento sono numerosi: c'è il cosiddetto Daspo urbano, la cui applicabilità viene estesa ai minorenni maggiori di quattordici anni, nei cui confronti è possibile prevedere il divieto di accesso a particolari aree delle città (si approfitta dell'estensione ai minori

per aumentarne anche la durata); sono inasprite le sanzioni per il reato di porto abusivo di armi e aumentata quella per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti nei casi di lieve entità; viene reso possibile applicare anche ai minori la misura dell'avviso orale da parte del questore, con la previsione che questi possa proporre all'autorità giudiziaria di vietare di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi, nel caso in cui siano stati utilizzati per condotte che hanno determinato l'avviso orale; viene introdotto, per i minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, l'ammonizione del questore, che convocherà il minore reo di aver commesso un delitto insieme ad almeno uno dei genitori, il quale dovrà a sua volta dimostrare di non aver potuto impedire il delitto o dovrà pagare una sanzione amministrativa (dai duecento ai mille euro).

L'impostazione di tutto il provvedimento è di marca evidentemente securitaria: dal momento che provare a far comprendere all'autore di un misfatto le proprie mancanze – e *convincere* lo stesso a una ri-adesione ai valori offesi della comunità – è operazione che richiede tempo, energie e risorse (ma soprattutto convinzione), si punta a *costringere* il minore, non solo sul terreno della punizione, ma anche su quello della prevenzione.

UN PATTO FALSO

Una delle questioni che il decreto sembra dimenticare è l'esistenza di una legislazione processuale *ad hoc* per i minorenni, che si ispira a principi richiamati anche nelle convenzioni internazionali, nel tentativo di plasmare un diritto "a misura di minore". Il d.P.R. n. 448 del 1988 si apre, in effetti, con una dichiarazione d'intenti a riguardo, specificando che le misure contenute al suo interno devono essere "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". In accordo con questo principio il giudice deve individuare le azioni idonee, in riferimento alla situazione concreta che si trova a giudicare e cioè il fatto commesso ma anche, e soprattutto, l'ambiente familiare, le problematiche personali, il percorso educativo passato o eventualmente in atto. Solo tenendo conto di questi fattori si sostiene possibile perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema ambisce a tendere.

Ora, tra gli istituti di maggiore impatto elaborati nel 1988 (tanto da essere stato poi trasposto anche nel processo per gli adulti), c'è la sospensione del procedimento con messa alla prova, che consente al minore di evitare il contatto con il processo, venendo affidato ai servizi sociali per svolgere attività trattamentali e di sostegno, con la necessaria partecipazione del nucleo sociale di appartenenza. Il d.P.R. tenta, così, di preservare il percorso evolutivo di crescita del minore, evitando che il processo interferisca sulla continuità educativa, puntando piuttosto sulla sua attitudine responsabilizzante. Un impianto così ideato, però, soffre una contraddittorietà di fondo, ovvero l'esistenza, al suo interno, di direttive ambivalenti: da un lato si prova a evitare al minore il marchio dell'essere imputato, ricorrendo a istituti come la messa alla prova, il perdono giudiziale o

il proscioglimento per irrilevanza penale del fatto; dall'altro, se non si ritiene soddisfatte una serie di condizioni, si procede in quella direzione stigmatizzante senza immaginare alternative possibili.

Il processo penale minorile risulta essere così perennemente in bilico tra educazione e repressione: teso verso la punizione ma anche al perdono, senza elaborazione; con la proposta di una garanzia all'imputato-minorenne in termini di specializzazione (di giudici, difensori e operatori), ma sostenendo, di contro, una non-specializzazione (della comunità chiamata a collaborare nell'impegno verso il recupero sociale).

Non può, d'altronde, negarsi che l'istituto della messa alla prova sia molto complicato da applicarsi efficacemente, rappresentando una strada alternativa che richiede competenze e professionalità in sinergia con un percorso di crescita spesso incompatibile con i tempi della giustizia, ma comunque una strada necessaria per evitare che il processo possa compromettere situazioni già abbastanza disastrose. È in effetti assai difficile che gli strumenti offerti dalla messa alla prova riescano a modificare la situazione che ha portato il minore a commettere il reato. Inoltre, la valutazione rispetto alla "inadeguatezza" della crescita del minore implica un giudizio di valore generico, e d'altronde il concetto stesso di "idoneità" è suscettibile di contenuti diversi che variano a seconda delle diverse culture, estrazioni sociali, esperienze di vita. È un'idea concettualmente labile, opinabile e, per questo, assai pericolosa. Alla luce di una situazione così complessa l'intervento penale dovrebbe costituire un momento altamente strutturato e allo stesso tempo eccezionale, necessario solo se capace di fornire coordinate intorno alle quali il minore può costruirsi un diverso percorso evolutivo.

Questo breve *excursus* mette in evidenza la controtendenza intrapresa dal "decreto Caivano" che, tra le altre cose, introduce la possibilità di concludere anticipatamente il procedimento sulla base dell'adesione da parte del minore a un percorso di reinserimento. Un percorso che presuppone lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit, lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità per un periodo da uno a sei mesi, e che, è evidente, ha un carattere affittivo, niente affatto ricostruttivo di un contesto problematico. Cosa ancora più grave, è che se il minore si rifiuta di intraprendere il percorso (o se questo viene per qualche motivo interrotto) allo stesso verrà negata la possibilità di accedere a un istituto di certo migliorabile nelle sue applicazioni, ma di gran lunga più tutelante per il minore, come la messa alla prova.

Inascoltato nei suoi bisogni, senza poter raccontare le sue aspettative, oltre che la sua volontà, il minore non potrà stringere, sotto propria responsabilità, un sincero patto di adesione con gli adulti e con la comunità; patto questo che potrebbe invece aiutarlo a non ricommettere reati e allo stesso tempo a non auto-escludersi dal contesto sociale. Sarà, piuttosto, costretto dalle circostanze, a non-essere protagonista di una (non) scelta utilitaristica, finalizzata a fargli accettare

delle condizioni che oggi non comprende, e che di questo passo non comprenderà mai.

È evidente che il problema del destino del minore protagonista di un comportamento penalmente rilevante vada messo al centro. Assodato che l'intervento processuale nei suoi confronti dovrebbe essere una *extrema ratio*, ne deriva che l'ingerenza penale andrebbe ridotta al minimo. Il sistema che regola gli interventi giudiziari nei confronti degli adulti non può essere in alcun modo riprodotto, con il suo *iter* di indagini, processo, detenzione, nella giustizia minorile, e allo stesso tempo le alternative proposte oggi risultano inadeguate perché non forniscono risorse coerenti, tanto in termini materiali (l'incerto e mal governato ambito della messa alla prova) quanto culturali (il perdono giudiziale, che si riduce a una paternalistica "pacca sulla spalla" piuttosto che a un'assunzione di responsabilità da parte del minore, perché non è seguito da un percorso che lo accompagni in un'analisi del comportamento tenuto).

Insieme a un consistente arretramento dell'intervento penale, sarebbe necessario allora ricostruire un intero ambito di azione che abbia la forza di presupporre per ogni singolo caso un'analisi globale del contesto sociale, familiare, dei percorsi educativi, e un accompagnamento basato sull'intervento di figure capaci di farsi carico e mettere a sistema anche i fallimenti, a cui un ambito di questo genere va inevitabilmente incontro. Quali sono i possibili percorsi alternativi alla chiusura di un adolescente all'interno di un carcere? È realistico immaginare la creazione di un codice *ad hoc* che preveda una diversa elencazione di reati e un ben più vario pluralismo sanzionatorio, come suggerisce, tra gli altri, l'associazione Antigone?

Il sistema penale, che per sue stesse caratteristiche necessita un'astrazione dal caso particolare, non può riprodursi in un ambito che dal contesto è totalmente assorbito e influenzabile, e che si forma in gran parte per imitazione, come quello infantile e adolescenziale. Pregni di contributi su tali questioni sono il dibattito e la letteratura tecnico-giuridica, le convenzioni internazionali, gli indirizzi del decreto 121 del 2018 sull'ordinamento penitenziario minorile, le riflessioni sulla giustizia riparativa. Eppure, ogni singolo caso Caivano o Palermo, con le conseguenti strumentalizzazioni politiche e mediatiche, è sufficiente a cancellare anni di impercettibili migliorie, e allo stesso tempo qualsiasi spinta mirata a una razionalizzazione delle risorse che pure vengono massicciamente spese, puntando su indirizzi di crescita e non di punizione. Un dovere che dovrebbe esistere nei confronti di chiunque, e soprattutto delle persone più giovani.

* L'articolo è già stato pubblicato nel numero n. 11 della rivista *Lo stato delle città* pubblicata nel mese di novembre 2023 (ISBN - 9788894652581).

5.2 La conversione in legge e le prime applicazioni della normativa. Due questioni di legittimità

Carminè Savella e Raffaele Tartaglia

Il decreto Caivano è stato convertito con la legge n.159 del 15 novembre 2023 che ne ha confermato l'impianto securitario e insieme a buona parte delle misure già presenti, introducendone anche di nuove.

In sede di conversione, le modifiche più rilevanti riguardano il processo minorile.

Da un lato, il legislatore ha previsto delle esclusioni nell'accesso all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per minori imputati di gravi reati; dall'altro ha confermato l'ampliamento dei requisiti per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, prevedendola anche nel caso di violazioni delle prescrizioni imposte in sede di collocamento in comunità.

Sul tema delle misure di prevenzione personali si confermano le disposizioni relative all'applicabilità del 'daspo urbano' e dell'avviso orale del questore.

La legge di conversione ha introdotto, tra le novità, specifici obblighi informativi dei predetti provvedimenti nei confronti del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni nonché l'adozione di un provvedimento che vieta l'accesso in locali pubblici o aperti al pubblico trasformatosi in condizione necessaria per l'accesso all'istituto della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di condanna per i delitti di cui all'art 73 del T.U. stupefacenti commessi in locali pubblici o aperti al pubblico.

In materia di armi il legislatore introduce nuove fattispecie di reato che, il più delle volte, puniscono con pene più alte condotte già sanzionate da vecchie norme.

Questo avviene sia rispetto al 'porto di armi di cui non è ammessa la licenza', sia rispetto alla 'pubblica intimidazione con uso di armi', che punisce la cosiddetta 'stesa', introdotte rispettivamente nella legge n.110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") e nel codice penale.

In sostanza il legislatore ha mantenuto inalterato l'impianto del decreto di settembre, confermando o addirittura aggravando misure che sollevano non pochi dubbi di compatibilità con la normativa in materia di tutela dei diritti del minore nonché con i principi affermati dalla normativa e giurisprudenza sovranazionale.

Ed invero, l'intervento legislativo ha introdotto l'art. 27-bis nel d.P.R. n. 448 del 1988, rubricato "Percorso di reinserimento e rieducazione", che introduce un percorso semplificato per i minori autori di reati meno gravi, prevedendo, in particolare che il minore può ottenere una

definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione di accedere a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

Si tratta, evidentemente, di una previsione che non poteva non evidenziare numerose criticità, sia pratiche che giuridiche.

Ed infatti, il 6 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Trento ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma che pare mal celare la sua natura prettamente punitiva, ritenendola in contrasto con gli artt. 3 e 31, comma 2, Cost.

La redazione del programma avviene, infatti, in un momento in cui non è possibile approfondire la situazione specifica del minore, essendo particolarmente difficile acquisire gli elementi utili alla realizzazione di un programma personalizzato.

Risultano problematici in tal senso anche i tempi stringenti che la norma impone per la sua presentazione. A ciò si aggiunga anche la scarsa partecipazione riservata ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali non partecipano attivamente alla stesura ma si limitano all'individuazione delle attività da svolgere.

Il programma dovrebbe essere redatto, quindi, basandosi esclusivamente sulla tipologia e gravità del reato contestato, senza tener conto delle specifiche necessità del minore, secondo un'ottica prettamente retributiva.

Ed è stato proprio con riferimento a questo aspetto che il Tribunale di Trento ha ritenuto di adire la Consulta in quanto l'unica valutazione in concreto possibile per il giudice, come affermato nell'ordinanza, riguarda la proporzionalità tra il contenuto del programma rieducativo proposto e i fatti per cui si procede con riferimento alla tipologia e alla gravità del reato contestato; epperò, questa valutazione implicherebbe una logica esclusivamente retributiva, anziché educativa, nella risposta trattamentale, contraria agli assiomi basilari del processo minorile.

Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 27-*bis* introduca nel sistema penale minorile una risposta trattamentale solo nominalmente educativa, ma che nella sostanza riesuma una funzione prettamente retributiva, determinando allo stesso tempo delle possibili disparità di trattamento.

In attesa della pronuncia della Consulta sul punto, a mettere in evidenza come le problematiche sono numerose, si segnala che un'ulteriore questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale dei minorenni di Bari, per contrasto con l'art 31, comma 2, Cost., nella parte in cui esclude la messa alla prova per determinate tipologie di reato.

5.3 Al vaglio della Corte Costituzionale la c.d. “messa alla prova semplificata” di cui all’art. 27-bis del D.P.R. N. 448/1988, recentemente introdotto dal D.L. Caivano

Gaia Barone

Con ordinanza del 6 marzo 2024, a meno di tre mesi dalla conversione in legge del c.d. Decreto Caivano, il Gip presso il Tribunale dei Minorenni di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis D.P.R. n. 488/1988, neo introdotto dal Governo per il tramite del predetto decreto.

Il caso riguardava un minore accusato di minaccia aggravata nei confronti del padre per avergli brandito contro un coltello da cucina a seguito di un’accesa discussione rispetto alla quale il figlio si preoccupava che il genitore potesse fargli del male.

La disciplina di cui al nuovo 27-bis D.P.R. n. 448/1988

La norma introduce la c.d. messa alla prova semplificata prevedendo la possibilità, ad iniziativa del solo Pubblico Ministero nei casi di reati con pena massima non superiore a 5 anni relativi a fatti non connotati da particolare gravità, di notificare al minore e al difensore una proposta di definizione anticipata del procedimento attraverso un percorso “educativo” consistente nello svolgimento di lavori socialmente utili o nella collaborazione con enti del terzo settore per un periodo da due a otto mesi, consentendo, al termine, la fuoriuscita anticipata del minore dal circuito penale.

Pur essendo escluso in radice dalla stessa norma qualsivoglia potere di iniziativa in capo all’indagato o al difensore rispetto alla proposta di programma - a differenza che nel caso della messa alla prova “pura” di cui all’art. 28 D.P.R. 448/1988 - è quest’ultimo ad essere onerato della redazione dello stesso e del deposito presso la Procura minorile entro 60 giorni - non prorogabili - dalla notifica della proposta.

Infine, la norma prevede che il giudice monocratico vagli la congruità del programma educativo - senza poter apportare integrazioni o modifiche - onde eventualmente emettere ordinanza ammissiva e sospendere il processo per il periodo corrispondente, con conseguente declaratoria di estinzione del reato subordinata al buon esito del percorso.

Le censure di incostituzionalità

Il caso citato è la cartina tornasole di vari profili d’irragionevolezza dell’istituto di cui al 27-bis, in rotta di collisione rispetto ai principi stessi del sistema in cui si innesta “*nella misura in cui prevede per il minore sottoposto a procedimento penale una risposta giurisdizionale di tipo sanzionatorio piuttosto che di tipo educativo, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 31 Cost*

(...) secondo cui qualsiasi trattamento punitivo nei confronti di un minore è ammesso solo se è sorretto, animato ed orientato da fini educativi.”

Si tratterebbe – per ciò che si dirà – di una risposta trattamentale solo formalmente educativa, ma che nella sostanza riesuma una funzione prettamente punitivo – retributiva, determinando al tempo stesso possibili disparità di trattamento.

In questo senso, seguendo il percorso argomentativo del giudice rimettente, si possono evidenziare le irragionevolezza dell’istituto scomponendo l’*iter* processuale di cui al 27-bis in tre fasi: la fase prodromica di redazione della proposta di programma educativo, la fase intermedia di ammissione al programma da parte del giudice e quella conclusiva di valutazione dell’esito del programma.

La fase di redazione della proposta.

L’irragionevolezza intrinseca della norma appare ancor più evidente perché in contrasto con la sua stessa *ratio*. Se infatti a fronte di un reato non particolarmente offensivo l’art. 27-bis ha lo scopo di addivenire celermente ad una sentenza di proscioglimento all’esito dello svolgimento di determinate attività individuate dallo stesso minore, è però incoerente rispetto allo scopo la concreta impossibilità per i soggetti coinvolti (il PM, il difensore, il giudice) di poter svolgere adeguati approfondimenti istruttori in ordine alla situazione sociale e familiare del minore così da individualizzarne il percorso trattamentale e consentire un’effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi.

Ed infatti, l’impossibilità di proroga del termine di 60 giorni previsto dalla norma – non consentendo la predetta assunzione di informazioni per redigere un programma quanto più possibile calibrato sulle specificità del singolo minore – osta alla personalizzazione del trattamento, così svuotando l’istituto della sua teorica valenza educativa.

Ancor più irragionevole risulta l’art. 27-bis se comparato alla messa alla prova prevista per gli adulti durante le indagini preliminari, atteso che il minore, data la sua intrinseca incompiutezza evolutiva, necessita di attenzione maggiorata rispetto ad un adulto. Ed infatti, se nel circuito per adulti il legislatore ha previsto un’articolata disciplina volta ad un’effettiva presa in carico del soggetto sin dal principio con la redazione del progetto ad opera dell’UEPE, lo stesso non può dirsi nel caso della nuova messa alla prova semplificata: stando all’art. 27-bis è onere del solo difensore provvedere alla redazione del programma trattamentale nel termine di 60 giorni non prorogabili decorrenti dalla notifica della proposta da parte del PM.

Peraltro, l’attribuzione della redazione del programma ai servizi minorili di amministrazione della giustizia – che devono invece essere solo “sentiti” per espressa previsione dell’art. 27-bis - è *“un importante baluardo in difesa del principio di eguaglianza sostanziale, posto che assicura la parità di trattamento, la non imputabilità alla difesa del mancato rispetto del termine di sessanta*

giorni per il deposito del programma e il diritto a ciascun giovane di accedere all'istituto. L'individuazione delle attività da inserire nel programma da presentare all'autorità giudiziaria, infatti, non appare essere un'operazione di pronta soluzione e può rivelarsi specialmente difficoltosa per i minori che vivono in contesti familiari e in situazioni sociali periferiche e marginali.”

In caso di mancato rispetto del termine si osserva poi che il minore non potrà avvantaggiarsi della procedura deflattiva e in secondo luogo sarà esposto a ripercussioni processualmente sfavorevoli, quali la possibilità per il PM di esercitare l'azione penale nelle forme del rito immediato, ipotesi non escludibile a mente del quinto comma dell'art. 27-bis in forza del quale «nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 del codice di procedura penale».

Fase di ammissione al programma e fase di valutazione dell'esito rimessa al Gip

Quanto alla fase di valutazione della congruità del progetto da parte del Giudice procedente, in assenza di informazioni adeguate in ordine al contesto socio culturale, scolastico e familiare di provenienza del minore assunte in partenza, il giudizio non potrà che appiattirsi sul parametro dell'adeguatezza del programma rispetto alla gravità del fatto – reato desunta dagli atti d'indagine.

È chiaro, però, che “l'entità dell'offesa non può ritenersi né proporzionale né indice dei bisogni educativi del minore, la cui ponderazione necessita di un accertamento istruttorio, attraverso l'acquisizione di informazioni eterogenee rispetto a quelle ricercate dall'attività di indagine.”

In questo senso, nel silenzio della norma sulla proroga del termine di 60 giorni, il Giudice rimettente propone due strumenti pratici atti a colmare le lacune informative sotto il profilo della situazione personale del minore e sotto quello, altrettanto rilevante, dell'andamento del progetto in relazione al suo percorso di crescita. Si tratta degli artt. 6 e 9 del D.P.R. riguardanti i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dall'A.G. e del coinvolgimento, in ogni stato e grado del giudizio, dei servizi socio – sanitari del territorio all'interno della procedura in esame.

Come osservato dallo stesso Gip di Trento, poi, ulteriori perplessità attengono alla composizione monocratica dell'organo giudicante preposto alla valutazione: prescindendo dall'apporto integrato multidisciplinare e diversificato tipico del procedimento minorile si sacrifica sull'altare della celerità, ancora una volta, il bisogno educativo del minore quale opportunità di crescita ed integrazione nell'ambito del procedimento penale che lo vede coinvolto.

Quanto alla valutazione dell'esito, non essendo previsto l'intervento dei servizi minorili come accade al termine della MAP di cui all'art. 28 né una relazione conclusiva redatta a cura di un

soggetto pubblico specializzato, non è specificato sulla base di quali elementi informativi avverrà il giudizio.

Pur apparentemente auspicando sulla carta un maggior coinvolgimento dei servizi minorili e socio assistenziali a garanzia del minore, il legislatore si preoccupa poi di inserire – con la legge di conversione del Decreto Caivano – proprio all’art. 6. D.P.R. 488/1988 la clausola di invarianza finanziaria, statuendo che le disposizioni che consentono all’A.G. di avvalersi, in ogni stato e grado, dei servizi minorili e di assistenza sociali e sanitari operino “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*” così di fatto depotenziando ancor di più l’apporto di risorse umane specializzate e, con esso, quell’approccio multidisciplinare fulcro del sistema minorile.

Considerazioni conclusive

In base a quanto osservato, emerge come lo sbilanciamento verso i principi di celerità e speditezza processuale abbia comportato la compromissione di quegli strumenti tipicamente caratterizzanti il sistema minorile; strumenti necessari ad assicurare un approccio personalistico calibrato sulle specificità del singolo ragazzo attraverso la conoscenza e l’ascolto: esigenze, queste ultime, rispetto alle quali il tempo e la scarsità di risorse economiche pubbliche sono certamente di segno avverso.

In conclusione, l’art. 27-bis realizza sottotraccia un sovvertimento dell’istituto della messa alla prova del minore: da strumento volto ad evitare l’ingresso del minore nel circuito penale attraverso un programma individualizzato di "affidamento" del minore alla comunità, la messa alla prova viene così trasformata, di fatto, in strumento di applicazione di una sanzione penale sostitutiva standardizzata.

Il tutto a totale discapito delle necessità educative e di cura del minore coerenti con il suo ruolo di centralità all’interno del sistema, per una giustizia minorile che, così, risulta molto più invocata che attuata.

6 Note sulle autrici e sugli autori

(in ordine alfabetico)

Gaia Barone

Avvocata penalista e componente Osservatorio minorile Antigone Campania

Carolina Bottone

Praticante avvocatessa e attivista Antigone Campania

Paola Cisternas Navarro

Psicoterapeuta e componente Osservatorio adulti di Antigone Campania

Paolo Conte

Avvocato penalista, presidente Antigone Campania e componente Osservatorio adulti Antigone Campania

Ines Diatomea

Attivista di Antigone Campania

Riccardo Falcone

Dottore in giurisprudenza e componente Osservatorio adulti Antigone Campania

Ilaria Giugni

Assegnista di ricerca presso l'Università Federico II e componente Osservatorio adulti Antigone Campania

Marika La Pietra

Avvocata penalista, docente con incarichi seminariali presso l'Università di Ferrara e componente Osservatorio minorile Antigone Campania

Gaia Tessitore

Avvocata penalista, ricercatrice presso l'Università Pegaso e componente Osservatorio adulti Antigone Campania

Glossario

CGM : Centri per la Giustizia Minorile; disciplinati dall'art. 7 del d.lgs. 272/1989 e dal D.M. del 20 novembre 2019, sono gli organi di decentramento amministrativo su base territoriale responsabili direttamente o mediante gli uffici da esso dipendenti dell'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei minori e giovani adulti, compresi tra i 14 e i 25 anni d'età. Nello svolgimento delle loro funzioni hanno competenze in merito alla: programmazione interdistrettuale e monitoraggio delle attività e degli interventi dei Servizi minorili dipendenti, attuazione degli accordi e dei protocolli stipulati con le Regioni, gli enti locali ed il privato sociale, verifiche sulle comunità private convenzionate che accolgono i minori e giovani adulti in carico ai Servizi minorili, attività inerenti la gestione e la diffusione dei dati statistici, controllo di gestione.

CPIA: Centri provinciali per l'istruzione degli adulti: istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012. Costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

USSM: Uffici di Servizio Sociale per i minorenni; intervengono in ogni stato e grado del procedimento penale, dal momento in cui, a seguito di denuncia, il minore entra nel circuito penale fino alla conclusione del suo percorso giudiziario; l'intervento a favore del minore viene avviato, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria, con la raccolta degli elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità e per l'elaborazione dell'inchiesta sociale di base e prosegue con la formulazione del progetto educativo e con l'attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice.

IL RAPPORTO È PUBBLICATO SUL SITO
WWW.RAGAZZIDENTRO.IT

Contattaci:

- ✉ campania@associazioneantigone.it
- ✉ Sportello di Antigone Campania presso l'ex Dipartimento di Diritto romano, Via Mezzocannone 8, Napoli.

Segui le nostre attività:

- 🌐 www.associazioneantigone.it
- 📘 Antigone Campania
- 📷 [antigonecampania](https://www.instagram.com/antigonecampania)



ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

